

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE SECONDA n. 6 del 08-02-2023

Supplemento n. 21

mercoledì, 08 febbraio 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	9
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	10
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 26 gennaio 2023, n. 1232 - certificato il 27 gennaio 2023 Pratica SIDIT n. 962/2022. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Campo nell'Elba (LI). Pozzi n. 1190 e 1196.	10
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 26 gennaio 2023, n. 1240 - certificato il 27 gennaio 2023 R.D. n. 1775/33 - voltura della concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo ad uso civile, nel Comune di Pietrasanta (LU) fraz. Strettoia, prat. Sidit n. 3575/2019.	16
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 26 gennaio 2023, n. 1243 - certificato il 27 gennaio 2023 Pratica SIDIT n. 108891/2020 (Fasc. 25400) Proc. n. 3878/22. T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento n.61/R/2016. Rinnovo con variante non sostanziale e voltura della concessione di derivazione di acqua pubblica (Pratica PC 9/2006) dal Torrente Fossa in loc. Versegge - Fraz. Braccagni nel Comune di Grosseto, per uso agricolo.	20
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 26 gennaio 2023, n. 1280 - certificato il 27 gennaio 2023 R.D. 523/1904, L 37/1994, L.R. 80/2015, L.R. 41/2018. Pratica idraulica n. 3087, pratica Sidit n.260/2023. Concessione di un'area demaniale di pertinenza di un corso d'acqua privo di denominazione (codice TN307), occupata dal ponte della S.S.62 della Cisa, al KM 52+100, in località Il Corno, nel comune di Pontremoli (MS) e autorizzazione idraulica per realizzare alcuni interventi di manutenzione straordinaria.	25

DECRETO 27 gennaio 2023, n. 1324 - certificato il 30 gennaio 2023 R.D. n. 1775/33 e R.D. n. 523/1904 - rinnovo della concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS) loc. Torano, ad uso produzione di beni e servizi, (prat. SIDIT n. 408646/2020 C.L. n. PC 644/23-98) e concessione occupazione di area demaniale (parallelismo).	33
DECRETO 27 gennaio 2023, n. 1325 - certificato il 30 gennaio 2023 R.D. n. 1775/33 - concessione di derivazione acqua mediante un pozzo nel Comune di Aulla (MS) loc. Pallerone, ad uso civile (prat. SIDIT n. 4680/2021 C.L. n. PC 1470/9-31).	39
DECRETO 27 gennaio 2023, n. 1327 - certificato il 30 gennaio 2023 R.D. n. 1775/33 - concessione di derivazione acqua mediante pozzo nel Comune di Lucca Piazza Napoleone ad uso civile (prat. SIDIT n. 194012/2020 C.L. n. 5361).	44
DECRETO 27 gennaio 2023, n. 1374 - certificato il 30 gennaio 2023 R.D. n. 1775/33 - variante sostanziale (aumento della portata) alla concessione di utilizzazione acqua pubblica derivata mediante due pozzi, ad uso civile, nella fraz. Arsina del Comune di Lucca (prat. SIDIT n. 73/2020).	49
DECRETO 27 gennaio 2023, n. 1384 - certificato il 30 gennaio 2023 Conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.2, legge n.241/1990, riguardante la variante sostanziale alla concessione di derivazione acqua dal Torrente Pedogna ad uso idroelettrico nel Comune di Pescaglia (LU) Loc. Villa a Roggio (pratica Sidit n. 181570/2020 C.L. n. 3235).	54
DECRETO 30 gennaio 2023, n. 1412 - certificato il 31 gennaio 2023 R.D. 523/1904 - L.R. 37/1994 - Regolamento regionale 60/R/2016 - Pratica n. 3499 Pratica SIDIT n. 84137/2020. Rinnovo e cambio della titolarità della concessione per l'utilizzo di un'area di demanio idrico di competenza del Fiume Serchio (BV5036), per l'installazione di una tubazione in polietilene per un impianto di derivazione acque pubbliche sul Fiume Serchio, in loc. Albavola, Via Vecchia Pietrasantina nel Comune di San Giuliano Terme (PI), rilasciata dalla Provincia di Pisa con Determinazione Dirigenziale n. 3707 del 27/08/2010 (ex pratica 5651 Pisa).	63

<p>DECRETO 30 gennaio 2023, n. 1416 - certificato il 31 gennaio 2023 Pratica SIDIT n. 113131/2020 (ex24674/2013) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione con variante sostanziale per cambio d'uso della derivazione di acqua pubblica da un pozzo ad uso dome- stico in Loc. Pod. Sant'Egle nel Comune di Sorano (GR), per uso agricolo - Richiedente: Agriturismo SantEgle Società Agri- cola SS.</p> <p>.....</p>	73
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 30 gennaio 2023, n. 1429 - certificato il 31 gennaio 2023 R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015. Pratica Sidit n. 2999-2021. Procedimento di concessione di area demaniale con contestuale autorizzazione idraulica per la realizzazione di opera di difesa idraulica in sponda sinistra e destra del Fosso delle Fornacelle e autorizzazione idraulica per la demolizione di opere presenti nell'alveo e nelle pertinenze idrauliche del medesimo corso d'ac- qua in località Fornacelle nel Comune di Rio (LI). Richiedente: Istituto Santo Spirito delle Salesiane di Don Bosco.</p> <p>.....</p>	77
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 30 gennaio 2023, n. 1438 - certificato il 31 gennaio 2023 Pratica SIDIT n.114270/2020 (ex 264318/2018 D9297) POZZO 2 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determina- zione Dirigenziale n.1748 del 15/05/2008, per la derivazione di acqua pubblica per uso agricolo nel Comune di Manciano (GR).</p> <p>.....</p>	90
<p>DECRETO 30 gennaio 2023, n. 1441 - certificato il 31 gennaio 2023 Pratica SIDIT n.100993/2020 (ex PPC 64/2010) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione demaniale idrica, rilascia- ta dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.2206 del 26/07/2012, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Scansano (GR), in Loc. Pomonte, ad uso agricolo.</p> <p>.....</p>	94
<p>DECRETO 30 gennaio 2023, n. 1449 - certificato il 31 gennaio 2023 Pratica SIDIT n. 677/2021 - procedimento 5594/2022 - Va- riante sostanziale della concessione rilasciata con decreto diri- genziale n.9108 del 13/05/2022 dalla Regione Toscana, per la realizzazione di un campo pozzi tramite la perforazione di un nuovo pozzo ad uso agricolo nel comune di Montalcino (SI) loc. Il Poderino.</p> <p>.....</p>	98
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	

<p>DECRETO 30 gennaio 2023, n. 1451 - certificato il 31 gennaio 2023 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Conces- sione per posa di linea MT in attraversamento staffata su ponte sul fosso del Forno, località Mengarone, nel Comune di Pistoia (PT). Pratica 4113 (pratica SIDIT n. 3483/2022).</p> <p>.....</p>	103
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 31 gennaio 2023, n. 1452 - certificato il 31 gennaio 2023 RD 523/1904-LR 80/2015. Autorizzazione variante e subentro della concessione rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 4997 del 11/04/2018. Pratica SiDIT 23/2018.</p> <p>.....</p>	111
<p>DECRETO 31 gennaio 2023, n. 1453 - certificato il 31 gennaio 2023 RD 523/1904-LR 80/2015. AUT_2594144 - Concessione por- zione di alveo di corso d'acqua senza nome (Id. MV2685) nel capoluogo del Comune di Firenzuola (FI), in loc. Vigna da occuparsi con elettrodotto MT (15 Kv) in attraversamento in subalveo. Pratica SiDIT 3871/2022.</p> <p>.....</p>	115
<p>DECRETO 31 gennaio 2023, n. 1455 - certificato il 31 gennaio 2023 RD 523/1904-LR 80/2015. Cambio titolarità della concessio- ne rilasciata con Decreto Dirigenziale n.11362 del 9/07/2019. Pratica SiDIT 2599/2019.</p> <p>.....</p>	121
<p>DECRETO 31 gennaio 2023, n. 1456 - certificato il 31 gennaio 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso della Banca AV14087, in loc. SP43 della Libbia Km. 21+295 del Comune di Anghiari per intervento di ripulitura del materiale arido depositato in corrispondenza dell'attraversamento della S.P. 43. Pratica SiDIT 3246/2022.</p> <p>.....</p>	126
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale</p>	
<p>DECRETO 30 gennaio 2023, n. 1458 - certificato il 31 gennaio 2023 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Conces- sione per posa di nuova linea in fibra ottica in attraversamento al rio Furicaia o dUzzano, al rio delle Pille, al fosso della Bar- berona, al fosso del Mulinaccio, al fosso Cerbaiola e al fosso delle Pille e relativi parallelismi, nel Comune di Uzzano (PT). Pratica 4091 (pratica SIDIT n. 305/2023).</p> <p>.....</p>	133
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	

<p>DECRETO 31 gennaio 2023, n. 1461 - certificato il 31 gennaio 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua in varie località del Comune di Firenze per l'esecuzione di n. 13 attraversamenti con cavi per fibra ottica. Pratica SiDIT 4808/2022.</p>	141
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud</p>	
<p>DECRETO 30 gennaio 2023, n. 1467 - certificato il 31 gennaio 2023 Pratica SIDIT n.2928/2022 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acque pubbliche superficiali ad uso privato dal Fosso Molin Martello in Via degli Spartitoi nel comune di Sarteano (SI).</p>	149
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 1 febbraio 2023, n. 1534 - certificato il 1 febbraio 2023 R.D. 523/1904, L.R.T. 80/2015 e D.P.G.R n. 60/R/2016. Pra- tica Sidit n.17-2023. Procedimento di rilascio di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e di autorizzazione idraulica - Progetto definitivo denominato "Lavori di ripristino della sede stradale S.P. 26 Rio nell'Elba - Rio Marina, località il Piano nel tratto interessato da fenomeni di sprofondamento (sinkhole)" - Realizzazione di interventi di rivestimento degli alvei del Fosso Reale e del Fosso Grassera e di opere di difesa della Strada Pro- vinciale 26 "Rio Elba-Rio Marina", nelle pertinenze idrauliche dei medesimi Fossi. - Località il Piano - Comune di Rio (LI). Proponente: Provincia di Livorno.</p>	154
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 1 febbraio 2023, n. 1549 - certificato il 1 febbraio 2023 R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015. Pratica SiDIT n. 3001-2021. Procedimento di concessione di area demaniale con contestuale autorizzazione idraulica per la realizzazione di opera di difesa idraulica in sponda sinistra del Fosso delle Fornacelle in località Fornacelle nel Comune di Rio (LI).</p>	165
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 1 febbraio 2023, n. 1551 - certificato il 1 febbraio 2023 Pratica SIDIT 2101/2018 - Procedimento 145/2020 (codici lo- cali PI680-PI3373) GCVI - Acque. Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Santa Croce Sul- l'Arno (PI). Richiedente Conceria Nuova Impala S.r.l.</p>	178
<p>.....</p>	
<p>DECRETO 1 febbraio 2023, n. 1555 - certificato il 1 febbraio 2023 Pratica SIDIT n. 4187/2021. GCVI-Acque. Concessione di de- rivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Co- mune di Santa Croce sull'Arno (PI).</p>	185
<p>.....</p>	
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	

<p>DECRETO 1 febbraio 2023, n. 1564 - certificato il 1 febbraio 2023 RD 523/1904-LR 80/2015. Cambio della titolarità della concessione rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 16067 del 10/08/2022. Pratica SiDIT 18551/2019.</p> <p>.....</p>	191
<p>DECRETO 1 febbraio 2023, n. 1569 - certificato il 1 febbraio 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Sugana, in loc. Cerbaia del Comune di San Casciano in Val di Pesa per risanamento condotta idrica esistente DN 150. Prat. SiDIT 14655/2019.</p> <p>.....</p>	195
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore</p>	
<p>DECRETO 1 febbraio 2023, n. 1588 - certificato il 1 febbraio 2023 Pratica SIDIT 3694/2022 (codice locale PI700).- GCVI- Rinnovo e cambio titolarità della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Santa Croce Sull'Arno (PI). Richiedente CONCERIA NUTI IVO SPA.</p> <p>.....</p>	200
<p>Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore</p>	
<p>DECRETO 1 febbraio 2023, n. 1612 - certificato il 2 febbraio 2023 RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Guardiania, loc. Calcinaia nel Comune di Lastra a Signa per la realizzazione manufatto di scarico acque reflue e meteoriche. Pratica SiDIT 5069/2022.</p> <p>.....</p>	205
<p>DECRETO 1 febbraio 2023, n. 1637 - certificato il 2 febbraio 2023 T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso agricolo - prelievo ubicato nel comune di San Gimignano (SI), N.C.T. foglio n. 123 particella n.25 - Pratica - SIDIT Pratica n. 974/2022 Proc.n.1768/2022.</p> <p>.....</p>	211
<p>DECRETO 1 febbraio 2023, n. 1644 - certificato il 2 febbraio 2023 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso della Centena AV17203 e affluente Fosso della Centena AV17223 nel Comune di Monterchi per l'esecuzione di impianti in fibra ottica in attraversamento corsi d'acqua. Pratica SiDIT 5319/2022.</p> <p>.....</p>	215
<p>DECRETO 1 febbraio 2023, n. 1670 - certificato il 2 febbraio 2023 RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV34421 - fosso tombato, Lungarno Benvenuto Cellini, dalla rotatoria di Piazza F. Ferrucci sino all'incrocio con Via della Fornace in Comune di Firenze per attraversamento e spostamento condotta idrica. Pratica SiDIT 103/2023.</p> <p>.....</p>	221

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 2 febbraio 2023, n. 1698 - certificato il 2 febbraio 2023

R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021. Pratica idraulica n. 3584 - Pratica SIDIT n. 345/2023. Concessione demaniale tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021 per la regolarizzazione di undici scarichi di acque reflue con recapito in corsi d'acqua del Reticolo Idrografico siti nel Comune di Mulazzo (MS).

227

DECRETO 23 gennaio 2023, n. 1699 - certificato il 2 febbraio 2023

R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 3540 - Pratica SIDIT n. 362/2023. Concessione demaniale tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021 per la regolarizzazione di Richiesta di concessione idraulica relativa alla regolarizzazione di scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico, siti nei Comuni di Camporgiano e di Piazza al Serchio (LU).

233

DECRETO 2 febbraio 2023, n. 1700 - certificato il 2 febbraio 2023

R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 3186 - pratica SIDIT n. 7/2023. Concessione idraulica per le opere di difesa idraulica in alveo a protezione di metanodotto esistente, ripristino di guado in pietra di tratto del corso d'acqua identificato con il Cod. TN29052 ed autorizzazione idraulica per le opere di difesa idraulica nella fascia di rispetto di tratto del corso d'acqua (TN29052) in Loc. Piano della Rocca nel Comune di Borgo a Mozzano (LU).

239

DECRETO 2 febbraio 2023, n. 1702 - certificato il 2 febbraio 2023

R.D. 523/1904, L.37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n.3511, SIDIT n.201/2023. Concessione di aree demaniali di pertinenza del fosso del Moretto, in località Ravaccione Polvacchio, nel comune di Carrara (MS), occupate da attraversamenti stradali.

247

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 1 febbraio 2023, n. 1711 - certificato il 2 febbraio 2023

Pratica SIDIT n.112504/2020 (ex 25475/2016) - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.253 del 24/01/2007, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Loc. Rugginosa ad uso beni e servizi.

254

SEZIONE

I



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1232 - Data adozione: 26/01/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n. 962/2022. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Campo nell'Elba (LI). Pozzi n. 1190 e 1196.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001569

IL DIRIGENTE

Vista la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;

Visto il T.U. il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.R. 18/12/1999 N. 238;

Visto l’art.9 del D.Lgs. 12/07/1993 n.275, ‘Riordino in materia di concessione di acque pubbliche’;

Visto il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;

Vista la L.R. 02/12/1994 n.92;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

Vista la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all’individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d’uso in riferimento all’obiettivo di equilibrio del bilancio idrico”, con la quale si definiscono tra l’altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l’utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Visti i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;

Vista la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;

Vista la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;

Vista la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

Vista la D.G.R 815 del 01/08/2016, ‘Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua). Approvazione definitiva’;

Visto il Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 del 16/08/2016 recante ‘Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015’, così come modificato dalla D.G.R n. 830 del 31/07/2017;

Vista la D.G.R n. 830 del 31/07/2017, ‘Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori

per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015';

Vista la D.G.R. n. 889 del 07/08/2017 'Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche' e il DGR 1219 del 02/11/2022;

Vista la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/02/2018;

Vista l'istanza acquisita al protocollo con n. 0078774 in data 28/02/2022 dalla società "Camping Ville degli Ulivi S.r.l." con sede legale in località Campano n. 4, Tuoro sul Trasimeno (PG), C.F.: 04811870585, con la quale viene chiesta la concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea nel territorio del Comune Campo nell'Elba (LI), ad uso civile e potabile;

Visto che l'emungimento interessa due pozzi esistenti, individuati al catasto delle acque pubbliche di questo Ufficio con identificativo 1190 e 1196, ubicati nel territorio del Comune di Campo nell'Elba (LI), in località La Foce, su terreni di proprietà del richiedente contraddistinti al N.C.T. di detto Comune al Foglio n. 19, rispettivamente particella n. 604 e 710;

Considerato che il volume annuale richiesto è di 4.737 (quattromilasettecentotrentasette) metri cubi, la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 2,5 (due virgola cinque) litri al secondo; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,15 (zero virgola quindici) l/s medi annui.

Considerato che l'acqua così prelevata viene concessa esclusivamente ad uso civile, per gli usi civili del camping (riempimento piscina, lavaggio strutture, innaffiamento del verde) e potabile per soddisfare il fabbisogno potabile del camping in aggiunta al quantitativo di risorsa massimo fornito dal gestore del servizio idrico;

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Visto il disciplinare n. 55/2022, denominato Allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 17/01/2023 dal Sig. Posta Antonio, in qualità di legale rappresentante, allegato al presente atto, e che ne fa parte integrante;

Considerato che il richiedente ha corrisposto gli importi dei seguenti pagamenti:

- canone per l'anno 2022 pari a € 92,55
- spese d'istruttoria pari a € 300,00
- deposito cauzionale pari a € 309,57
- bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R. 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT70J076010280000011899580 versato in data 26/09/2022;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla società "Camping Ville degli Ulivi S.r.l." con sede legale in località Campano n. 4 – Tuoro sul Trasimeno (PG), C.F.: 04811870585, la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante due pozzi esistenti (risorse idriche n. 1190 e 1196) ubicati nel territorio del Comune di Campo nell'Elba (LI), in località La Foce, su terreni di proprietà del richiedente contraddistinti al N.C.T. di detto Comune al Foglio n. 19, rispettivamente particella n. 604 e 710, ad uso civile e potabile;
2. il volume annuale richiesto è di 4.737 (quattromilasettecentotrentasette) metri cubi, la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 2,5 (due virgola cinque) litri al secondo; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,15 (zero virgola quindici) l/s medi annui.
3. il periodo di utilizzo dell'acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) dalla data del presente atto;
4. l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, denominato Allegato A, allegato al presente atto e che ne fa parte integrante, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 e firmato digitalmente dal richiedente in data 17/01/2023;
5. per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso la sede legale;
6. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria pari a € 300,00 come segue:
 - per mezzo di bonifico bancario dell'importo di € 200,00 versato su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT89O0760102800001031575820 in data 24/02/2022;
 - per mezzo di bonifico bancario dell'importo di € 100,00 versato su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT89O0760102800001031575820 in data 26/09/2022;
7. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del deposito cauzionale pari a € 309,57 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018 in data 26/09/2022;
8. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del canone per l'annualità 2022 pari a € 92,55 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT41X0760102800001031581018 in data 26/09/2022;
9. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento del bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R. 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT70J0760102800000011899580 versato in data 26/09/2022;
10. la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a

carico del Concessionario;

11. L'utilizzazione di acque destinate al consumo umano è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dalla normativa vigente. Il concessionario è responsabile per il rispetto di tali norme, con particolare riferimento al giudizio di idoneità all'uso potabile, reso dalla competente Autorità sanitaria ai sensi del d.lgs. n. 31/2001.

12. di trasmettere il presente atto al richiedente e al Comune di Campo nell'Elba.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

99735ef42a08f3d68d5be79a2b2e17b297823238a0be432311e75ada9b2d8f51



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1240 - Data adozione: 26/01/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - voltura della concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo ad uso civile, nel Comune di Pietrasanta (LU) fraz. Strettoia, prat. Sidit n. 3575/2019.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001352

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021 e n. 1219 del 02/11/2022;

Vista l’istanza in bollo da Euro 16,00 (identificativo: 01210005130038 del 25/11/2022), acquisita al protocollo in data 19/12/2022 con il n. 0491191, presentata da Sigg.ri. Adelheid Bauer, Elena Falconi e Alessandro Falconi, i dati identificativi sono indicati nell’All. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale viene chiesta la voltura della concessione di derivazione acqua sotterranea nel Comune di Pietrasanta (LU) fraz. Strettoia, di cui al decreto dirigenziale n. 428 del 17/01/2020 (pratica Sidit n. 3575/2019);

Visto il decreto dirigenziale n. 428 del 17/01/2020 di utilizzazione di acqua pubblica derivata dal sottosuolo mediante un pozzo nella fraz. Strettoia del Comune di Pietrasanta (LU) FG 53 Mappale 868, ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di

approvazione del decreto stesso, per la portata di acqua massima in misura non superiore a 1,39 l/s, per tutto l'anno, per un volume non eccedente 5.760,0 mc ed una portata media di concessione su cui calcolare il canone di 0,183 l/s (prat. Sidit n. 3575/2019); è stato altresì approvato il disciplinare sottoscritto in data 09/01/2020;

Vista la relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della pratica Sidit n. 3575/2019, nella quale si attesta che nulla osta alla voltura della concessione e che, in considerazione dei consumi inviati annualmente, è possibile concedere la riduzione della portata di acqua da 5.760,0 mc a 1.000,0 mc (medi l/s 0,032);

Dato atto che in data 25/11/2022 è stato effettuato il versamento relativo alle spese di istruttoria pari ad Euro 75,00 sul conto corrente postale IT89O0760102800001031575820;

Ritenuto di accogliere la domanda presentata in data 19/12/2022 prot. n. 0491191, sopra descritta e di concedere ai Sigg.ri Adelheid Bauer, Elena Falconi e Alessandro Falconi, la voltura della concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo, per una portata media di 0,032 l/s pari a 1.000,0 mc/a, ad uso civile, nel Comune di Pietrasanta (LU) fraz. Strettoia, FG 53 Mappale 868, di cui al decreto dirigenziale n. 428 del 17/01/2020, prat. Sidit n. 3575/2019;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di volturare ai Sigg.ri Adelheid Bauer, Elena Falconi e Alessandro Falconi, i dati identificativi sono indicati nell'All. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo, per una portata media di 0,032 l/s pari a 1.000,0 mc/a, nel Comune di Pietrasanta (LU) fraz. Strettoia, FG 53 Mappale 868, ad uso civile, di cui al decreto dirigenziale n. 428 del 17/01/2020, accogliendo quindi l'istanza del 19/12/2022 prot. n. 0491191, prat. Sidit n. 3575/2019;
2. di dare atto che in data 25/11/2022 è stato effettuato il versamento relativo alle spese di istruttoria pari ad Euro 75,00 sul conto corrente postale IT89O0760102800001031575820;
3. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Pietrasanta (LU);
4. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
5. di trasmettere il presente atto al richiedente;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1 dati identificativi
af3d23d9c35d0f543ddf07d7cba698856d514d5bd35cc4496bee4fa89d019c06



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1243 - Data adozione: 26/01/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n. 108891/2020 (Fasc. 25400) Proc. n. 3878/22. T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento n.61/R/2016. Rinnovo con variante non sostanziale e voltura della concessione di derivazione di acqua pubblica (Pratica PC 9/2006) dal Torrente Fossa in loc. Versegge - Fraz. Braccagni nel Comune di Grosseto, per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001514

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015, al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. n.122 del 23/02/2016 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 938 del 13/09/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque per l'annualità 2021”, Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n.19 del 16/04/2019;
- la Delibera n. 1554 del 27/12/2022;
- la L.R. n. 45 del 29.12.2022 “Legge di stabilità per l'anno 2023”;

VISTO l’atto rilasciato dalla Provincia di Grosseto, con Determinazione Dirigenziale n. 3037 del 26/08/2008, alla Sig.ra Lozzi Giuseppa (come identificata nell’allegato A, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), per derivare acqua pubblica dal Torrente Fossa in loc. Versegge nel Comune di Grosseto, per una portata massima di 10,00 l/s ed una durata di anni 7 decorrenti dal 26/08/2008 (Pratica PC 009/2006);

VISTA l’istanza, acquisita al protocollo della Provincia di Grosseto n. 154410 del 18/09/2015 presentata dal Sig. Bindi Marcello (come identificato nell’allegato A, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), con la quale viene chiesto il rinnovo con voltura della concessione per derivare acqua pubblica dal Torrente Fossa in loc. Versegge nel Comune di Grosseto, per uso agricolo (Pratica n. 25400/2015);

VISTA la richiesta, acquisita al protocollo della Regione Toscana, n. 210114 del 20/05/2022, con la quale il Sig. Schiatti Riccardo Roberto in qualità di Amministratore Delegato della ditta ArteOlio Società Agricola s.r.l. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) chiede di subentrare nel procedimento, in itinere, di rinnovo con voltura della concessione, in qualità di attuale proprietario dei terreni a seguito di compravendita, e di variarla in maniera non sostanziale (variazione area da irrigare) con riduzione del volume di prelievo - Pratica SIDIT n. 108891/2020 (Fasc. 25400) Proc. n. 3878/22;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, firmato dal Sig. Schiatti Riccardo Roberto in qualità di Amministratore Delegato della ditta ArteOlio Società Agricola s.r.l. in data 19/01/2023, allegato al presente atto sotto la lettera B e che ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

VISTO il parere della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Settore Attività Faunistica Venatoria, Pesca dilettantistica e Pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione locale della pesca (FLAGS) della Regione Toscana - Sede di Grosseto;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo verrà effettuato tramite una pompa mobile da posizionare sulla sponda del corso d'acqua denominato Torrente Fossa in loc. Versegge - Fraz. Braccagni nel Comune di Grosseto (Coordinate Est 1670407 - Nord 4751832 – Gauss-Boaga), alla quale verrà collegata una tubazione per portare l'acqua emunta al terreno da irrigare;
- il Sig. Bindi Marcello ha richiesto di derivare una portata di acqua massima pari a 10,00 (diecivirgolazero) litri al secondo, una portata media annua di concessione pari a 1,15 (unovirgolaquindici) litri al secondo, per un volume annuo di 36.276,00 (trentaseimiladuecentosettantaseivirgolazero) metri cubi, per coltivazione di mais o pomodoro;
- la ditta ArteOlio Società Agricola s.r.l. in fase di subentro ha chiesto di derivare una portata di acqua massima pari a 10,00 (diecivirgolazero) litri al secondo, una portata media annua di concessione pari a 0,80 (zerovirgolaottanta) litri al secondo, per un volume annuo di 25.374,50 (venticinquemilatrecentosettantaquattrovirgolacinquanta) metri cubi, per irrigare un terreno adibito ad oliveto super intensivo;
- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, con il supporto degli Uffici competenti in materia si esclude l'istanza dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo dell'istanza di rinnovo con voltura e della successiva richiesta di subentro con variante non sostanziale della concessione;

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che la richiesta di volume della ditta subentrante è inferiore a quanto richiesto in fase iniziale dal Sig. Bindi Marcello;
- che a seguito dell'esperita istruttoria sono emersi elementi che hanno comportato una riduzione del prelievo in termini di portata massima;
- l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta ArteOlio Società Agricola s.r.l. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), il rinnovo con variante non sostanziale (variazione area da irrigare) e voltura nella Concessione Demaniale Idrica per derivare acqua pubblica dal Torrente Fossa in loc. Versegge -

Fraz. Braccagni nel Comune di Grosseto (Coordinate Est 1670407 - Nord 4751832 – Gauss-Boaga) - Pratica SIDIT n. 108891/2020 (Fasc. 25400) Proc. n. 3878/22;

2. di concedere il prelievo per una portata massima di 8,00 (ottovirgolazero) litri al secondo, una portata media annua di 0,80 (zerovirgolaottanta) litri al secondo, per un volume massimo di 25.374,50 (venticinquemilatrecentosettantaquattrovirgolacinquanta) metri cubi/anno, per uso agricolo;
3. di approvare il progetto delle opere di derivazione, come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.;
4. di approvare il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la presente concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Sig. Schiatti Riccardo Roberto in qualità di Amministratore Delegato della ditta ArteOlio Società Agricola s.r.l. in data 19/01/2023 (come previsto dall'art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.), allegato al presente atto sotto la lettera B e che ne fa parte integrante e sostanziale;
5. di stabilire che la concessione è accordata dal 26/08/2015, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione, per la durata di anni 5 (cinque) successivi e continui decorrenti dalla data del Decreto di rinnovo con variante non sostanziale e voltura della concessione;
6. che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e le utenze si trasferiscono, in ogni caso da un titolare all'altro, con l'onere dei canoni e sovracanoni rimasti eventualmente insoluti;
7. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e dovrà avvenire secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera B e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dall'Amministratore Delegato ditta ArteOlio Società Agricola s.r.l, in data 19/01/2023;
8. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
9. che la presente concessione non costituisce titolo idoneo a consentire l'accesso e l'occupazione o l'uso della proprietà di terzi per la costruzione delle opere di presa, adduzione e distribuzione e per l'esercizio della derivazione;
10. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A

DATI PERSONALI

503b199cc28befba325d8fa582257d3a48b77104a78330c7843f1ce3673e8a6c

B

DISCIPLINARE

9eeb9855baeb4c03e95aa80e5bd4ca00e0162b79b967de5629409c8d49d63a02



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1280 - Data adozione: 26/01/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, L.R. 80/2015, L.R. 41/2018. Pratica idraulica n. 3087, pratica Sidit n.260/2023. Concessione di un'area demaniale di pertinenza di un corso d'acqua privo di denominazione (codice TN307), occupata dal ponte della S.S.62 della Cisa, al KM 52+100, in località Il Corno, nel comune di Pontremoli (MS) e autorizzazione idraulica per realizzare alcuni interventi di manutenzione straordinaria.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001362

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

RICHIAMATO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/6 0/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre

2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 1219/2022 Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80;

VISTA la D.G.R.T. 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l' istanza di concessione inviata dall'Ing. Enrico Galigani per conto di ANAS S.p.A.– Struttuta Territoriale Toscana, di seguito denominata “concessionario”, con sede a Firenze in Viale dei Mille, 36, C.F. 80208450587, acquisita agli atti di questo Settore con protocollo n°0064178 del 17/02/2022, perfezionata con pec del 08.04.2022 (prot. n. 0148403) e del 05.07.2022 (prot n. 0269933) con la quale sono stati trasmessi i seguenti elaborati tecnici:
relazione idrologica ed idraulica, comprensiva di estratti vari d'inquadramento, documentazione fotografica, planimetria, sezioni e verifiche idrauliche, tavola grafica (cantierizzazione con planimetrie e sezioni);

DATO ATTO che ANAS S.p.a. ha corrisposto le indennità di occupazione pregresse, determinate in base all'allegato A alla delibera regionale di Giunta n.888/2017, richieste con PEC n. 167235 del 22/04/2022 (pratiche 3085-3086-3087-3088) e le cui ricevute di pagamento sono state acquisite al protocollo n. 444154 del 18/11/2022, per i seguenti importi:

- € 2.894,26 di indennità di occupazione delle aree con quattro attraversamenti lungo la SS62 (pratiche 3085-3086-3087-3088) per i cinque anni pregressi (dal 2017 al 2021) alla data dell'accertamento dell'occupazione;
- € 289,11 di imposta regionale per l'anno 2021(pratiche 3085-3086-3087-3088);

PRESO ATTO che ANAS S.p.a. ha corrisposto il canone demaniale e la relativa imposta regionale per l'anno 2022, determinati in base all'allegato A alla delibera regionale di Giunta n.888/2017, richiesti con PEC del 01/12/2022 (prot. 0467778) e le cui ricevute di pagamento sono state acquisite al protocollo con n. 0034604 il 20.01.2023, per i seguenti importi:

- € 154,22 di canone per l'anno 2022,
- € 77,11 di imposta regionale per l'anno 2022,

PRESO ATTO che ANAS S.p.a. in data 16.01.2023 ha versato, mediante versamento sul c/c n. 1031581018, € 154,22 di cauzione, al fine di garantire la Regione Toscana in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate;

PRESO ATTO che ANAS S.p.a. ha corrisposto l'imposta di bollo per il presente decreto, con marca da bollo da €16,00 che presenta l'id.n.01210430150785 e la data del 16.01.2023;

PRESO ATTO che l'istanza è stata inoltrata per il rilascio della concessione dell'area demaniale di pertinenza del corso d'acqua privo di denominazione individuato nel Reticolo idrografico regionale, di cui alla L.R. 79/2012, con il codice TN307, affluente del canale Della Lonzola, occupata da un ponte lungo la S:S 62 "Della Cisa", al Km 52+100, in località Il Corno nel Comune di Pontremoli (MS) e per il quale è chiesta anche l'autorizzazione idraulica per realizzare i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:

-risanamenti corticali del calcestruzzo dello sbalzo, ripristino della muratura delle spalle, dei muri andatori e dell'impalcato;

PRESO ATTO che il progetto prevede inoltre la sostituzione dei dispositivi di ritenuta laterali e la realizzazione delle opere ad essi correlati, oltre che al rifacimento dell'intero pacchetto di pavimentazione del piano viabile.

PRESO ATTO che, per eseguire i risanamenti della muratura interna alla sezione scatolare, date le ridotte dimensioni interne della sezione dell'attraversamento, invece dell'utilizzo di ponteggi sospesi, è previsto l'utilizzo di un trabattello di altezza ridotta;

VALUTATO con esito positivo che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento 42/R/2018, così come dichiarato anche dal progettista:

- a) l'intervento proposto non produce alterazione del buon regime delle acque;
- b) l'intervento proposto non costituisce incremento di interferenza con le esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua rispetto e, al momento, è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- c) l'intervento proposto non incrementa le interferenze con la stabilità del fondo e delle sponde;
- d) l'intervento proposto non costituisce aggravio del rischio in altre aree;
- e) l'intervento proposto non costituisce aggravio del rischio per le persone e per l'area stessa;

CONSIDERATO che il tecnico progettista ha attestato le condizioni di compatibilità idraulica dell'uso richiesto dell'area del demanio idrico, di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica idraulica è stato assegnato il n. 3087, pratica SIDIT n. 260/2023;

DATO ATTO che la concessione può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento, sono agli atti del Settore;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 19 anni, a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI TECNICHE

- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno a partire dalla data del presente decreto;
- l'autorizzazione idraulica per realizzare i lavori avrà la durata di 3 anni, a partire alla data del presente decreto;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli. E' fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione delle piene del TN307 ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona Lunigiana (zona di allerta di riferimento per il Comune di Pontremoli come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);
- lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute all'art 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n°7 e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- dovranno essere utilizzati preferibilmente mezzi d'opera leggeri;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presentati.

il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell' area demaniale in concessione, oltretutto dell' opera realizzata, mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità dell'opera, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione dell'opera stessa e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

DATO ATTO che per gli eventuali lavori manutentivi futuri, ANAS S.p.A. dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo che dovrà essere corrisposto annualmente dalla società concessionaria per l'attraversamento, in base all'allegato A della deliberazione regionale 1555/2022, è stabilito in € 161,60;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare a ANAS S.p.A.– Struttura Territoriale Toscana, con sede a Firenze in Viale dei Mille, 36, C.F. 80208450587, la concessione idraulica dell'area demaniale di pertinenza del corso d'acqua, privo di denominazione, individuato nel Reticolo idrografico regionale, di cui alla L.R. 79/2012, con il codice TN307, occupata da un ponte lungo la S.S. 62 della Cisa, al Km 52+100, in località Il Corno, nel Comune di Pontremoli (MS);

2 di stabilire in 19 anni la durata della presente concessione, a decorrere dalla data del presente decreto; superati tali termini, ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori

comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;

3. di rilasciare l'autorizzazione idraulica, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della legge regionale 24 luglio 2018, n°41, per realizzare degli interventi di manutenzione straordinaria, meglio descritti nella relazione, agli atti d'ufficio, firmata dall'ing. Enrico Galigani e protocollata da questo Ente il 08/04/2022 con n. 0148403;

4. di stabilire che i lavori, di cui alla presente autorizzazione, dovranno iniziare entro 1 anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità 3 anni, dalla data del presente atto e che superati tali termini, ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente

5. di dare atto che la concessione di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. di dare atto che il canone che ANAS S.p.A. dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, per l'occupazione dell' area oggetto della presente concessione, è di € 161,60, come stabilito dall'allegato A della deliberazione regionale 1555/2022;

7. di notificare per pec il presente atto ad ANAS S.p.A e all'ing. Enrico Galigani, tecnico incaricato dalla società;

8. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1324 - Data adozione: 27/01/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 e R.D. n. 523/1904 - rinnovo della concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS) loc. Torano, ad uso produzione di beni e servizi, (prat. SIDIT n. 408646/2020 C.L. n. PC 644/23-98) e concessione occupazione di area demaniale (parallelismo).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001560

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il R.D. n. 523/1904;
- la L. 37/1994;
- la L.R. 41/2018;
- la L.R. 79/2012;
- la DCRT n. 101 del 21/12/2016 – modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012 e succ. Aggiornamento tecnico di cui alla DGRT n. 899 del 06/08/2018;

- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 888 del 07/08/2017;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60/R del 12/08/2016, pubblicato sul BURT n. 36 del 17/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 45/R del 11/08/2017;

Vista l'istanza in bollo acquisita al protocollo in data 26/05/2022 con il n. 217717, presentata da Bettogli Marmi s.r.l., C.F.: 00278250451, con sede legale a Carrara (MS) fraz. Avenza viale Turigliano n. 13/C, , con la quale è stato chiesto il rinnovo della concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS) loc. Torano, ad uso produzione di beni e servizi (pratica n. PC 644/23-98);

Vista la determinazione dirigenziale della Provincia di Massa Carrara n. 846 del 17/03/2010 di concessione a Bettogli Marmi s.r.l., C.F.: 00278250451, per derivare moduli 0,01 (1,0 l/s) dalla falda sotterranea del bacino del Torrente Carrione nel Comune di Carrara (MS) loc. Torano, fino alla scadenza del 30/12/2022, approvando lo schema di disciplinare (pratica n. PC 644/23-98);

Considerato che la concessione comprende anche la concessione per occupazione di area demaniale in quanto la tubazione che porta l'acqua ai punti di utilizzo cava, per un tratto scorre in adiacenza al Fosso Grande, corso d'acqua identificato nel Reticolo Idrografico regionale di cui alla L.R. 79/2012;

Vista relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative per la Difesa del Suolo (pratica idraulica n. 3457);

Dato atto che la Società ha versato in data 26/05/2022 le spese di istruttoria pari ad Euro 100,00, codice IBAN IT89O0760102800001031575820; in data 25/10/2022 ha versato il deposito cauzionale (acque) di Euro 2.700,00 (IBAN IT41X0760102800001031581018) ed in canoni aree anni 2017/2022 + imposta del 50% + interessi + la cauzione di Euro 270,00, per complessivi Euro 2.169,48 (IBAN IT41X0760102800001031581018);

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 408646/2020 C.L. n. PC 644/23-98;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a Bettogli Marmi s.r.l., C.F.: 00278250451, con sede legale a Carrara (MS) fraz. Avenza viale Turigliano n. 13/C, il rinnovo della concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS) loc. Torano, FG 26 Mappale 198, ad uso produzione di beni e servizi, per ulteriori anni 15 (quindici) a far data dal 31/12/2022 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), per 365 giorni l'anno, per una portata di acqua massima in misura non superiore a 2,0 l/s, un volume annuo non eccedente i 31.563,0 mc e una portata media di 1,0 l/s (prat. SIDIT n. 408646/2020 C.L. n. PC 644/23-98) e concedere altresì l'occupazione di area demaniale individuata nel FG 26 del Comune di Carrara (MS) nel terreno appartenente all'alveo del Fosso Grande, per la collocazione della tubazione che porta l'acqua ai punti di utilizzo in cava, che scorre per un tratto in adiacenza al corso d'acqua (parallelismo);

Preso atto che il legale rappresentate di Bettogli Marmi s.r.l., ha sottoscritto in data 12/01/2023 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di utilizzo acque pubbliche e di occupazione aree demaniali;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 12/01/2023, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di

esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che il Concessionario debba versare i canoni anno 2023 per lo sfruttamento di acqua pubblica e per l'occupazione di area demaniale, i cui importi saranno comunicati dal Servizio Politiche Fiscali e Riscossione, entro la scadenza annuale del 31/12/2023;

Dato atto nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 2.970,00 versato a favore della Provincia di Massa Carrara (bollettini postali n. VCYL 0631 del 09/07/2010 di Euro 1.931,00 e n. VCYL 106 del 27/04/2011 di Euro 1.039,00);

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere a: Bettogli Marmi s.r.l., C.F.: 00278250451, con sede legale a Carrara (MS) fraz. Avenza viale Turigliano n. 13/C, il rinnovo della concessione di derivazione acqua sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Carrara (MS) loc. Torano, FG 26 Mappale 198, ad uso produzione di beni e servizi, per ulteriori anni 15 (quindici) a far data dal 31/12/2022 (giorno immediatamente successivo alla data di scadenza della concessione originaria), per 365 giorni l'anno, per una portata di acqua massima in misura non superiore a 2,0 l/s, un volume annuo non eccedente i 31.563,0 mc e una portata media di 1,0 l/s (prat. SIDIT n. 408646/2020 C.L. n. PC 644/23-98) e concedere altresì l'occupazione di area demaniale individuata nel FG 26 del Comune di Carrara (MS) nel terreno appartenente all'alveo del Fosso Grande, per la collocazione della tubazione che porta l'acqua ai punti di utilizzo in cava, che scorre per un tratto in adiacenza al corso d'acqua (parallelismo);
2. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 12/01/2023, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione di utilizzo acque pubbliche e di occupazione aree demaniali ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 6° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che il Concessionario deve versare i canoni anno 2023 per lo sfruttamento di acqua pubblica e per l'occupazione di area demaniale, i cui importi saranno comunicati dal Servizio Politiche Fiscali e Riscossione, entro la scadenza annuale del 31/12/2023;
5. Ritenuto di concedere il nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Euro 2.970,00 versato a favore della Provincia di Massa Carrara (bollettini postali n. VCYL 0631 del 09/07/2010 di Euro 1.931,00 e n. VCYL 106 del 27/04/2011 di Euro 1.039,00);
6. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Carrara (MS);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

8. di trasmettere il presente atto al richiedente;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare
e23c649464103a656fad494b92259ebe202a368e30bda6b5041d1d56fe23171d



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1325 - Data adozione: 27/01/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione di derivazione acqua mediante un pozzo nel Comune di Aulla (MS) loc. Pallerone, ad uso civile (prat. SIDIT n. 4680/2021 C.L. n. PC 1470/9-31).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001584

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022”;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza presentata dal legale rappresentante di Cemenbit s.r.l., C.F.: 01229510464, via Aurelia km 373 loc. Porta Comune di Pietrasanta (LU), protocollata il 27/10/2021 n. 417723, intesa ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione acqua sotterranea per uso civile, nel Comune di Aulla (MS) loc. Pallerone, FG 24 Mappale 1777;

Visto il decreto dirigenziale n. 80 del 10/01/2022 con il quale Cemenbit s.r.l. è stata autorizzata ad eseguire i lavori di ricerca di acque sotterranee su terreni in disponibilità posti in Loc Pallerone nel Comune di Aulla (MS) contraddistinti al NCT di detto Comune al Foglio 24 Mappale 1777, sulla base del piano di massima a firma Geol. Andrea Piccinini;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che le spese di istruttoria di complessivi Euro 300,00 sono state versate con bonifico (IBAN IT8900760102800001031575820) in data 26/10/2021 (Euro 200,00) e in data 03/11/2021 (Euro 100,00); in data 16/01/2023 (IBAN IT41X0760102800001031581018), sono stati effettuati i versamenti relativi: al canone anno 2023 (rateo) pari ad Euro 299,24, al deposito cauzionale di Euro 326,44 e al contributo idrografico di Euro 40,00;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Massa, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 4680/2021 C.L. n. PC 1470/9-31;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a Cemenbit s.r.l., C.F.: 01229510464, via Aurelia km 373 loc. Porta Comune di Pietrasanta (LU), lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo (la cui ricerca è stata precedentemente autorizzata con decreto dirigenziale n. 80 del 10/01/2022), nel Comune di Aulla (MS) loc. Pallerone, FG 24 Mappale 1777, ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 giorni/anno; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,23 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 12.000,0 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,38 l/s (prat. SIDIT n. 4680/2021 C.L. n. PC 1470/9-31);

Preso atto che il legale rappresentate di Cemenbit s.r.l., ha sottoscritto in data 17/01/2023 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 17/01/2023, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che è dovuto il canone annuale per lo sfruttamento di acqua pubblica come specificato all'art. 8 del disciplinare;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere a Cemenbit s.r.l., C.F.: 01229510464, via Aurelia km 373 loc. Porta Comune di Pietrasanta (LU), lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo (la cui ricerca è stata precedentemente autorizzata con decreto dirigenziale n. 80 del 10/01/2022), nel Comune di Aulla (MS) loc. Pallerone, FG 24 Mappale 1777, ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 giorni/anno; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di

acqua massima è fissata in misura non superiore a 1,23 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 12.000,0 mc, la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,38 l/s (prat. SIDIT n. 4680/2021 C.L. n. PC 1470/9-31);

2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di Cemenbit s.r.l. in data 17/01/2023, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 5° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che è dovuto il canone annuale per lo sfruttamento di acqua pubblica come specificato all'art. 8 del disciplinare;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Aulla (MS);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

586de803e2dde5ad2b96fca4ee8fbefe67421d30f272cb8256f845590821391d



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1327 - Data adozione: 27/01/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - concessione di derivazione acqua mediante pozzo nel Comune di Lucca Piazza Napoleone ad uso civile (prat. SIDIT n. 194012/2020 C.L. n. 5361).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001688

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

Vista l’istanza protocollata dalla Provincia di Lucca il 14/02/2008 n. 438062, presentata da S.P.S. di Paoli Sonatori & C., C.F: 01792790469, con sede a Lucca Piazza Napoleone n. 16, con la quale veniva chiesta la concessione di emungimento acqua mediante un pozzo a Lucca Piazza Napoleone ad uso impianto di condizionamento;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che:

- in data 18/01/2022 è stato effettuato il versamento di Euro 40,00 per il contributo idrografico (codice IBAN IT41X0760102800001031581018);
- in data 18/01/2022 è stato effettuato il versamento di Euro 634,50 per il contributo idrografico (codice IBAN IT41X0760102800001031581018);
- in data 18/01/2022 è stato effettuato il versamento di complessivi Euro 3.402,50 per canoni pregressi anni 2016/2021 (codice IBAN IT41X0760102800001031581018);
- in data 18/01/2022 è stato effettuato il versamento di complessivi Euro 149,90 per le imposte anni 2016/2018 (codice IBAN IT41X0760102800001031581018);
- in data 12/01/2023 è stato effettuato il versamento del canone anno 2022 di Euro 680,09 (codice IBAN IT41X0760102800001031581018);

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della concessione, come risulta dalla relazione dell'Ufficio Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. SIDIT n. 194012/2020 C.L. n. 5361;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere a S.P.S. di Paoli Sonatori & C., C.F: 01792790469, con sede a Lucca Piazza Napoleone n. 16, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo nel Comune di Lucca Piazza Napoleone FG 197 Mappale 325 sub 2, ad uso civile (in particolare per il raffreddamento del condizionatore del locale pizzeria), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, restando sanato il periodo precedente dal 01/01/2008; i quantitativi del prelievo, consentito per 6 mesi (maggio/ottobre) di ogni anno, sono i seguenti: la portata di acqua massima istantanea è 4,2 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 1,95 l/s corrispondente a circa 61.495,0 mc/a (prat. SIDIT n. 194012/2020 C.L. n. 5361);

Preso atto che il legale rappresentate di S.P.S. di Paoli Sonatori & C., ha sottoscritto in data 12/01/2023 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 12/01/2023, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere a S.P.S. di Paoli Sonatori & C., C.F: 01792790469, con sede a Lucca Piazza Napoleone n. 16, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante un pozzo nel Comune di Lucca Piazza Napoleone FG 197 Mappale 325 sub 2, ad uso civile (in particolare per il raffreddamento del condizionatore del locale pizzeria), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, restando sanato il periodo precedente dal 01/01/2008; i quantitativi del prelievo, consentito per 6 mesi (maggio/ottobre) di ogni anno, sono i seguenti: la portata di acqua

massima istantanea è 4,2 l/s, la portata media su cui calcolare il canone è 1,95 l/s corrispondente a circa 61.495,0 mc/a (prat. SIDIT n. 194012/2020 C.L. n. 5361);

2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di S.P.S. di Paoli Sonatori & C. in data 12/01/2023, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che sono stati versati gli importi indicati al 4° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Lucca (LU);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di trasmettere il presente atto al richiedente;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

disciplinare

80cd017e81933dfd552aa626f79fd43d7f23ebb6919ffbe30e8e822069b1fd33



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1374 - Data adozione: 27/01/2023

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - variante sostanziale (aumento della portata) alla concessione di utilizzazione acqua pubblica derivata mediante due pozzi, ad uso civile, nella fraz. Arsina del Comune di Lucca (prat. SIDIT n. 73/2020).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001730

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022";

Vista l'istanza in bollo acquisita al protocollo in data 28/11/2022 con il n. 461151, presentata dal Sig. Robert Jan Alphons Marie Van Ogtrop, i cui dati identificativi sono indicati nell'All. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale è stata chiesta la variante sostanziale alla concessione di derivazione acqua sotterranea mediante due pozzi ad uso civile nella fraz. Di Arsina del Comune di Lucca, di cui al decreto dirigenziale n. 4291 del 11/03/2022 (pratica Sidit n. 73/2020);

Dato atto che in data 24/11/2022 sono state versate le spese di istruttoria di Euro 300,00, codice IBAN IT89O0760102800001031575820;

Visto il decreto dirigenziale n. 4291 del 11/03/2022 con il quale è stato concesso al Sig. Robert Jan Alphons Marie Van Ogtrop, lo sfruttamento di acqua pubblica derivata mediante due pozzi (la cui ricerca è stata precedentemente autorizzata con decreto dirigenziale n. 3144 del 04/03/2020) nella fraz. Arsina del Comune di Lucca, FG 54 Mappale 144 (pozzo n. 1) e FG 54 Mappale 557 (pozzo n. 2), ad uso civile, stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni, per tutti i giorni dell'anno, a decorrere dal 01/06/2021, per la portata di acqua massima in misura non superiore a 0,30 l/s, per la portata media di concessione su cui calcolare il canone di 0,1288 l/s, nel giorno solare non potrà essere prelevato un volume eccedente 25,00 mc, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 4.060,00 mc (prat. SIDIT n. 73/2020); è stato approvato il disciplinare sottoscritto dal Sig. Van Ogtrop il 02/03/2022;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di variante sostanziale;

Considerata altresì la conclusione dell'iter istruttorio, con esito favorevole, per il rilascio della variante sostanziale alla concessione, come risulta dalla relazione del Genio Civile Toscana Nord sede di Lucca, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della prat. Sidit n. 73/2020: trattasi di un aumento della portata di acqua ad uso civile, da 0,1288 l/s pari ad un volume annuo di 4.060,0 mc a 0,1744 l/s pari ad un volume annuo di 5.500,0 mc;

Ritenuto di concedere al Sig. Robert Jan Alphons Marie Van Ogtrop, la variante sostanziale (aumento della portata) alla concessione di utilizzazione acqua pubblica derivata mediante due pozzi, ad uso civile, nella fraz. Arsina del Comune di Lucca, FG 54 Mappale 144 (pozzo n. 1) e FG 54 Mappale 557 (pozzo n. 2), di cui al decreto dirigenziale n. 4291 del 11/03/2022 e al disciplinare sottoscritto il 02/03/2022; la portata media di acqua su cui calcolare il canone è l/s 0,1744 pari ad un volume annuo di 5.500,0 mc; la scadenza della concessione viene confermata al 31/05/2036 (prat. SIDIT n. 73/2020);

Dato atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti, il quale dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concedere al Sig. Robert Jan Alphons Marie Van Ogtrop, i cui dati identificativi sono indicati nell'All. 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, la variante sostanziale (aumento della portata) alla concessione di utilizzazione acqua pubblica derivata mediante due pozzi, ad uso civile, nella fraz. Arsina del Comune di Lucca, FG 54 Mappale 144 (pozzo n. 1) e FG 54 Mappale 557 (pozzo n. 2), di cui al decreto dirigenziale n. 4291 del 11/03/2022 e al disciplinare sottoscritto il 02/03/2022; la portata media di acqua su cui calcolare il canone è l/s 0,1744 pari ad un volume annuo di 5.500,0 mc; la scadenza della concessione viene confermata al 31/05/2036 (prat. SIDIT n. 73/2020);
2. di dare atto che in data 24/11/2022 sono state versate le spese di istruttoria di Euro 300,00, codice IBAN IT8900760102800001031575820;
3. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Lucca (LU);
4. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si

possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

5. di trasmettere il presente atto al richiedente;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

dati identificativi

06e4fba93be692b6ae47c37c540bb38bae08b95211401cecedef0e966f8ad67c



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1384 - Data adozione: 27/01/2023

Oggetto: Conclusione positiva della Conferenza di servizi ex art.14 c.2, legge n.241/1990, riguardante la variante sostanziale alla concessione di derivazione acqua dal Torrente Pedogna ad uso idroelettrico nel Comune di Pescaglia (LU) Loc. Villa a Roggio (pratica Sidit n. 181570/2020 C.L. n. 3235).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001639

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la Legge n. 241/1990; - il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- la L.R. n. 40/2009;
- la L.R. n. 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”;

VISTA l’istanza del 04/08/2022, prot. 0309548 trasmessa da Cave Pedogna SpA, CF 00217220466, con sede legale in Loc. Villa a Roggio Pescaglia (LU), intesa ad ottenere la variante sostanziale alla concessione di derivazione acqua dal Torrente Pedogna ad uso idroelettrico nel Comune di Pescaglia (LU) loc. Villa a Roggio, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 413 del 22/09/2008; la variante consiste nello spostamento dell’opera di presa sul Torrente Pedogna di circa 90,0 m a monte di quella in essere, in quanto a causa degli ultimi eventi alluvionali l’alveo, in corrispondenza dell’opera di presa autorizzata è di circa 80 – 90 cm più basso;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento effettuata con la pubblicazione dell’avviso della presentazione dell’istanza sul BURT n. 43 del 26/10/2022, all’albo pretorio del Comune di Pescaglia, nonché sul sito internet della Regione Toscana nella sezione <http://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche>;

VISTA la nota del GCTN prot. n. 0399200 del 19/10/2022 con cui è stata convocata la Conferenza di Servizi in modalità asincrona semplificata, invitando: Comune di Pescaglia, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Lucca e Massa Carrara, Istituto Geografico Militare Ufficio Affari Territoriali e Poligoni Sezione Demanio - Servitù Militari e Poligoni;

CONSIDERATO che il giorno 18/01/2023 era il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;

VISTI i seguenti pareri, allegati al presente decreto e parti integranti e sostanziali:

- assenso con prescrizioni dell’Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 0474737 del 07/12/2022), denominato All. A;
- assenso con prescrizioni dell’Istituto Geografico Militare (Prot. 0454011 del 23/11/2022), denominato All. B;

VISTO il verbale della locale visita di istruttoria che si è svolta il giorno 06/12/2022;

CONSIDERATO che i lavori della Conferenza devono concludersi non oltre novanta giorni in quanto sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, dalla data della prima riunione sopra indicata;

TENUTO CONTO delle motivazioni sopra succintamente richiamate;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) DI CONCLUDERE positivamente la Conferenza di servizi ex art.14 c.2, legge n.241/1990, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, riguardante la variante sostanziale alla concessione di derivazione acqua dal Torrente Pedogna ad uso idroelettrico nel Comune di Pescaglia (LU) loc. Villa a Roggio, di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca n. 413 del 22/09/2008, chiesta da Cave Pedogna SpA, CF 00217220466, con sede legale nel Comune di Pescaglia (LU) loc. Villa a Roggio, con l'istanza del 04/08/2022 prot. 0309548; la variante consiste nello spostamento dell'opera di presa della derivazione sul Torrente Pedogna di circa 90,0 m a monte di quella in essere in quanto a causa degli ultimi eventi alluvionali l'alveo, in corrispondenza dell'opera di presa autorizzata, è di circa 80 – 90 cm più basso (pratica Sidit n. 181570/2020 C.L. n. 3235);
- 2) DI ALLEGARE i pareri di cui al 6° capoverso della narrativa (All. A e All. B, parti integranti e sostanziali del presente decreto);
- 3) DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 21-quater della legge n. 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
- 4) DI DISPORRE, ai fini di cui sopra, che copia del presente decreto sia trasmesso in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
- 5) DI DARE ATTO che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, legge n. 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
- 6) DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
- 7) DI DARE ATTO che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A parere ADB
11f9a130746e97208d015ed8a463f6b64d37cf2aa2c04059983517ff61e32ebe

B parere Ist. Geogr. Mil.
ab3cc43bef3f769176f558bd725d95bd96168efc7ebaae747ff415eb34d203d0



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Rif.: Prot. num. 8270 del 2022-10-19

A:
 Regione Toscana
 Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile
 Settore Genio Civile Toscana Nord
 Sede di Lucca
 Alla c. a. Ing. E. Di Carlo
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: **T.U. 11/12/1933 num. 1775 - D.P.G.R. Toscana num. 61/R del 16/08/2016**
Utilizzazione di acque pubbliche.
Istanza di variante sostanziale alla concessione d'acqua dal torrente Pedogna, ad uso idroelettrico, in Comune di Pescaglia (LU).

Richiedente: **Cave Pedogna Spa**
 Pratica num.: **C.L. 3235 Codice Sidit 181570/2020**

Con riferimento alla Vs nota (Ns prot. num. 8270 del 2022-10-19), con la quale si richiede il parere di competenza ai sensi del TU 1775/1933 così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006, e se ne trasmette la relativa documentazione.

Premesso che:

- Cave Pedogna Spa è titolare di concessione a derivare acque superficiali dai torrenti Pedogna e Colognora, in Comune di Pescaglia, in forza della Determina Dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca num. 413 del 2008/09/22.

La concessione ha le seguenti caratteristiche:

Località:	Fabbrica di Vetriano, Comune di Pescaglia (LU)
Uso specifico:	Idroelettrico
Portata massima (l/s):	120
Portata media (l/s):	120
Durata del prelievo:	-
Volume prelevabile (m3/anno):	-
Volume restituito (m3/anno):	Il volume derivato è interamente restituito.

La richiesta di variante in oggetto prevede lo spostamento, di circa 90 m a monte della posizione attuale, dell'opera di presa sul torrente Pedogna. L'intervento è indicato come necessario in quanto il torrente ha, nel tempo, modificato il proprio assetto e l'attuale opera di presa non è più in grado di derivare. Tutti gli altri parametri della concessione restano invariati.

- Con delibera num. 25 del 20 dicembre 2021 la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha adottato il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque (di seguito PdGA) 2021-2027, consultabile all'indirizzo https://www.appenninosestentrionale.it/itc/?page_id=2904

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE
 Protocollo Partenza N. 9785/2022 del 06-12-2022
 Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

AOGRT / AD Prot. 04/74737 Data 07/12/2022 ore 06:00 Classifica P.090.050.030.

PEC adbarno@postacert.toscana.it
 PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it
www.appenninosestentrionale.it



Firenze - 50122 - Via de' Servi, 15 - tel. 055 -26743
 Lucca - 55100 - Via Vittorio Veneto, 1 - tel. 0583-462241
 Sarzana - 19083 - Via A. Paci, 2 - tel. 0187-691135



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Il PdGA è corredato da Indirizzi di Piano, posti in salvaguardia (G.U. num. 2 del 04/01/2022), che dettano, tra l'altro, indicazioni per la gestione dei prelievi idrici.

In ottemperanza al Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, questa Autorità di bacino ha elaborato la *'Direttiva Derivazioni'* (approvata in Conferenza Istituzionale Permanente il 14 dicembre 2017 e pubblicata nella GU num. 43 del 21/02/2018) e sue successive modificazioni, apportate con atto del Segretario Generale num. 56 del 18 dicembre 2018.

Nei casi previsti, l'ammissibilità del prelievo dovrà essere valutata dal concedente anche tramite la metodologia definita da questo atto.

Ai sensi del citato PdGA, i corpi idrici interessati dalla richiesta in oggetto risultano essere i seguenti:

- Corpo idrico superficiale 'TORRENTE PEDOGNA' (IT09R019SE621FI), le cui caratteristiche dettagliate, in termini di stato, obiettivi e monitoraggio, sono disponibili all'indirizzo <https://pdgadj.appenninosettentrionale.it/QSThome/SWB/IT09R019SE621FI/>
Lo stato ecologico e chimico del corpo idrico è buono.

Il corpo idrico 'TORRENTE PEDOGNA' non ricade nell'elenco dei *'Corpi idrici superficiali in situazione di criticità'* di cui all'Allegato A della Delibera della Giunta Regionale Toscana num. 894 del 13/09/2016, per i quali i rinnovi / rilasci di nuove concessioni sono subordinati alla acquisizione del parere della Autorità di bacino ai sensi del D.P.G.R. Toscana num. 61/R del 16/08/2016.

Per il corpo idrico 'TORRENTE PEDOGNA' non è disponibile il bilancio idrico o idrologico.

- L'art. 49 del TU 1775/1993 e s.m.i., prevede che le variazioni sostanziali che intervengono su opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, comprese la modifica della loro ubicazione e l'uso dell'acqua prelevata, siano soggette alle stesse formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni. La richiesta in oggetto va quindi in applicazione dell'art. 7 del citato TU che prevede l'acquisizione del parere delle Autorità in ordine alla compatibilità delle concessioni ed utilizzazioni con le previsioni del piano di tutela, anche in attesa di approvazione di detto piano, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico.

Tutto ciò premesso, tenuto conto che le portate di prelievo rimangono quelle già concesionate, nulla osta, per quanto di competenza in riferimento agli equilibri di bilancio idrico, al rilascio della variante richiesta.

La derivazione dovrà essere interrotta ogniqualvolta la portata in transito sul corpo idrico superficiale 'TORRENTE PEDOGNA' alla sezione di prelievo sia inferiore alla portata di deflusso minimo vitale (DMV/DE) come calcolata ai sensi della scheda norma 4 *'Disciplina delle derivazioni da acque superficiali al fine di garantire il deflusso minimo vitale e salvaguardare l'ambiente fluviale, Appendice 3'* del sopra citato Piano di Gestione delle Acque.

Il Dirigente
Ing. Isabella Bonamini

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE
Protocollo Partenza N. 9785/2022 del 06-12-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

AOGRT / AD Prot. 0474737 Data 07/12/2022 ore 06:00 Classifica P.090.050.030.

PEC adbarno@postacert.toscana.it
PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it
www.appenninosettentrionale.it



Firenze - 50122 - Via de' Servi, 15 - tel. 055 -26743
Lucca - 55100 - Via Vittorio Veneto, 1 - tel. 0583-462241
Sarzana - 19083 - Via A. Paci, 2 - tel. 0187-691135



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

ADG

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE
Protocollo Partenza N. 9785/2022 del 06-12-2022
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

AOOGR1 / AD Prot. 0474737 Data 07/12/2022 ore 06:00 Classifica P.090.050.030.

PEC adbarno@postacert.toscana.it
PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it
www.appenninosettentrionale.it



Firenze - 50122 - Via de' Servi, 15 - tel. 055 -26743
Lucca - 55100 - Via Vittorio Veneto, 1 - tel. 0583-462241
Sarzana - 19083 - Via A. Paci, 2 - tel. 0187-691135



ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

PEI istituto_geografico@esercito.difesa.it – PEC istituto_geografico@postacert.difesa.it
Indirizzo postale: Via Cavour, 49 – 50129 Firenze

Prot.n. (vds. segnatura)
Ind. cl. 4.2.10/4.3
Allegati: //
Annessi: //

Primo Luogotenente Gennarino TORTI
Tel. 1360338 - 055/2796338
sudemservmill@geomil.esercito.difesa.it

OGGETTO: Avviso di indizione conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - forma semplificata modalità asincrona, e conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1 legge n. 241/1990. Domanda prot. n. 0309548 del 04/08/2022, istanza di variante sostanziale alla concessione d'acqua dal torrente Pedogna ad uso idroelettrico in comune di Pescaglia Loc. Villa al Roggio (LU). Richiedente: Cave Pedogna SpA..

A REGIONE TOSCANA 50100 FIRENZE
regionetoscana@postacert.toscana.it

e, per conoscenza

COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE
SM - Ufficio Logistico Infrastrutture e Servitù Militari 00149 ROMA

^^^^^^^^^^

Riferimento f. n. AOGGRT 0399200 in data 19 ottobre 2022 di Regione Toscana (non a tutti).

^^^^^^^^^^

1. Con il foglio cui si fa riferimento è stata inoltrata a questo Istituto istanza volta ad ottenere il parere militare per l'opera in oggetto.
2. In merito, è stata esaminata la documentazione progettuale annessa alla medesima istanza (relazione tecnica e planimetrie) ed acquisito il parere del competente Organo Tecnico di Forza Armata.
3. Verificato che l'opera in argomento non interferisce, per gli aspetti demaniali, né con le infrastrutture militari né con altri elementi di pertinenza, si esprime **NULLA CONTRO** alla sua realizzazione.

d'ordine
IL VICE COMANDANTE TERRITORIO
(Gen. B. Michele VICARI)



ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

PEI istituto_geografico@esercito.difesa.it – PEC istituto_geografico@postacert.difesa.it
 Indirizzo postale: Via Cavour, 49 – 50129 Firenze

Prot.n. (vds. segnature)
 Ind. cl. 4.2.10/4.3
 Allegati: //
 Annessi: //

Primo Luogotenente Gennarino TORTI
 Tel. 1360338 - 055/2796338
 sudemservmil1@geomil.esercito.difesa.it

OGGETTO: Avviso di indizione conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - forma semplificata modalità asincrona, e conferenza di servizi istruttoria ex art. 14, c.1 legge n. 241/1990. Domanda prot. n. 0309548 del 04/08/2022, istanza di variante sostanziale alla concessione d'acqua dal torrente Pedogna ad uso idroelettrico in comune di Pescaglia Loc. Villa al Roggio (LU). Richiedente: Cave Pedogna SpA..

A REGIONE TOSCANA 50100 FIRENZE
regionetoscana@postacert.toscana.it

e, per conoscenza

COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE
 SM - Ufficio Logistico Infrastrutture e Servitù Militari 00149 ROMA

^^^^^^^^^^

Riferimento f. n. AOGGRT 0399200 in data 19 ottobre 2022 di Regione Toscana (non a tutti).

^^^^^^^^^^

1. Con il foglio cui si fa riferimento è stata inoltrata a questo Istituto istanza volta ad ottenere il parere militare per l'opera in oggetto.
2. In merito, è stata esaminata la documentazione progettuale annessa alla medesima istanza (relazione tecnica e planimetrie) ed acquisito il parere del competente Organo Tecnico di Forza Armata.
3. Verificato che l'opera in argomento non interferisce, per gli aspetti demaniali, né con le infrastrutture militari né con altri elementi di pertinenza, si esprime **NULLA CONTRO** alla sua realizzazione.

d'ordine
 IL VICE COMANDANTE TERRITORIO
 (Gen. B. Michele VICARI)



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1412 - Data adozione: 30/01/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 37/1994 - Regolamento regionale 60/R/2016 - Pratica n. 3499 Pratica SIDIT n. 84137/2020. Rinnovo e cambio della titolarità della concessione per l'utilizzo di un'area di demanio idrico di competenza del Fiume Serchio (BV5036), per l'installazione di una tubazione in polietilene per un impianto di derivazione acque pubbliche sul Fiume Serchio, in loc. Albavola, Via Vecchia Pietrasantina nel Comune di San Giuliano Terme (PI), rilasciata dalla Provincia di Pisa con Determinazione Dirigenziale n. 3707 del 27/08/2010 (ex pratica 5651 Pisa)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001511

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la Deliberazione 6 dicembre 2022, n. 103: Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81 e relativo allegato;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 1555 del 27/12/2022 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque e per l'occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 3707 del 27/08/2010 del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Pisa e atto sottoscritto in data 13/10/2010 registro n. 864 del 02/11/2010 registrato nel registro delle scritture private dell’Ente, relativo alla Pratica n. 5651 Pisa, con la quale è stata rilasciata al signor Sandro Bruschi, in qualità di titolare dell’impresa individuale Vivai Sandro Bruschi, con sede in Pistoia, Via Nuova Castellare n.22, località Bottegone - CF/P.IVA (indicato nell’All. A facente parte integrante e sostanziale del presente atto), la concessione per l’utilizzo di un’area di demanio idrico per l’installazione di una tubazione in polietilene per la

derivazione di acque pubbliche dal sul Fiume Serchio (cod. BV5036), in loc. Albavola, Via Vecchia Pietrasantina, nel comune di San Giuliano Terme (Pi);

VISTA l'istanza inoltrata dalla Società Agricola Giorgio Tesi Vivai S.S., con sede in Via Badia n.14 Pistoia (PT) – C.F./P.IVA 01154930471, recepita al protocollo con n. 0359830 del 21/09/2022, con la quale sono stati trasmessi i seguenti documenti necessari per poter procedere con l'iter istruttorio a firma del tecnico Dott. Geol. Giovannelli Pergentino, iscritto all'Ordine dei Geologi della Toscana della Provincia di Pistoia al n. 256:

- Contratto di affitto;
- Atto modificativo di affitto di azienda;
- Istanza con provvedimento autorizzazione ai curatori per la voltura;
- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- Copia del versamento oneri istruttori e bollo istanza;
- Copia digitalizzata del documento d'identità del richiedente subentrante;

DATO ATTO che l'istanza è volta ad ottenere il rinnovo ed il subentro nella titolarità della concessione idraulica rilasciata all'Impresa Individuale Vivai Sandro Bruschi, ex pratica n.5651 della Provincia di Pisa Servizio Difesa del Suolo, con Determinazione Dirigenziale n. 3707 del 27/08/2010 scaduta in data 02/11/2022;

DATO ATTO che oggetto della concessione è l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato, di pertinenza del Fiume Serchio (BV5036), in loc. Albavola, Via Vecchia Pietrasantina nel Comune di San Giuliano Terme (PI), occupata, in proiezione, con una tubazione in polietilene lunghezza 20 metri diametro 125 mm, per una superficie demaniale occupata è pari a mq 2,5, per l'installazione di un impianto di derivazione di acque pubbliche sul fiume Serchio in prossimità dei terreni identificati al foglio 33 con i mappali 130, 131, 133, 132, 5, 41, 76 del Comune di San Giuliano Terme (PI);

DATO ATTO che l'impianto, finalizzato all'attingimento di acqua dal Fiume Serchio a servizio dell'azienda agricola è stato realizzato senza alcuna opera fissa in corrispondenza dell'arginatura e delle relative pertinenze del corso d'acqua ed è costituito da:

- 1) impianto di pompaggio composto da pompa elettrica, quadro elettrico di comando e protezione posizionati all'interno del cestello metallico appoggiato sul terreno, munito di appositi supporti per consentire la completa rimozione;
- 2) generatore di corrente posizionato su carrello munito di ruote;
- 3) Tubazione in polietilene del diametro di mm.125 'posta in opera su cavalletti in legno appoggiati alla sponda fino all'impianto di pompaggio;
- 4) tubazione in polietilene del diametro di mm. 125 interrata ad una profondità massima di ml. 0,60 rispetto al piano campagna, nel tratto dall'impianto di pompaggio posto a ml.10,00 dal corso d'acqua fino al pozzetto di intercettazione posto a ml. 0,40 dal piede dell'argine che delimita la via vecchia Pietrasantina; nel tratto dal pozzetto al piede dell'argine (ml.4,00) la tubazione sarà appoggiata al suolo sulla quale verrà posizionata una sella metallica per scongiurare possibili rotture dovute al passaggio dei mezzi durante la pulizia e/o manutenzione dell'argine; la tubazione, semplicemente appoggiata al suolo, proseguirà lungo piede dell'argine fino al vecchio passaggio a livello e sarà segnalata con paline in legno lungo la tubazione; al piede dell'argine stradale (dove inizia la proprietà) la tubazione sarà appoggiata al suolo fino al pozzetto di intercettazione, dove la tubazione sarà nuovamente interrata ad una profondità di ml. 0,60 rispetto al piano campagna a fino al collettore di distribuzione generale posto all'interno della stessa proprietà;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica è stato assegnato il n. 3499 (SIDIT n. 84137/2020);

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R e ss.mm.ii, il Settore competente valutava di poter procedere ad autorizzare il subentro nella concessione demaniale n° 3499 - SIDIT n. 84137/2020 (ex pratica 5651 Pisa), senza il disciplinare di concessione dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 3499 (ex 5651 PI);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 116,00 (euro centosedici/00) tramite bonifico del 21/09/2022 su conto IBAN IT89 0076 0102 8000 0103 1575 820 intestato alla Regione Toscana di cui € 100,00 (euro cento/00) per oneri istruttori ed € 16,00 (euro sedici/00) per l'imposta di bollo;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per la concessione dell'area (Uso Demanio Idrico Suolo 11.0 - Attraversamenti sotterranei o usando manufatti esistenti lunghezza inferiore a 100 mt) è stabilito in € 336,00 (euro trecentotrentasei/00), come da deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2022 n. 1555 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017";

RILEVATO che risultano effettuati i pagamenti per le annualità pregresse e che, a seguito di contratto di affitto del 13 ottobre 2016 Rep. n. 93367 Rac. n.13758 e successivo atto modificativo di affitto di azienda del 31 gennaio 2019 Rep. n. 94669 Rac. n.14711, la Società Agricola Giorgio Tesi Vivai S.S risulta affittuaria dei vivai siti in loc. Migliarino, nel Comune di san Giuliano Terme (PI);

CONSIDERATO che il richiedente al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate, ha costituito in data 30/12/2022 il deposito cauzionale di € 250,00, mediante bonifico sul conto IBAN IT41X0760102800001031581018 intestato alla Concedente;

CONSIDERATO che il richiedente, ha provveduto al versamento dell'imposta di bollo per il decreto, con marca da bollo da euro 16,00 (sedici/00) che riporta l'identificativo n.01201434135009 del 30/12/2022;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale;

CONSIDERATO che l'autorizzazione al subentro produrrà i suoi effetti dalla data del presente Decreto;

DATO ATTO che, nel mantenimento e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- l'opera oggetto della presente concessione deve essere conforme a quanto previsto nell'autorizzazione n. 439 del 06/07/2010 rilasciata dal funzionario della U.O. idraulica della provincia di Pisa;
- il concessionario dovrà assicurare che l'opera realizzata non crei ostacoli al buon regime idraulico del corso d'acqua e danni alle pertinenze, a tale scopo è tenuto a:
 - la pompa, le tubazioni e quant'altro necessario al prelievo dell'acqua dovranno essere semplicemente appoggiate alla sponda e rimosse al termine del periodo di attingimento;
 - le attrezzature fuori terra devono essere opportunamente segnalate e visibili per consentire le operazioni di ordinaria manutenzione e la percorrenza in sicurezza lungo le opere idrauliche;
 - la zona interna alla condotta, appoggiata al suolo e sul corpo arginale, deve essere mantenuta sfalciata;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO SUBENTRANTE:

- il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese a :

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO SUBENTRANTE:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DECADENZA:

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

REVOCA:

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

SANZIONI

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r. 80/2015;

DURATA RINNOVO SUBINGRESSO:

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione, decorrenti dal 03/11/2022 giorno successivo a quello di scadenza della concessione precedente, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal DPGR 60/R e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

DATO ATTO che il richiedente, ha provveduto al versamento dell'imposta di bollo per il decreto, con marca da bollo da euro 16,00 (sedici/00) che riporta l'identificativo n.01201434135009 del 30/12/2022;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DECRETA

1. DI ACCORDARE, alla richiedente Società Agricola Giorgio Tesi Vivai S.S., con sede in Via Badia n.14 Pistoia (PT) - codice fiscale, partita I.V.A. 01154930471, il rinnovo ed il subentro nella titolarità della concessione demaniale Pratica n. 3499 – Pratica SIDIT n. 84137/2020 (ex pratica n.5651 Pisa) rilasciata al signor Sandro Bruschi, in qualità di titolare dell'impresa individuale Vivai Sandro Bruschi con sede in Pistoia, Via Nuova Castellare n.22, località Bottegone - CF/P.IVA (indicato nell'All. A facente parte integrante e sostanziale del presente atto), dal Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Pisa, con Determinazione Dirigenziale n. 3707 del 27/08/2010, per l'utilizzo di un'area di demanio idrico di competenza del Fiume Serchio (BV5036), per l'installazione di una tubazione in polietilene per un impianto di derivazione acque pubbliche sul Fiume Serchio, in loc. Albavola, Via Vecchia Pietrasantina nel Comune di San Giuliano Terme (PI);

2. DI DISPORRE che il mantenimento delle opere sia sottoposto alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

3. STABILIRE che la concessione è rinnovata per anni 9 (nove), a decorrere dal 03/11/2022 (giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione) e che il canone di concessione è pari a € 336,00 (euro trecentotrentasei/00), secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2022 n. 1555 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”, soggetto ad aggiornamento e modifica, in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana e da pagarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

4. DI DARE ATTO che il concessionario dovrà inoltre corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno, per tutta la durata della concessione, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del Demanio e del Patrimonio indisponibile dello Stato, salvo diverse e future disposizioni da parte della Regione Toscana;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. DI CONCEDERE alla Provincia di Pisa il nulla osta alla restituzione del deposito cauzionale di 153,00 euro versato dal sig. Sandro Bruschi l'08/10/2010 mediante bollettino postale (codice riferimento: VCY 897 ricevuta n.165);

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all' indirizzo pec del tecnico incaricato e alla Provincia di Pisa per eventuali provvedimenti di propria competenza;

8. DI DARE ATTO che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Codice Fiscale Ditta Sandro Bruschi*
326914d8bbf4566600632b6d92e0f549722100cab9886db80621010894b0ed38



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1416 - Data adozione: 30/01/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n. 113131/2020 (ex24674/2013) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione con variante sostanziale per cambio d'uso della derivazione di acqua pubblica da un pozzo ad uso domestico in Loc. Pod. Sant'Egle nel Comune di Sorano (GR), per uso agricolo - Richiedente: Agriturismo Sant'Egle Società Agricola SS.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001643

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”;
- la L.R. n. 45 del 29/12/2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023".

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 09/08/2013 n. 138866 dall’ Agriturismo Sant’Egle Società Agricola SS (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare), con la quale viene chiesta la concessione con variante sostanziale per cambio uso da un pozzo uso domestico ad uso agricolo in Loc. Pod. Sant’Egle nel Comune di Sorano (GR) - Pratica SIDIT n. 113131/2020 (ex24674/2013);

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente in data 23/01/2023, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Pod. Sant’Egle individuato catastalmente nel Comune di Sorano (GR), al Foglio n.145 particella n.192;
- il volume annuale è di 300 (trecento) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 1,5 litri al secondo e la portata media di concessione è pari a 0,01 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare all'Agriturismo Sant'Egle Società Agricola SS (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la Concessione demaniale idrica con variante sostanziale per cambio uso da domestico ad agricolo, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Sorano (GR) Loc. Pod. Sant'Egle, su terreno contraddistinto al N.C.T. al Foglio n.145 particella n.192, Pratica SIDIT n. 113131/2020 (ex24674/2013);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 1,5 (uno virgola cinque) litri al secondo e una portata media annua di 0,01 (zero virgola zerouno) litri al secondo per un volume massimo di 300 (trecento) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dalla data del presente atto;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale; redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

554b60d1a80812f0e567d8e60df1c2fc9272e8150b1aec3e1ba2a682fee66e3c



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1429 - Data adozione: 30/01/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015. Pratica Sidit n. 2999-2021. Procedimento di concessione di area demaniale con contestuale autorizzazione idraulica per la realizzazione di opera di difesa idraulica in sponda sinistra e destra del Fosso delle Fornacelle e autorizzazione idraulica per la demolizione di opere presenti nell'alveo e nelle pertinenze idrauliche del medesimo corso d'acqua in località Fornacelle nel Comune di Rio (LI).
Richiedente: Istituto Santo Spirito delle Salesiane di Don Bosco

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001855

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012 nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.G.R. n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis L.R. 80/2015 – art. 22 comma 2 lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R. 293/2015”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la L.R. n. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”;

VISTO il D.P.G.R. n. 45/R del 08/08/2017 “Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n.60/R”;

VISTO il D.P.G.R. n. 9/R del 19/02/2020 “Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n.60/R”;

VISTA la D.G.R. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” con cui è stato modificato il termine di cui alla D.G.R. n. 35 del 24/01/2017 per

effettuare il pagamento dei canoni delle concessioni in corso di validità, sono state apportate alcune modifiche alla D.G.R. n. 1138 del 15/11/2016 e sono stati ridotti gli importi dei canoni di alcune tipologie di occupazione, fissati con D.G.R. n. 1138 del 15/11/2016;

VISTA la D.G.R. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. n. 57/2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019 con cui si è stabilito di confermare, per l’annualità 2019, la determinazione dei canoni così come previsti per l’annualità 2018, negli importi di cui all’allegato A della D.G.R. n. 888/2017 ed i contenuti di cui alla D.G.R. n. 1414/2018;

VISTA la D.G.R. n. 124 del 10/02/2020 “Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016 n. 60/R. Approvazione”;

VISTA la D.G.R. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la L.R. n. 74/2018 “Legge di stabilità per l’anno 2019”;

VISTA la L.R. n. 65/2019 “Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;

VISTA la L.R. n. 93/2020 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla L.R. 73/2005 e alla L.R. 19/2019”;

VISTA la L.R. n. 50/2021 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la D.G.R. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la D.G.R. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” ed il relativo allegato A che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’allegato A della D.G.R. n. 888/2017, confermando per quanto non diversamente disposto il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n. 2 /1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e 190/2012;

VISTA l’istanza presentata dall’Istituto Santo Spirito delle Salesiane di Don Bosco, con sede in Livorno (LI), Corso Giuseppe Mazzini n. 199 (P.IVA/C.F.:00315720490), avente ad oggetto “concessione di area demaniale con contestuale autorizzazione idraulica per la realizzazione di opera di difesa idraulica in sponda sinistra e destra del Fosso delle Fornacelle e autorizzazione idraulica per la demolizione di opere presenti nell’alveo e nelle pertinenze idrauliche del medesimo corso d’acqua in località Fornacelle nel Comune di Rio (LI)” pervenuta in data 11/08/2021 con protocollo 325283 e perfezionata con integrazioni prot n. 445617 del 16/11/2021, prot n. 278928 del 12/07/2022, prot n. 405902 del 25/10/2022, prot n. 417400 del 03/11/2022 e prot n. 487082 del 16/12/2022;

PREMESSO che l’istanza inizialmente presentata era finalizzata ad ottenere soltanto il rilascio della concessione per occupazione di area demaniale mediante la realizzazione di nuova opera di difesa idraulica in sponda sinistra e destra del Fosso delle Fornacelle, ma in sede di istruttoria, dall’esame degli elaborati progettuali allegati all’istanza, è stata riscontrata nel tratto ogget-

to di intervento la presenza di alcune opere nell'alveo e nelle pertinenze idrauliche del corso d'acqua;

DATO ATTO che, in data 06/07/2022, nei terreni di proprietà del richiedente contraddistinti dalle particelle 537 e 538 censite al Foglio 7 al Catasto Fabbricati del Comune di Rio (LI) – Sezione Rio Marina e nelle aree del demanio idrico confinanti con detti terreni, il personale di questo Settore ha accertato l'esistenza delle seguenti opere:

A. Opere che ricadono nell'alveo del Fosso delle Fornacelle

1. un'opera di attraversamento situata a circa 44 metri di distanza dalla foce e costituita da soletta in cemento armato di larghezza di circa 5,40 metri poggiata su spalle laterali costituite da muri realizzati in blocchi prefabbricati in calcestruzzo;
2. un muro di contenimento in aderenza alla sponda destra di lunghezza di circa 8,40 metri realizzato in blocchi prefabbricati in calcestruzzo subito a valle dell'opera di attraversamento sopra descritta;
3. un'opera di attraversamento situata a circa 77 metri di distanza dalla foce e costituita da una soletta in cemento armato di larghezza di circa 1,30 metri poggiata su due spalle laterali costituite da muri realizzati in pietrame cementato;

B. Opere che ricadono parzialmente o completamente all'interno della fascia con distanza minore di metri dieci dal ciglio di sponda del Fosso delle Fornacelle

- in sponda destra:

1. un cancello in acciaio di larghezza di circa 3,80 metri, provvisto di due pilastri di sostegno in calcestruzzo;
2. un muro di sviluppo di circa 15 metri realizzato in blocchi prefabbricati in calcestruzzo che delimita la proprietà del richiedente e che svolge anche la funzione di sostegno alla strada soprastante;
3. una scala di larghezza di circa 1,40 metri realizzata in muratura e calcestruzzo e costituita da sei alzate per una lunghezza complessiva di circa 4 metri;
4. un manufatto con impianto docce e con annesse n. 2 cabine spogliatoio;
5. un box modulare prefabbricato installato su basamento in calcestruzzo;
6. una scala di larghezza di circa 0,90 metri realizzata in blocchi di calcestruzzo cementati e costituita da sei alzate per un'altezza complessiva di circa 1,20 metri che consente l'accesso ad un terrazzamento del terreno;
7. un fabbricato monolocale in muratura, un locale cisterna, una platea in calcestruzzo, un locale bagno ed un lavabo in muratura;

- in sponda sinistra:

8. un fabbricato in muratura realizzato in aderenza ad un locale con n. 3 bagni e affiancato da marciapiede in calcestruzzo;
9. un corpo scala esterno ad un fabbricato realizzato su due livelli;
10. un palo in legno con funzione di sostegno ad una linea elettrica e ad un lampione per l'illuminazione;

RISCONTRATO, da ricerche ed accertamenti compiuti dall'Ufficio negli archivi sia informativi che cartacei e sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, con nota acquisita al nostro protocollo in data 16/11/2021 con il n. 445617, che le suddette opere presenti nell'alveo del Fosso delle Fornacelle risultano essere prive di titolo concessorio;

PRESO ATTO che l'art. 40 del Regolamento n. 60/R/2016 e ss.mm.ii. disciplina le occupazioni senza titolo delle aree demaniali;

CONSIDERATO che l'art. 40 al c. 1 del Regolamento n. 60/R/2016 prevede, tra l'altro, che l'utilizzatore è tenuto a versare una indennità per ciascun anno di occupazione di fatto perpe-

trata, il cui importo è rapportato all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35 del medesimo Regolamento;

PRESO ATTO che con ns. nota n. 16434 del 11/01/2023 è stata data comunicazione al richiedente dell'attivazione degli adempimenti di cui all'art. 40 del Regolamento n. 60/R/2016 richiamato precedentemente;

RISCONTRATO, da ricerche e accertamenti compiuti dall'Ufficio negli archivi sia informatici che cartacei, che le opere presenti nelle pertinenze idrauliche del Fosso delle Fornacelle risultano essere prive di titolo autorizzativo;

PRESO ATTO della volontà manifestata dal richiedente, con nota pervenuta in data 03/11/2022 con protocollo n. 417400, di demolire tutte le opere senza titolo sopra individuate, ad eccezione del muro elencato al punto B.2, per il quale il richiedente con nota n. 487082 del 16/12/2022 ha chiesto di stralciare la precedente richiesta di demolizione in attesa di eseguire degli approfondimenti per verificare la necessità o meno di mantenere l'opera, in quanto la sua demolizione potrebbe arrecare danni alla stabilità della strada per la quale funge da sostegno;

RITENUTO quindi di procedere con il presente atto anche al rilascio dell'autorizzazione idraulica per la demolizione delle opere presenti nell'alveo e nelle pertinenze idrauliche del Fosso delle Fornacelle sopra individuate, ad eccezione del muro elencato al punto B.2;

VISTO che le opere oggetto di demolizione sono descritte e rappresentate nei seguenti elaborati:

- REL C: Relazione descrittiva opere da demolire in alveo;
- REL C1: Relazione descrittiva opere da demolire nella fascia di rispetto di 10 metri dal ciglio di sponda del Fosso delle Fornacelle;
- TAV 6: Planimetria con indicazione opere da demolire;

DATO ATTO che il richiedente ha proposto, una volta eseguita la demolizione delle opere in alveo, di realizzare una nuova opera di difesa idraulica in sponda sinistra e destra del Fosso delle Fornacelle;

RILEVATO che gli elaborati che descrivono la realizzazione dell'opera di difesa idraulica in progetto sono i seguenti:

- REL A: Relazione idraulica e tecnico-descrittiva;
- Allegato idrologico;
- Allegato idraulico;
- REL B: Relazione calcolo strutturale;
- Piano di manutenzione;
- TAV. 1: Corografia;
- TAV. 2: Estratto di mappa catastale;
- TAV. 3: Inquadramento fotografico e rilievo stato attuale;
- TAV. 4: Planimetria stato di progetto;
- TAV. 5: Sezioni stato sovrapposto – Particolare sezione tipo;

PRESO ATTO che:

- l'intervento proposto consiste nella posa in opera di una gabbionata con funzione di sostegno, previo ripristino della sezione di deflusso mediante riprofilatura;
- l'opera è completata con la previsione di materassi tipo "Reno" a protezione del fondo alveo;
- per il raccordo della gabbionata con le sezioni a monte, è prevista una sezione di transizione trapezia con le sponde protette da geostuia;
- l'intervento interessa il tratto di corso d'acqua antistante le particelle censite al Catasto Fabbricati del Foglio 7 del Comune di Rio (LI) Sezione Rio Marina con n. 537 in sinistra idraulica e con n. 538 in destra idraulica per uno sviluppo rispettivamente di 41 e 52 metri;

CONSIDERATO che i lavori in argomento rientrano nell'ambito di un intervento più vasto di sistemazione del corso d'acqua che comprende:

- il prolungamento a valle della gabbionata sulla sponda sinistra per uno sviluppo di 11 metri, per la cui attuazione è stata presentata specifica istanza dai proprietari delle particelle censite al Catasto Fabbricati con n. 567 e n. 579 subalterno 602 del Foglio 7 del Comune di Rio (LI) Sezione Rio Marina (pratica SiDIT 3001/2021);
- la risagomatura del tratto a valle ricadente nel demanio marittimo ad opera del Comune di Rio (LI) per consentire al fosso di sfociare in mare;

CONSIDERATO che l'intervento si configura come opera a difesa dei beni privati di cui all'art.12 del R.D. 523/1904 comportante occupazione di aree demaniali ed è quindi soggetto a concessione per l'utilizzo del demanio idrico, come stabilito dall'art. 8 comma 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che, per l'utilizzo dell'area demaniale, è prevista dall'art. 6 del Regolamento n. 60/R/2016 l'adozione di un unico decreto per il rilascio della concessione e dell'autorizzazione idraulica ad essa connessa;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, poiché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto b) del Regolamento n. 60/R/2016;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento n. 60/R/2016, il Settore competente valutava di poter procedere al rilascio della presente concessione demaniale senza il disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il concessionario;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

RILEVATO CHE con nota prot. n. 5457 del 07/10/2021, acquisita al protocollo regionale con n. 390300 in data 07/10/2021, il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, competente alla manutenzione delle opere idrauliche e del corso d'acqua ai sensi della L.R. 79/2012, ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole, subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- durante i lavori non dovrà essere in alcun modo alterata o ristretta l'attuale libera sezione di deflusso del corso d'acqua in oggetto necessaria al transito della portata idrica di massima piena;
- i lavori dovranno svolgersi senza occupare la sezione idraulica;
- la riparazione di eventuali danni alle opere autorizzate prodotti nel corso delle ordinarie operazioni di manutenzione saranno a carico del richiedente;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere autorizzate sarà a carico del richiedente, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua;
- sia garantita, lungo le fasce di rispetto, la transitabilità dei mezzi d'opera preposti alla manutenzione del corso d'acqua;
- la Ditta comunichi il nominativo, con relativo recapito telefonico e PEC, di un tecnico referente per eventuali comunicazioni, nonché la data di inizio e fine lavori;

CONSIDERATO che:

- è stata accertata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;
- l'istruttoria tecnica si è conclusa con esito positivo con prescrizioni;

- l'istanza presenta i requisiti per il rilascio della concessione ed il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;

- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

RITENUTO necessario, al fine di non trasferire il rischio idraulico, adottare il criterio di procedere da valle verso monte e quindi subordinare l'esecuzione dell'intervento alla preventiva risagomatura dell'alveo nel tratto a valle ricadente nel demanio marittimo;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate tutte le prescrizioni, generali e tecniche, contenute ed elencate nel presente Decreto Dirigenziale;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- al fine di non trasferire il rischio idraulico, la realizzazione delle gabbionate è subordinata alla preventiva risagomatura dell'alveo nel tratto a valle ricadente nel demanio marittimo;

- nell'esecuzione dell'intervento, si dovrà procedere da valle verso monte ed in parallelo con la posa in opera della gabbionata in sinistra a carico del relativo proprietario frontista, assicurando il coordinamento tra i lavori sulle due sponde;

- il paramento esterno della difesa spondale in gabbioni dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con le sezioni idrauliche a monte ed a valle;

- oltre alle parti fuori terra dei manufatti da demolire nelle pertinenze idrauliche, dovranno essere rimosse anche le eventuali fondazioni e successivamente dovrà essere ripristinato il piano di campagna mediante riempimento con terreno di idonee caratteristiche geotecniche adeguatamente compattato;

- i materiali derivanti dalla demolizione dovranno essere prontamente allontanati dall'alveo, dalle pertinenze idrauliche e dalle aree di potenziale esondazione e smaltiti a cura del richiedente secondo le vigenti normative;

- dovranno essere ottemperate le prescrizioni formulate nel sopra citato parere espresso dal Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;

- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa o altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R. n. 1315/2019;

- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'autorizzazione idraulica:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo per un'ulteriore periodo massimo di tre anni da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare a questa Amministrazione ed al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento la presente autorizzazione per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;
- esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

b) in merito agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione, con preavviso di almeno 15 giorni, la data d'inizio dei predetti lavori di manutenzione e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito alla concessione:

- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto qui sotto elencato:

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- non cedere, né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o il bene oggetto di concessione;

- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

DURATA - RINNOVO - SUBENTRO

- la presente concessione ha una durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data del presente decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi all'Amministrazione

Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;

- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo Decreto Dirigenziale;

- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini, il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

- nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del Regolamento, la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal Concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro;

REVOCA

- la Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualunque momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- con la revoca parziale della concessione si concede al Concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

DECADENZA

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento n. 60/R/2016 e ss.mm.ii e dal presente decreto costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- mancata realizzazione dei manufatti nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
- violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;

- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso né per le opere e/o gli interventi eseguiti, né per le spese sostenute e né per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

CESSAZIONE

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, per rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo del Concessionario di ripristinare, a proprie spese, l'area e gli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

SANZIONI

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori di cui trattasi;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTO che con nota n. 16434 del 11/01/2023, successivamente rettificata con nota n. 40239 del 24/01/2023, è stato richiesto al richiedente di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di euro € 3.803,25 (euro tremilaottocentotre/25) a titolo di indennità pregresse 2018-2022, ai sensi dell'art. 40, c. 1 del Regolamento n. 60/R/2016 e ss.mm.ii. per l'occupazione di area demaniale priva di titolo concessorio perpetrata con n. 2 opere di attraversamento e n. 1 muro di sponda;

- versamento importo di € 280,00 (euro duecentottanta/00) a titolo di canone 2023 dovuto per la nuova opera di difesa idraulica oggetto del presente provvedimento;

- versamento importo di € 280,00 (euro duecentottanta/00) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che l'importo del canone per l'anno 2023 dovuto per la nuova opera di difesa idraulica oggetto del presente provvedimento è stato determinato in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1555 del 27/12/2022 ALLEGATO A per l'uso 9 "Difesa idraulica";

CONSIDERATO che per quanto concerne il deposito cauzionale questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della D.G.R. n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (indennità pregresse, canone 2023 e deposito cauzionale) negli importi così come indicati precedentemente;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 93/2020, è previsto che a decorrere dal 2021 all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della L.R. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone dovuto annualmente;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario, alla data del presente provvedimento, deve corrispondere a titolo di imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2023, l'importo di € 140,00 (euro centoquaranta/00) entro e non oltre il 31 dicembre 2023;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario è stato notiziato di questo specifico adempimento a suo carico e della relativa modalità di corresponsione con la nota n. 16434 del 11/01/2023, successivamente rettificata con nota n. 40239 del 24/01/2023, richiamata nei punti precedenti;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, come un eventuale conguaglio, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che in data 26/01/2023 il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento, versando il relativo corrispettivo alla Regione Toscana, in qualità di ente a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., come da documentazione presente agli atti;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986, il presente decreto non è soggetto ad obbligo di registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DECRETA

1. il rilascio all'Istituto Santo Spirito delle Salesiane di Don Bosco, con sede in Livorno (LI), Corso Giuseppe Mazzini n. 199 (P.IVA/C.F.:00315720490), della concessione per occupazione di area demaniale mediante la realizzazione di opera di difesa idraulica in sponda sinistra e destra del Fosso delle Fornacelle in località Fornacelle nel Comune di Rio (LI);

2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, la realizzazione dell'opera di difesa idraulica in sponda sinistra e destra del Fosso delle Fornacelle, così come sopra descritta e rappresentata negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

3. di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, l'esecuzione degli interventi di demolizione delle opere presenti nell'alveo e nelle pertinenze idrauliche del Fosso delle Fornacelle, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;

4. che la realizzazione delle opere e degli interventi sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali, individuate in premessa;

5. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente Decreto di Concessione;

6. che la presente concessione avrà la durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data del presente decreto;

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

8. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di trasmettere per via telematica il provvedimento in oggetto al competente settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R/2016 e ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1438 - Data adozione: 30/01/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n.114270/2020 (ex 264318/2018 D9297) POZZO 2 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1748 del 15/05/2008, per la derivazione di acqua pubblica per uso agricolo nel Comune di Manciano (GR).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001708

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 45 del 29/12/2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 07/02/2018 n. 066068 dalla ditta Bessi Maria Grazia e il Sig. Prozorov Mikhail (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1748 del 15/05/2008, per la derivazione di acqua pubblica per uso agricolo nel Comune di Manciano (GR) - Pratica SIDIT n.114270/2020 (ex 264318/2018 D9297) POZZO 2.

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dalla ditta Bessi Maria Grazia e il Sig. Prozorov Mikhail, in data 14/12/2022, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Marsiliana Pod. Riparossa individuato catastalmente nel Comune di Manciano (GR), al Foglio n.147 particella n.25;
- il volume annuale è di 60.000 (sessantamila) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 5,00 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 1,90 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla ditta Bessi Maria Grazia e al Sig. Prozorov Mikhail (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.1748 del 15/05/2008, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Manciano (GR), in Loc. Marsiliana Pod. Riparossa, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.147 particella n.25, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT n.114270/2020 (ex 264318/2018 D9297) POZZO 2;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 5,00 (cinque) litri al secondo, una portata media annua di 1,90 (uno virgola novanta) litri al secondo per un volume massimo di 60.000 (sessantamila) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 15/05/2018, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

c1de10e7e2313cae3ede051c426782919b4706199c873f1ea901ad83cec90b0e



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1441 - Data adozione: 30/01/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n.100993/2020 (ex PPC 64/2010) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione demaniale idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.2206 del 26/07/2012, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Scansano (GR), in Loc. Pomonte, ad uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001652

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo n. 112 del 31.03.1998;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. n. 122 del 23/02/2016 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 45 del 29/12/2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 30/05/2022 n. 222599 dal Sig. Benocci Irio con subentro presentato in data 04/01/2023 n. 0005567 dalla Gonnelli Cesare e Cappellani Antonella Società Semplice Agricola (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.2206 del 26/07/2012, per la derivazione di acqua pubblica per uso agricolo nel Comune di Scansano (GR) - Pratica SIDIT n.100993/2020 (ex PPC 64/2010).

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dal Sig. Gonnelli Cesare legale rappresentante della Gonnelli Cesare e Cappellani Antonella Società Semplice Agricola, in data 23/01/2023, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Pomonte individuato catastalmente nel Comune di Scansano (GR), al Foglio n.225 particella n.69;
- il volume annuale è di 380 (trecentottanta) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 1,00 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,01 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Gonnelli Cesare e Cappellani Antonella Società Semplice Agricola (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.2206 del 26/07/2012, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Scasano (GR), in Loc. Pomonte, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.225 particella n.69, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT n.100993/2020 (ex PPC 64/2010);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 1,00 (uno) litri al secondo, una portata media annua di 0,01 (zero virgola zerozero) litri al secondo per un volume massimo di 380 (trecentottanta) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 26/07/2022, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

722ea3d1a1bb2a4cccd942ca1a538015f434742993625896e0368be457601fab



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1449 - Data adozione: 30/01/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n. 677/2021 - procedimento 5594/2022 - Variante sostanziale della concessione rilasciata con decreto dirigenziale n.9108 del 13/05/2022 dalla Regione Toscana, per la realizzazione di un campo pozzi tramite la perforazione di un nuovo pozzo ad uso agricolo nel comune di Montalcino (SI) loc. Il Poderino.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001695

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n.19 del 16/04/2019 ”Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019/2021”;
- la delibera n.1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione;
- la L.R. n. 40 del 28/11/2022 “Interventi normativi relativi alla terza variazione al bilancio di previsione 2022-2024;
- la L.R. n. 45 del 29/12/2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023".

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 03/10/22 n. 373936, con la quale La Sig.ra Ferrini Bianca in qualità di legale rappresentante della Ferrini Bianca Soc. Agr. Semplice (C.F. 06067740487) con sede in Montalcino (SI) Loc. Il Poderino, ha richiesto la variante sostanziale alla concessione rilasciata con decreto dirigenziale n.9108 del 13/05/2022 dalla Regione Toscana, per la realizzazione di un campo pozzi tramite la perforazione di un nuovo pozzo ad uso agricolo nel comune di Montalcino (SI) nei terreni individuati al N.C.T. al foglio n. 221 particella n.90, – Pratica SIDIT n.677/2021 - procedimento 5594/2022;

CONSIDERATO CHE:

- la domanda e gli allegati tecnici sono stati pubblicati sul BURT della Regione Toscana e all’Albo Pretorio del Comune interessato e nei 45 giorni successivi a tale pubblicazione non sono pervenute opposizioni;
- dalla visita locale effettuata il giorno 15.12.22 come risulta dal verbale di sopralluogo conservato agli atti, non sono emerse controindicazioni né opposizioni;
- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, ed avviene in un punto che non influisce con le stesse e, pertanto, si esclude l’istanza dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);
- l’istanza e gli allegati tecnici sono stati altresì inviati all’Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie della Regione Toscana, all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale ed al Comune di Montalcino.

DATO ATTO CHE:

- entro i termini previsti per l’acquisizione, non sono stati espressi pareri ostativi all’accoglimento dell’istanza di concessione;

- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale con nota prot. n. 414300 del 02.11.22, esprime parere favorevole al rilascio della concessione .
- il prelievo in oggetto potrà essere interessato da revisione delle concessioni in essere da effettuarsi tenendo conto dei dati di bilancio idrico.
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del settore Genio Civile Toscana Sud;

RITENUTA l'istanza e la documentazione tecnica presentata meritevole di approvazione;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare, ai soli fini di quanto previsto dall'art. 95 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e fatti salvi il diritto di terzi, alla Ferrini Bianca Soc. Agr. Semplice (C.F. 06067740487) con sede in Montalcino (SI) Loc. Il Poderino, la variante sostanziale alla concessione rilasciata con decreto dirigenziale n.9108 del 13/05/2022 dalla Regione Toscana, per la realizzazione di un campo pozzi tramite la perforazione di un nuovo pozzo ad uso agricolo nel comune di Montalcino (SI) nei terreni individuati al N.C.T. al foglio n.221 particella n. 90, secondo le modalità indicate nella documentazione tecnica allegata all'istanza - Pratica SIDIT n.677/2021 - procedimento 5594/2022;
2. di impartire le seguenti prescrizioni:
 - 2.1.le date di inizio dei lavori dovranno essere tempestivamente comunicate all'Autorità concedente; dovrà essere altresì comunicato il nominativo del direttore dei lavori;
 - 2.2.per la realizzazione dell'opera di captazione dovranno essere adottati criteri di buona tecnica ed il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro in particolare:
 - 2.2.1.Tubazioni e posizionamento filtri: dovranno essere disposti i filtri solamente in corrispondenza dell'acquifero/i produttivo/i; nei restanti tratti il tubo di rivestimento dovrà rimanere cieco;
 - 2.2.2.Realizzazione dreno: il dreno dovrà essere posato in opera in maniera uniforme e di pezzatura adeguata alle caratteristiche dell'acquifero, controllandone il livello nell'intercapedine con un testimone, in modo da evitare la formazione di vuoti o ponti;
 - 2.2.3.Tamponi isolanti: nel caso vengano intercettati e sfruttati due o più acquiferi, al fine di preservare le condizioni di protezione naturale, è fatto obbligo di prevedere la realizzazione, nell'intercapedine tra perforo e rivestimento, di tamponi impermeabili in corrispondenza degli acquicli di separazione. Il materiale sigillante dovrà essere costituito da miscele di cemento-bentonite e/o fanghi argillosi additivati con polimeri naturali; tutti i prodotti utilizzati dovranno possedere requisiti di qualità sotto l'aspetto chimico-fisico e batteriologico così come richiesto dal D.Lgs. 152/06. La tamponatura dovrà essere realizzata in maniera uniforme, controllandone il livello nell'intercapedine con un testimone, in modo da evitare la formazione di vuoti o ponti;
 - 2.2.4.Cementazione del tratto finale: dovrà essere effettuata la cementazione dell'intercapedine del perforo-colonna di rivestimento sino ad isolare completamente la falda superficiale; inoltre dovrà essere realizzata una piattaforma impermeabilizzante attorno al pozzo di dimensioni e pendenza tali da garantire l'allontanamento delle acque di superficie e la protezione assoluta dell'acquifero;
 - 2.2.5.Completamento del boccapozzo: al fine di tutelare la/e falda/e da potenziali contaminazioni, il boccapozzo dovrà essere posto ad una quota superiore rispetto al p.c. (almeno 30 cm) e protetto all'interno di un pozzetto di protezione in c.l.s.. In alternativa al boccapozzo il pozzo dovrà essere sempre munito di testa stagna provvista di flangia, controflangia, guarnizione, alloggiamento filettato per tubazione di eduazione, foro filettato per passaggio cavi elettrici con pressacavo in gomma per l'impermeabilizzazione, foro filettato con tappo per il passaggio della

sonda di livello. Rimane tassativa la chiusura della bocca del pozzo per impedire qualsiasi tipo di intrusione dalla superficie; il pozzo dovrà essere realizzato in modo tale da non costituire fonte di pericolo per le persone, con particolare riferimento alla chiusura della testa del pozzo stesso ed alla conservazione e gestione nel tempo di tale presidio;

2.2.6. Ripristino dei luoghi: I residui di lavorazione, compreso il detrito estratto durante le operazioni di escavazione, dovranno essere raccolti ed avviati a recupero o allo smaltimento secondo quanto disciplinato dalla normativa in materia acquisendo, qualora necessaria, l'autorizzazione presso i competenti Uffici della Regione Toscana; inoltre le aree di cantiere dovranno essere liberate dai fanghi e/o residui depositati nel corso dei lavori e ripristinate allo stato originario.

2.2.7. le operazioni di realizzazione dell'opera di captazione dovranno essere condotte nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.P.G.R. 46/R/2008. In particolare le acque di restituzione scaturenti nella fase di messa in esercizio del pozzo dovranno essere assolutamente scevre da fluidi di perforazione; le acque di processo dovranno essere smaltite come rifiuti o scaricate in conformità ai dettami dello stesso regolamento D.P.G.R. 46/R/2008, acquisendo, qualora necessaria, l'autorizzazione presso i competenti Uffici della Regione Toscana;

2.3. considerato che, in prossimità delle zone identificate per la realizzazione delle perforazioni si trovano uno o più pozzi preesistenti, si chiede di verificare che i coni di emungimento della superficie piezometrica di quest'ultimi, in stato di prelievo attivo, non vadano a sommarsi ai coni di emungimento generati dal prelievo effettuato dai nuovi pozzi; tale sovrapposizione potrebbe generare un importante ampliamento della zona di influenza del prelievo causando una eventuale criticità quali-quantitativa all'acquifero oggetto di emungimento, comprese forme di subsidenza superficiale;

2.4. qualora si riscontrino, nella fase di perforazione dei pozzi, falde superficiali e/o di subalveo, si ricorda il divieto di captazione delle stesse nonché l'obbligo di isolamento affinché tale risorsa non percoli nell'acquifero sottostante, oggetto del prelievo;

3. entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori si dovrà comunicare l'esito, indicando in particolare: esatta ubicazione del pozzo (coordinate geografiche), modalità di esecuzione adottate, diametro e profondità, quote e caratteristiche dei filtri, posizionamento e granulometria del manto drenante, posizionamento e tipo delle cementazioni e dei tamponamenti, caratteristiche delle opere a protezione del pozzo, ricostruzione litostratigrafica dei terreni attraversati, profondità e spessori dei livelli acquiferi incontrati, quantità e caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua ritrovata; prove di portata con determinazione della portata critica e della portata di esercizio; dovrà risultare allegato un documento sull'influenza dell'emungimento sulla stabilità dei terreni interessati dal medesimo in rapporto ai contenuti degli artt. 105 e 106 del R.D. 1775/1933.

4. di stabilire la durata dell'efficacia del presente provvedimento in un anno; tale durata potrà essere prorogata, su richiesta del soggetto autorizzato, per una o più volte, per ulteriori periodi di sei mesi (ex art 100 R.D. 1775/1933);

5. di precisare che il presente provvedimento non concerne gli aspetti qualitativi della risorsa idrica captata, con particolare riferimento all'idoneità al consumo umano ex D.Lgs n. 31 del 2.02.2001;

6. di ricordare che:

6.1. ai sensi dell'art. 94 del Dlgs. 152/06, è vietata l'apertura di pozzi per uso diverso dal consumo umano, ad una distanza inferiore a 200 m da opere di captazione di acque destinate al consumo umano in gestione al servizio idrico integrato;

6.2. ai sensi della Legge 464/84, qualora la perforazione prevista si spinga oltre i 30 metri dal piano di campagna, si dovrà darne comunicazione, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori, al Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo (ISPRA), indicando su apposita mappa la localizzazione del pozzo o dell'indagine; si dovrà inoltre far pervenire al suddetto

Servizio, entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, una dettagliata relazione, corredata della relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti;

6.3. ogni variazione alle opere dovrà essere preventivamente comunicata e valutata dallo scrivente Ufficio; potranno approvarsi in via semplificata variazioni non sostanziali alle opere medesime;

6.4. l'autorizzazione medesima può essere revocata senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennità, nei seguenti casi:

6.5. quando i lavori rimangano sospesi per oltre sei mesi; qualora si proceda alla revoca il richiedente dovrà provvedere al riempimento/chiusura della perforazione eseguita, secondo modalità tali da proteggere la falda acquifera da possibili inquinamenti accidentali;

6.6. nel caso di inosservanza delle disposizioni e condizioni stabilite nella presente autorizzazione;

6.7. nel caso di cessione dell'autorizzazione senza il consenso dell'Autorità concedente;

7. di dare atto che si potranno disporre sopralluoghi ai lavori eseguiti e controlli da parte dell'Ufficio procedente o di altra autorità competente per accertare le modalità di educazione ed utilizzazione delle acque rinvenute. Le spese relative, come pure quelle per la formazione del presente atto, sono a carico della ditta richiedente l'autorizzazione;

8. di dare atto che si potranno disporre esperimenti di portata ed accertamenti relativi all'esercizio del pozzo ed alla natura delle acque rinvenute, e ciò in rapporto e per le finalità di cui agli artt. 103, 105 del T.U. 11/12/1933 n. 1775;

9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti, organismi e/o Uffici, ciò con particolare riferimento alle competenze in materia di edilizia e vincolo idrogeologico, nonché alle competenze in materia di gestione dei rifiuti e sicurezza e salute del lavoro;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1451 - Data adozione: 30/01/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per posa di linea MT in attraversamento staffata su ponte sul fosso del Forno, località Mengarone, nel Comune di Pistoia (PT). Pratica 4113 (pratica SIDIT n. 3483/2022).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001726

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 103/2022, con cui, ai sensi della L.R. 79/2012, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”, così come modificata con D.G.R. n.1414 del 17/12/2018 e con D.G.R.T n. 1035 del 5/08/2019;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

RICHIAMATA la nota di e-distribuzione del 12/12/2016 prot. n. 502059 con la quale viene richiesta la detrazione del 20% sull’importo del canone da versare, come previsto all’art. 29 comma 5 del D.P.G.R. n. 60/R;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente e-distribuzione S.p.a., c.f. n. 05779711000 con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2 a firma del procuratore Sig. Daniele Stagno, avente ad oggetto: “aut 2548880 Ricostruzione ed esercizio in cavo aereo ed interrato di linea a Media Tensione, 15 kV, “Candeglia – Der. Mengarone” nel Comune di Pistoia (PT)”, relativa alla posa di una nuova linea staffata lato valle su ponte sul fosso del Forno, acquisita agli atti con prot. 303301 dell’01/08/2022, con la quale si trasmette in allegato la documentazione costituita dai seguenti elaborati a firma dell’Ing. Francesco Nucara:

- modulo di domanda;
- elaborato tecnico dell’attraversamento, con localizzazione planimetrica della linea oggetto dell’istanza, estratto di mappa catastale, sezioni trasversale e longitudinale dell’attraversamento e documentazione fotografica;

VISTO il versamento di Euro 100,00 di oneri istruttori con bonifico del 22/07/2022 della banca Mediolanum S.p.a., oltre al pagamento di una marca da bollo Aut.AdE n.133874/99 da Euro 16,00 per la presentazione dell’istanza e che il richiedente ha altresì reso le dichiarazioni sostitutive in materia di antimafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 64 del 10/11/2022 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dal Geol. Federico Marini;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 4113 (pratica SIDIT n. 3483/2022, procedimento SIDIT n. 4994/2022);

VISTO il pagamento di una marca da bollo da Euro 16,00 assolta Aut.AdE n.133874/99 per la pubblicazione del presente atto;

DATO ATTO che:

- l'intervento prevede la posa di nuova linea MT interrata nella sede stradale di Via di Baggio Nuova, in attraversamento staffata lato valle del fosso del Forno, località Mengarone, nel Comune di Pistoia (PT);

- la linea sarà posata in sede stradale a una profondità di almeno 1 metro;

DATO ATTO altresì che le opere previste dal progetto interessano il fosso del Forno, nel tratto indicato con il codice MV18134, appartenente al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 103/2022;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di area demaniale nei pressi della particella n. 794 del foglio di mappa 133 del Comune di Pistoia (PT);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del l.r. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- allo scopo di prevedere una protezione delle sponde ed impedire fenomeni di filtrazione attorno alle tubazioni, in uscita ed in entrata nelle sponde di sinistra e destra, si dovranno accuratamente sigillare le canalizzazioni con c.l.s. o con muratura di pietrame e/o laterizio;

- sulla sommità dello scavo dovrà essere posizionato il nastro monitor;

- non dovrà essere ridotta la sezione libera per il deflusso del corso d'acqua e non dovranno essere modificate le quote di sponda del corso d'acqua;

- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione a tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati dai lavori;

- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

- le opere e lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso, né locali modifiche della quota di sommità delle sponde o degli argini;

- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche. In caso di condizioni meteo avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, i lavori dovranno essere immediatamente interrotti e l'alveo dovrà essere liberato da persone, mezzi d'opera e materiali. Le previsioni meteorologiche potranno essere verificate al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <http://www.cfr.toscana.it/>;

- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- eseguita la posa della linea, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti ricadenti sulle arginature e nella fascia di rispetto idraulica del corso d'acqua, del quale dovrà essere ricostituita la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporgerà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento del cavo ed il ripristino dello stato dei luoghi;

- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua.

Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione ordinaria dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica federico.marini@regione.toscana.it, specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioratoria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE – REVOCA – DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

Il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario costituisce deposito cauzionale per l'importo di Euro 300,00 con la detrazione del 20% Euro 240,00 (pari a un canone per n. 1 attraversamento staffato).

La garanzia di cui sopra è svincolata alla fine della concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto adempimento degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione, in dipendenza delle condizioni contenute nel presente atto, prelevi somme dal deposito cauzionale, queste dovranno essere reintegrate dal concessionario entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016, della D.G.R. n.888 del 07/08/2017, e successive modifiche, la concessione è soggetta al pagamento di un canone annuo pari a Euro 240,00, corrispondente a Euro 300,00 (uso 11 all. A d.g.r. 888/17) per n. 1 attraversamento staffato, con la detrazione del 20%. Il primo canone, per i 3/12 del canone annuo, pari ad Euro 60,00, è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione per l'anno 2022.

1. Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e rivalutato secondo legge, sarà dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia.
2. L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.
3. Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).
4. Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 2/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;
5. Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al punto 4, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.

Rilevato che, con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha costituito deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, per l'importo di Euro 240,00, pari a un canone per n. 1 attraversamento staffato, con bonifico RDP-00400904 Numero ITEM : 0001 id 2229833262907900480320303200IT del 22/10/2022;
- ha effettuato il pagamento del canone 2022, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1414 del 17/12/2018, di importo di Euro 60,00, pari a 3/12 del canone annuo per n. 1 attraversamento staffato, con bonifico RDP-00400912 Numero ITEM : 0001 id 2229833262907900480320303200IT del 22/10/2022;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale 2022, di importo pari ad Euro 30,00, pari al 50% del canone 2022, con bonifico RDP-00400916 Numero ITEM : 0001 id 2229833262907901480320303200IT del 22/10/2022;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa

concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio ad e-distribuzione S.p.a., c.f. n. 05779711000, con sede legale in Roma, Via Ombrone, 2, legale rappresentante Sig. Daniele Stagno della concessione per la posa della linea MT in attraversamento staffata su ponte sul fosso del Forno, località Mengarone, nel Comune di Pistoia (PT);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1452 - Data adozione: 31/01/2023

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Autorizzazione variante e subentro della concessione rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 4997 del 11/04/2018. Pratica SiDIT 23/2018

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001587

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che con Decreto Dirigenziale n. 4997 del 11/04/2018, è stata rilasciata a Giuseppe Mancini l'autorizzazione e concessione demaniale n. 1400_1 per la realizzazione di:

- passerella pedonale e relative rampe di accesso in attraversamento del Fosso delle Grazie in Comune di Firenze;
- spostamento del cancello di ingresso, con arretramento dalla pubblica strada, e sistemazione del resede dell'immobile principale nella fasce di pertinenza in destra e sinistra idraulica del Fosso delle Grazie;

VISTA la domanda di variante al progetto approvato con il Decreto sopra citato presentata da Massimo Mancini, i cui dati anagrafici completi sono riportati nell'allegato A, con PEC acquisita agli atti di questo Settore a prot. n. 37627 del 23/01/2023, registrata alla Pratica Sidit 23/2018 procedimento 447/2023, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale a firma Geom. Maurizio Chimenti iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Firenze:

- Tavola: Piante – Sezione – Prospetti Ponteggi
- Piano Operativo Sicurezza
- Pimus
- Schema esecutivo ponteggio

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che il progetto di variante prevede:

- opera 13913: realizzazione di ponteggio temporaneo per rifacimento copertura e facciata dell'immobile sito in loc. Via del Guarlone del Comune di Firenze nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso delle Grazie;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione delle opere in variante è quella agli atti del presente procedimento;

ACCERTATO che:

- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori in oggetto non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la

normativa regionale di riferimento;

RITENUTO a seguito dell'istruttoria sul progetto di variante di confermare le prescrizioni tecniche e generali contenute nel Decreto n. 4997 del 11/04/2018;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904 il richiedente Massimo Mancini, i cui dati anagrafici sono contenuti nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, all'esecuzione delle opere in variante al progetto approvato con Decreto n. 4997 del 11/04/2018, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in variante ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
3. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate nel Decreto Dirigenziale n. 4997 del 11/04/2018 e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore
4. di riconoscere il richiedente Massimo Mancini, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A titolare a tutti gli effetti di legge della concessione demaniale n. 1400_1, rilasciata con Decreto n. 4997 del 11/04/2018, per l'occupazione del demanio idrico con:
 - opera n. 121 Realizzazione di passerella pedonale e relative rampe di accesso con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso delle Grazie, loc. Via del Guarlone in Comune di Firenze, fra le p.lle 1451 e 1636 del F. 111;
5. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 a decorre dal 11/04/2018 secondo le prescrizioni generali previste in premessa e che il canone di concessione è pari a € 280,00 secondo quanto riportato al p.to 6.2_ dell'Allegato A della D.G.R. 1555/22, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
7. di notificare il presente atto all'indirizzo pec maurizio.chimenti@geopec.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Anagrafica richiedente

243c9dab7f02912e8a53141712fb492870f1e898398c1ad8a448bf0fdd04c193



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1453 - Data adozione: 31/01/2023

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. AUT_2594144 - Concessione porzione di alveo di corso d'acqua senza nome (Id. MV2685) nel capoluogo del Comune di Firenzuola (FI), in loc. Vigna da occuparsi con elettrodotto MT (15 Kv) in attraversamento in subalveo. Pratica SiDIT 3871/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001599

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 3871/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 387454 del 11/10/2022 presentata da e-distribuzione Spa, C.F. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Ombrone n. 2, e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Geom. Matteo Malandrini, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- relazione tecnico-descrittiva
- localizzazione planimetrica dell'elettrodotto su CTR - scala 1:25.000
- localizzazione planimetrica dell'elettrodotto su CTR - scala 1:10.000
- planimetrie catastali
- caratteristiche costruttive e tecnologiche dell'opera
- documentazione fotografica
- schede tecniche e particolari costruttivi dell'elettrodotto

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede lavori nelle pertinenze di corso d'acqua senza nome (Id. MV2685), nel Capoluogo del Comune di Firenzuola (FI), per la realizzazione dell'opera n. 12455 (Pratica e-dis. AUT_2594144) - progetto per la modifica di impianti esistenti, elettrodotto aereo/interrato a media tensione MT (15 Kv), con sostituzione di sostegni esistenti e conduttore isolato, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzioni di area del demanio idrico dei suddetti corsi d'acqua; e precisamente:

- (Opera 12455) - Porzione di alveo di corso d'acqua senza nome (Id. MV2685) nel capoluogo del Comune di Firenzuola (FI), in loc. Vigna, nei pressi delle p.lle 61 e 731 nel F. 156, da occuparsi con elettrodotto MT (15 Kv) in attraversamento in subalveo.

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 5520/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- la quota della generatrice superiore della condotta MT in subalveo dovrà risultare almeno un metro inferiore alla quota di fondo alveo, al fine di evitare problematiche idrauliche;
- il nuovo palo di sostegno (S2) ed eventuali pozzetti di ispezione dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda del corso d'acqua;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01210719193815 del 20/12/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 17/01/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 242,88 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 60,72 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a tre dodicesimi del canone annuale di € 242,88 al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 60,72 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla richiedente e-distribuzione Spa, C.F. 05779711000, con sede legale in Roma in Via Ombrone n. 2, la Concessione demaniale per l'utilizzo delle aree del demanio e precisamente:
 - (Opera 12455) - Porzione di alveo di corso d'acqua senza nome (Id. MV2685) nel capoluogo del Comune di Firenzuola (FI), in loc. Vigna, nei pressi delle p.lle 61 e 731 nel F. 156, da occuparsi con elettrodotto MT (15 Kv) in attraversamento in subalveo.
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 270,40, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento agli indirizzi pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e matteo.malandrini@geopec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1455 - Data adozione: 31/01/2023

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Cambio titolarità della concessione rilasciata con Decreto Dirigenziale n.11362 del 9/07/2019. Pratica SiDIT 2599/2019

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001594

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

PREMESSO che in data 09/07/2019 con Decreto Dirigenziale n.11362 il Settore Genio Civile Valdarno Superiore ha rilasciato alla Società Le Torri Rialdoli S.r.l., la Concessione Demaniale n. 1508_1 per l'uso delle seguenti aree appartenenti al demanio idrico:

- opera n. 1827 - scarico acque reflue domestiche depurate, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Ghindossoli, loc. Via di Mosciano in Comune di Scandicci, presso la particella 6 del Foglio 38

CONSIDERATO che tale manufatto, insistente sull'area demaniale oggetto di occupazione, risulta autorizzato anche nei riguardi idraulici;

DATO ATTO che con istanza prot. 508114 del 10-05-2019, Belli Maurizio in nome e per conto della Società Colbrivi s.r.l., c.f. 02549720973, con sede legale in Comune di Prato, Via Francesco Ferrucci, n. 57 ha presentato domanda di subentro nella titolarità della sopracitata concessione che andrà a costituire la Concessione Demaniale n. 1811_1 ed è stata registrata alla Pratica Sidit 2599/2019 – procedimento 15/2023;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 14 del 14/06/2021;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, trattandosi di trasferimento dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'area, ai sensi dell'art. 36 comma 2 DPGR 60/2016, può farsi luogo all'accoglimento della richiesta di subentro della Società Belli Maurizio in nome e per conto della Società Colbrivi s.r.l., c.f. 02549720973, con sede legale in Comune di Prato, Via Francesco Ferrucci, n. 57 nella titolarità a tutti gli effetti di legge della concessione demaniale con tutti gli obblighi e oneri amministrativi connessi;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al subentro nella concessione demaniale sopra citata;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione

Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concessionario è obbligato a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto a suo tempo autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione, e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 5 della L.R. n.74/2018, lettera a), che dispone per l'anno 2019 la riduzione del 100% dell'aliquota dell'imposta sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della l.r. 2/1971;

DATO ATTO che eventuali successive modifiche in merito all'ammontare di tale aliquota saranno comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 257,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 257,00 a titolo di canone di occupazione demaniale anno 2023 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di riconoscere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904 la Società Colbrivi s.r.l., c.f. 02549720973, con sede legale in Comune di Prato, Via Francesco Ferrucci, n. 57, titolare a tutti gli effetti di legge della Concessione Demaniale n. 1811_1 per l'occupazione del demanio idrico con:
 - opera n. 1827 - scarico acque reflue domestiche depurate, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso Ghindossoli, loc. Via di Mosciano 98 in Comune di Scandicci, presso la particella 6 del Foglio 38
2. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 secondo le condizioni e le clausole previste in premessa e che il canone di concessione è pari a € 257,00 , secondo quanto riportato al p.to 6.2_ dell'Allegato A della D.G.R. 1555/22, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
3. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi.
5. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec le_torri_rialdoli@legalmail.it e colbrivi@legalmail.it;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1456 - Data adozione: 31/01/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso della Banca AV14087, in loc. SP43 della Libbia Km. 21+295 del Comune di Anghiari per intervento di ripulitura del materiale arido depositato in corrispondenza dell'attraversamento della S.P. 43. Pratica SiDIT 3246/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001613

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

DATO ATTO della nota trasmessa dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore in data 20/07/2022 prot. n. 0290317 con la quale si diffidava la Provincia di Arezzo a presentare istanza concessione ai sensi del D.P.G.R. 60R/2016 per la regolarizzazione e adeguamento dell'attraversamento della S.P. 43 sul corso d'acqua AV14087 denominato Fosso della Banca, in località Tavernelle nel Comune di Anghiari e autorizzazione per i lavori di risagomatura del fondo e ripristino dell'altezza della sezione;

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 3246/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 319919 del 16-08-2022 presentata da in nome e per conto della Provincia di Arezzo, c.f. 80000610511, con sede legale in Comune di Arezzo, Piazza della Libertà n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma del RUP Geom. Carlo Fiordelli e D.L. Geom. Vantini Leonardo, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica Descrittiva;
- Planimetria Catastale scala 1:2000;
- Carta Tecnica Regionale scala 1:5000;
- Carta fotogrammetrica scala 1:5000;
- Documentazione Fotografica;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso della Banca AV14087, loc. SP43 della Libbia Km. 21+295 in Comune di Anghiari, presso la particella del Foglio 71 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 12043 intervento di ripulitura del materiale arido depositato in corrispondenza dell'attraversamento della S.P. 43, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il

disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4692/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nel corso del sopralluogo congiunto effettuato in data 26-08-2022 dai tecnici di questo Settore e il personale dell'amministrazione richiedente, vista la disponibilità immediata della ditta incaricata alla realizzazione dell'intervento prima del sopraggiungere della stagione autunnale, sono state fornite le indicazioni sulle lavorazioni da eseguire;

DATO ATTO che i lavori, vista la particolare urgenza per la realizzazione dell'intervento, sono iniziati a seguito di rilascio da parte di questo Settore del Nulla Osta sotto gli aspetti idraulici trasmesso con nota del 07/09/2022 prot. n. 0340861;

DATO ATTO dell'accoglimento della richiesta di differimento dei termini per l'invio dei pagamenti richiesti, comunicato con nota 18/10/2022 prot. n. 0397238;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperienza istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commissurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di

durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972;

DATO ATTO infine che, con determina di pagamento n. 1566 del 03/11/2022 trasmessa in data 10/01/2023, il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi :

- € 145,73 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 48,58 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a quattro dodicesimi del canone annuale di €145,73 riferito al 2022, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 24,29 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.
- € 728,65 a titolo di indennità per occupazioni pregresse (annualità 2017-2021) mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Provincia di Arezzo, c.f. 80000610511, con sede legale in Comune di Arezzo, Piazza della Libertà n. 2, la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso della Banca AV14087, loc. SP43 della Libbia Km. 21+295 in Comune di Anghiari, presso la particella del Foglio 71 con l'opera n. 12043 per intervento di ripulitura del materiale arido depositato in corrispondenza dell'attraversamento della S.P. 43;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 161,60, secondo quanto riportato al p.to 5.1 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, ridotto ai sensi dell' art. 29 d.p.g.r. 60/R/2016, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo PEC:
protocollo.provar@postacert.toscana.it .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1458 - Data adozione: 30/01/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015 e D.P.G.R. 60/R/2016. Concessione per posa di nuova linea in fibra ottica in attraversamento al rio Furicaia o d'Uzzano, al rio delle Pille, al fosso della Barberona, al fosso del Mulinaccio, al fosso Cerbaiola e al fosso delle Pille e relativi parallelismi, nel Comune di Uzzano (PT). Pratica 4091 (pratica SIDIT n. 305/2023).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001659

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e lett. g);

VISTA la D.C.R.T. n. 101/2016, modificata con D.C.R. 103/2022, con cui, ai sensi della L.R. 79/2012, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente Open Fiber S.p.a., c.f. 09320630966 con sede legale in Milano, Viale Certosa, 2 a firma del procuratore speciale Sig. Marco Gasparini, avente ad oggetto: “Scavi e opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica”, relativa alla posa di linea in fibra ottica in attraversamento e in parallelismo a vari corsi d’acqua, nel Comune di Uzzone (PT), acquisita agli atti con prot. 383806 del 10/10/2022;

DATO ATTO che la società richiedente, esente dal pagamento degli oneri istruttori per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, ha provveduto al pagamento di Euro 16,00 per una marca da bollo cartacea id 1200883992545 del 21/03/2022 e di un’ulteriore marca da bollo cartacea da Euro 16,00 id 1201384504566 del 18/05/2022 per la pubblicazione del presente atto, e che la stessa ha anche reso le dichiarazioni sostitutive in materia di anti-mafia e casellario giudiziale;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è il Geol. Andrea Salvadori, nominato con Ordine di Servizio n. 64 del 10/11/2022, e che l’istruttoria della pratica è stata effettuata dal Geol. Federico Marini;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all’istanza è stato assegnato il numero di pratica 4091 (SIDIT - Pratica: 305/2023; Procedimento: 485/2023);

VISTA la documentazione progettuale trasmessa e considerato che, ai fini della presente concessione, rilevano i seguenti elaborati conservati agli atti dell'ufficio:

- Relazione tecnica con la descrizione delle tipologie di interventi previsti e tabella riepilogativa degli interventi in progetto, a firma dell'Ing. Remigio Franzini;
- Corografia alla scala 1:10'000, planimetria con sezioni del cavidotto in progetto con indicazione delle diverse tipologie di interventi, a firma dell'Ing. Remigio Franzini;

DATO ATTO che:

- l'istanza è relativa all'estensione della rete della fibra ottica nel Comune di Uzzano (PT) mediante la realizzazione di attraversamenti aerei su infrastruttura esistente e interrati e la posa di relativi tratti in parallelismo;
- sono previsti complessivi n. 25 attraversamenti, di cui n. 17 attraversamenti aerei su infrastruttura esistente, e n. 8 interrati, dei quali n. 4 in soletta stradale nell'esistente linea interrata dell'illuminazione, n. 1 posato in soletta stradale con scavo in trincea e n. 3 posati in subalveo con microtunnelling. N. 6 attraversamenti interessano il rio Furicaia o d'Uzzano, n. 3 il rio delle Pille, n. 7 il fosso della Barberona, n. 1 il fosso del Mulinaccio, n. 5 il fosso Cerbaiola e n. 3 il fosso delle Pille;
- è previsto un parallelismo nella fascia di larghezza di 10 metri dal ciglio di sponda del fosso del Barberona, con un tratto di 42 metri posato utilizzando l'esistente linea interrata dell'illuminazione e uno di lunghezza 1 metro mediante scavo in trincea;
- gli attraversamenti in subalveo saranno a una profondità di almeno 2 metri dal fondo alveo o dalla parte inferiore del tratto tombato;

DATO ATTO che le opere previste dal progetto interessano il rio Furicaia o d'Uzzano, nel tratto indicato con i codici BV2270, BV205488 e BV205489, il rio delle Pille, nel tratto indicato con i codici BV20191 e BV2272, il fosso della Barberona, nel tratto indicato con i codici BV2309, BV2373, BV2508 e BV2412, il fosso del Mulinaccio, nel tratto indicato con il codice BV20284, il fosso Cerbaiola, nel tratto indicato con i codici BV2318, BV2411, BV20316, BV2455 e BV2444, e il fosso delle Pille, nel tratto indicato con i codici BV2454 e BV20313, appartenenti al reticolo idrografico individuato con la L.R. 79/2012 aggiornato con D.C.R.T. 103/2022;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico rappresentate catastalmente al foglio di mappa n. 1 particella n. 134, al foglio di mappa n. 3 particelle 177, 178, 202 e 290, al foglio di mappa n. 4 particelle 109 e 110, al foglio di mappa n. 5 particelle 99, 152, 297, 398, 540, 541, 542, 543 e 1291, al foglio di mappa n. 6 particelle 151, 152, 329, 382, 465, 477, 521, 650 e 1015, al foglio di mappa n. 7 particelle 75, 527 e 579 e al foglio di mappa n. 8 particella 299 del Comune di Uzzano (PT);

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO che la posa dei cavi in attraversamento comportano l'utilizzo di aree appartenenti al demanio idrico ascrivibile alla casistica "attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti" rappresentata al punto 11 dell'allegato A alla D.G.R.T. 1555 del 27/12/2022 "Determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

DATO ATTO di quanto dichiarato dal richiedente, ovvero che "L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto";

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- il cavo aereo dovrà essere posizionato ad un'altezza di almeno 6,00 m sopra le sponde dei corsi d'acqua;
- le buche di lancio dovranno essere posizionate alla maggior distanza possibile dal ciglio di sponda o dallo spigolo dello scatolare;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- i lavori, venendo realizzati nelle pertinenze di un corso d'acqua, dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni sul sito web: <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/> ed in caso di previsioni meteorologiche avverse presidiando costantemente il cantiere;
- le opere dovranno essere realizzate conformemente a quanto rappresentato negli elaborati tecnici prodotti e nessuna modifica in merito potrà essere apportata, oltre quelle prescritte, senza un'ulteriore specifica autorizzazione, pena la revoca immediata dell'atto e la rimozione completa o parziale delle strutture eseguite od in corso di esecuzione senza che il soggetto autorizzato possa avanzare alcuna richiesta di indennizzo o compenso di qualsiasi genere o natura; resta altresì impregiudicato il risarcimento di eventuali danni arrecati alle proprietà pubbliche e private, nonché l'eventuale provvedimento penale a carico dei trasgressori;
- in corrispondenza degli attraversamenti in subalveo i cavi dovranno essere posati a una profondità di almeno 2 metri dal fondo alveo;
- in fase di esecuzione dei lavori si dovrà fare la massima attenzione per non compromettere la stabilità delle opere di difesa idraulica e delle sponde del corso d'acqua, oltre che per salvaguardare tutti i manufatti già esistenti nell'area d'intervento. Il ripristino di eventuali danni sarà effettuato a completa cura e spesa del richiedente;
- eseguita la posa del cavo, si dovrà provvedere al tempestivo ripristino dell'intera area interessata dai lavori, con specifico riguardo per le parti che interessano il corso d'acqua e la fascia di rispetto idraulica, dei quali dovranno essere ricostituite la continuità e l'integrità anche mediante il posizionamento e la compattazione di idonei materiali;
- le opere e le lavorazioni previste in progetto non dovranno causare alcuna riduzione delle sezioni di deflusso e nel caso di accidentale caduta di materiali in alveo, questi andranno tempestivamente rimossi e smaltiti a cura e spese del richiedente;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non sia determinato aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento dei cavi ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- nei casi in cui la fibra ottica sia posizionata su infrastrutture esistenti non conformi alle disposizioni

di cui al R.D. 523/1904 o qualora le condizioni idrauliche del corso d'acqua e delle sue pertinenze siano tali da rendere necessario interventi di adeguamento, nessun rimborso o indennizzo spetterà in merito al proponente per lo spostamento dei cavi;

- in caso di danneggiamenti dovuti ad eventi di piena o cedimenti delle opere idrauliche esistenti, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte secondo le normative vigenti anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

Manutenzione

- la società richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto di concessione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati, in modo che non debbano costituire criticità per lo stato della sponda e l'efficienza idraulica;

- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere preceduta dall'autorizzazione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle lavorazioni descritte in premessa. Ogni variazione ed ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo settore per la nuova eventuale autorizzazione prima dell'esecuzione;

- gli scavi dovranno avvenire per tratti di ridotta lunghezza e mantenendoli aperti per il più breve tempo possibile;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di 36 mesi dalla data del presente atto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- il richiedente dovrà comunicare a questo settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, anche tramite la casella di posta elettronica federico.marini@regione.toscana.it specificando il numero della pratica, il richiedente ed il Comune dove si svolgono i lavori;

- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 42/R/2018, entro 60 (sessanta) giorni dal termine delle attività ne dovrà dare comunicazione a questo settore, attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo, con riferimento anche ad eventuali varianti autorizzate e relativi atti;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente.

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione Toscana da ogni conseguenza determinata dalla loro inosservanza;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;
- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- a non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto la concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE:

La concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto di concessione, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- violazione del divieto di cessione o sub - concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio, è eseguito lo sfratto in via amministrativa.

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare i luoghi, a proprie spese e nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto della presente concessione, ovvero dei manufatti ai quali risulta incorporato, ancorato o staffato, da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuovere oppure adeguare i manufatti in concessione, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità.

CANONE - CAUZIONE - IMPOSTA REGIONALE:

Per effetto delle norme vigenti in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica, ed in particolare del D. Lgs. 259/2003, come specificato nella sentenza della Corte di Cassazione 14788/2014, la società richiedente è esente dal pagamento del canone annuo, dalla costituzione della cauzione e dalla corresponsione dell'imposta regionale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. il rilascio, a Open Fiber S.p.a., C.F. e partita IVA 09320630966, con sede legale in Milano, Viale Certosa, 2, legale rappresentante Sig. Marco Gasparini, della concessione per posa di nuova linea in fibra ottica in attraversamento al rio Furicaia o d'Uzzano, al rio delle Pille, al fosso della Barberona, al fosso del Mulinaccio, al fosso Cerbaiola e al fosso delle Pille e relativi parallelismi, nel Comune di Uzzano (PT);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove), secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1461 - Data adozione: 31/01/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale di vari corsi d'acqua in varie località del Comune di Firenze per l'esecuzione di n. 13 attraversamenti con cavi per fibra ottica. Pratica SiDIT 4808/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001590

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 4808/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 463242 del 29-11-2022 presentata da Marco Gasparini in nome e per conto della Società Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale a firma iscritto all'Ordine, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica
- Corografia Generale – Schede Planimetria Scavi – Sezioni tipo

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze dei corsi d'acqua denominati Torrente Terzolle (MV32343 e MV33210); Fosso delle Masse (MV32587); MV33215; MV33227; MV33221; Fosso di Santa Maria della Lastra (MV33033); Torrente Mugnone (MV33784); Torrente Affrico (MV34202); Torrente Mensola (MV33839); Fosso delle Grazie (MV33862); Torrente Ema (MV34973), in varie località del Comune di Firenze, per la realizzazione dell'opera/attività n. 13415 - n. 13 attraversamenti con cavi per fibra ottica, elencati nell'allegato A – Tabella Riepilogativa Interventi, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico dei suddetti corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 6693/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'ufficiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunemente rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della

Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.

- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01211065983936 del 12/12/2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Open Fiber S.p.A. la Concessione Demaniale n. 1359_67 per l'occupazione di:
 - porzioni di area demaniale dei corsi d'acqua denominati Torrente Terzolle (MV32343 e MV33210); Fosso delle Masse (MV32587); MV33215; MV33227; MV33221; Fosso di Santa Maria della Lastra (MV33033); Torrente Mugnone (MV33784); Torrente Affrico (MV34202); Torrente Mensola (MV33839); Fosso delle Grazie (MV33862); Torrente Ema (MV34973), in varie località del Comune di Firenze, con l'opera n. 13415 - n. 13 attraversamenti con cavi per fibra ottica, elencati nell'allegato A – Tabella Riepilogativa Interventi, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle

acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec openfiber@pec.openfiber.it ; .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Elenco interferenze

013b4a0cf4cb269b241501852774778f688eae43fd4d4046351f82506d421d

	Titolo documento	Nome file	Data
	RELAZIONE TECNICA	FIRENZE-RT-GC-10	13/10/2022

TABELLA RIEPILOGATIVA INTERVENTI

RIF. TAVOLA	NOME CORSO D'ACQUA	ATTRAVERSAMENTI	PARALLELISMI		COORDINATE INTERVENTO (WGS 84)
			4m<Distanza<10m	distanza <4m	
1	TORRENTE TERZOLLE	X			43,8195;11,2545
2	FOSSO DELLE MASSE	X			43,8166; 11,2484
3	TORRENTE TERZOLLE	X			43,8123; 11,2475
4	TORRENTE TERZOLLE	X			43,8040; 11,2447
5	FOSSA DI SANTA MARIA DELLA LASTRA	X			43,8028; 11,2476
6	FOSSA DI SANTA MARIA DELLA LASTRA	X			43,8008; 11,2504
6	FOSSA DI SANTA MARIA DELLA LASTRA	X			43,8020; 11,2528
7	FOSSA DI SANTA MARIA DELLA LASTRA	X			43,7999; 11,2457
8	FOSSA DI SANTA MARIA DELLA LASTRA	X			43,8126; 11,2748
9	TORRENTE MUGNONE	X			43,7908; 11,2733
10	TORRENTE AFFRICO	X			43,7810; 11,2925
11	TORRENTE MENSOLA	X			43,7818; 11,3095
12	FOSSO DELLE GRAZIE	X			43,7829; 11,3248
13	TORRENTE EMA	X			43,7351; 11,2566

AOGGRT / AD Prot. 0463242 Data 29/11/2022 ore 15:30 Classifica P.080.



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1467 - Data adozione: 30/01/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n.2928/2022 - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Concessione per derivazione di acque pubbliche superficiali ad uso privato dal Fosso Molin Martello in Via degli Spartitoi nel comune di Sarteano (SI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/01/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001786

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. n. 1775 del 11.12.1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n. 69/2009 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 112 del 31.03.1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali” in attuazione del capo I della Legge 15.03.1997 n. 59;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge n. 56 del 7.04.2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Provincie, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- la Legge Regionale n. 22 del 03.03.2015;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28.12.2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. n. 22/2015”;
- la D.G.R.T. n. 122 del 23.02.2016 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della L.R. n. 22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 11 commi 1 e 2 della L.R. n. 80 del 28.12.2015” recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015;
- la D.G.R.T. n. 830/2017 che approva le modifiche al Regolamento 61/R/2016 ed al D.G.R.T. 51/R/2015;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;
- la L.R. n. 45 del 29.12.2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023";

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana in data 06/07/2022, n. 271162, con la quale il Signor Fastelli Piero, così come identificato nel Disciplinare allegato al presente decreto, ha fatto richiesta di concessione per derivazione acque pubbliche ad uso privato di acque superficiali dal Fosso Molin Martello in Via degli Spartitoi nel comune di Sarteano (SI) – Pratica SIDIT n.2928/2022;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica, sottoscritto dal Signor Fastelli Piero in data 27/01/2023, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo avviene dal Fosso Molin Martello, in fregio alla Particella n.620 del Foglio n.48 del comune di Sarteano (SI) - Coordinate Gauss Boaga: X= 1733862 Y= 4763527 - come indicato nella planimetria allegata all’istanza;
- l’avviso della domanda è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sarteano (SI) e non sono pervenute opposizioni;
- l’uso richiesto è quello privato di acque superficiali, ai sensi del regolamento 61/R e successive modifiche, per irrigazione di orto privato ricadente nel terreno distinto in catasto dal Foglio n.74

e P.lla n.24 dove vengono coltivati ortaggi e sono presenti alberi da frutta, come indicato nella relazione tecnica allegata all'istanza;

- la ditta ha richiesto una portata media di 0,01 l/sec, con picco massimo di 0,46 l/sec. ed un volume annuo stimato di 300 metri cubi;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;
- il prelievo avviene fuori da aree pSIC o Rete Natura 2000, e in luogo con le stesse non influente e, pertanto, si esclude l'istanza dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88, comma 2, della L.R. 30/2015);

VISTA la documentazione allegata all'istanza di concessione sopracitata, conservata agli atti dello scrivente settore;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- che il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo per il rilascio del presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 642/72;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e smi, è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al Signor Fastelli Piero, così come identificato nel Disciplinare allegato al presente decreto, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per derivazione acque pubbliche ad uso privato di acque superficiali dal Fosso Molin Martello in Via degli Spartitoi nel comune di Sarteano (SI), in fregio alla Particella n.620 del Foglio n.48 - Coordinate Gauss Boaga: X= 1733862 Y= 4763527, come indicato nella planimetria allegata all'istanza - Pratica SIDIT n.2928/2022;
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,01 l/sec, con picco massimo di 0,46 l/sec. ed un volume annuo stimato di 300 metri cubi;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale di € 30,12 salvo adeguamento legislativo;
5. che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;

6. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;

7. di trasmettere il presente atto di concessione al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

82607e270de637de93f6f56f01100ca7891a0ea9a17aa146297def502b03e70e



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1534 - Data adozione: 01/02/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R.T. 80/2015 e D.P.G.R. n. 60/R/2016. Pratica Sidit n.17-2023. Procedimento di rilascio di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e di autorizzazione idraulica - Progetto definitivo denominato "Lavori di ripristino della sede stradale S.P. 26 Rio nell'Elba - Rio Marina, località il Piano nel tratto interessato da fenomeni di sprofondamento (sinkhole)" - Realizzazione di interventi di rivestimento degli alvei del Fosso Reale e del Fosso Grassera e di opere di difesa della Strada Provinciale 26 "Rio Elba-Rio Marina", nelle pertinenze idrauliche dei medesimi Fossi. - Località il Piano - Comune di Rio (LI).
Proponente: Provincia di Livorno

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001955

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R.T. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R.T. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R.T. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R.T. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTO il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R.79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTA la D.G.R.T n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis l.r. 80/2015-art.22 comma 2 lettera b) l.r. 79/2012. sostituzione d.g.r. 293/2015”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il D.P.G.R. n. 45/R 8 agosto 2017 “Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n.60/R”;

VISTO il D.P.G.R. n. 9/R 19 febbraio 2020 “Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n.60/R”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” con cui è stato modificato il termine di cui alla D.G.R.T. n. 35 del 24/01/2017 per effettuare il pagamento dei canoni delle concessioni in corso di validità, sono state apportate alcune modifiche alla D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016 e sono stati ridotti gli importi dei canoni di alcune tipologie di occupazione, fissati con D.G.R.T. n. 1138 del 15/11/2016;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico- Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017”;

VISTA la L.R.T. n. 57 del 13 ottobre 2017 “ Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R.T. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 con cui si è stabilito di confermare, per l'annualità 2019, la determinazione dei canoni così come previsti per l'annualità 2018, negli importi di cui all'allegato A della d.g.r.t. n. 888/2017 ed i contenuti di cui alla d.g.r.t. 1414/2018;

VISTA la D.G.R.T. n. 124 del 10/02/2020 "Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016 n. 60/r. Approvazione";

VISTA la D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 "Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico" in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l'anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R.T. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.G.R. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80" (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri);

CONSIDERATO che la Provincia di Livorno, con nota acquisita al protocollo regionale n. 0308875 del 28/07/2021 ha convocato il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore alla conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, per l'approvazione del progetto definitivo Lavori di ripristino della sede stradale S.P. 26 "Rio nell'Elba - Rio Marina", località il Piano nel tratto interessato da fenomeni di sprofondamento (sinkhole);

CONSIDERATO che tale progetto prevede interventi in tratti dell'alveo del Fosso Reale e del Fosso Grassera e nelle pertinenze idrauliche degli stessi, a difesa della Strada Provinciale 26, per la mitigazione del rischio da sinkhole;

CONSIDERATO che, in relazione alla Conferenza dei Servizi di cui sopra, per quanto di competenza, con nota prot. 0032458 del 27/01/2022 il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore, ai sensi del R.D.523/1904, dell'art.3 della L.R.41/2018 e del D.P.G.R 60/r/2016 ha rappresentato che l'intervento di corazzamento del fondo alveo del Fosso del Reale e del Fosso Grassera risulta riconducibile alle opere finalizzate alla sicurezza dell'infrastruttura viaria e dunque assimilabile a quelli previsti dall'art. 12 del R.D. 523/1904 ed assoggettati al rilascio della concessione per l'utilizzo del demanio idrico. Nella medesima nota è stato inoltre rappresentato "di poter esprimere parere favorevole in relazione alla coerenza del progetto rispetto alle normative di riferimento nell'ottica dell'autorizzazione idraulica degli interventi previsti, evidenziando altresì la necessità di acquisire la necessaria concessione per l'utilizzo del demanio idrico, prima dell'inizio dei lavori;

VISTA l'istanza di concessione inoltrata dalla Provincia di Livorno, Piazza del Municipio n.4, Livorno, Codice Fiscale 80011010495, acquisita al protocollo regionale n. 0367031 del 27/09/2022, finalizzata alla realizzazione di tratti di scogliera cementata sul fosso Grassera e sul fosso Riale, nonché di interventi di jet grouting, per la mitigazione del rischio da sinkhole della Strada Provinciale 26, Località il Piano – Comune di Rio (LI).

CONSIDERATO che:

- gli interventi oggetto dell'istanza presentata dalla Provincia di Livorno prevedono l'impermeabilizzazione del fondo alveo con scogliera cementata sul fosso Grassera per un tratto di 125 metri lungo il tratto di strada da ripristinare e sul fosso Riale (affluente del Grassera in Sx idraulica) per una lunghezza di 70 metri, a monte del ponte ad arco esistente sulla Strada Provinciale 26;

- sono oggetto di sola autorizzazione idraulica gli interventi di consolidamento e ripristino della sede stradale attraverso trattamenti colonnari (jet grouting) la cui realizzazione ricade entro la fascia di dieci metri a partire dal muro di sponda del Fosso di Grassera;

PRESO ATTO che:

- gli interventi di impermeabilizzazione del fondo alveo, finalizzati alla mitigazione del rischio di sinkhole ai fini della sicurezza della sede stradale sono riconducibili a quelli previsti dall'art. 12 del R.D. 523/1904 e che gli stessi devono essere oggetto di concessione demaniale per l'utilizzo del demanio idrico, così come previsto dall'art.8, comma 1, lett. c) del Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R; in tale contesto l'articolo 6 del medesimo Regolamento prevede il rilascio dell'autorizzazione idraulica nell'ambito del medesimo procedimento di concessione;

- la concessione per gli interventi di impermeabilizzazione del fondo alveo dei corsi d'acqua sopra richiamati, oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R del 12/08/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento sulle concessioni demaniali n. 60/R/2016 e ss.mm.ii, il Settore competente ritiene di poter procedere al rilascio della presente concessione demaniale senza il disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile della Posizione Organizzativa "Gestione attività e procedure tecniche organizzative Valdarno Inferiore";

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

RILEVATO che, valutata la documentazione tecnica presentata, ai fini della presente autorizzazione/concessione rilevano i seguenti elaborati:

- Relazione generale_rev01_Livello1
- Relazione geologica e geotecnica_Livello1
- Relazione idraulica integrativa
- TAV_C10_Ubicazione indagini e sezione geologica_Livello1
- TAV_C20_Planimetria inquadramento_Livello1;
- TAV_C21_Rilievo planoaltimetrico_Livello1;
- TAV_C30_Planimetria delle opere e sezioni_Livello1;
- TAV_C31_Particolari costruttivi_Livello1;
- TAV_C32_Profilo longitudinale fossi_Livello1;
- Planimetria catastale_Livello1

CONSIDERATO che in corso di istruttoria è stata ritenuta sufficientemente esaustiva la documentazione prodotta dal tecnico incaricato e pertanto non è stato necessario richiedere documentazione integrativa;

CONSIDERATO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R.T. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto.

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate nel presente atto;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate tutte le prescrizioni, generali e tecniche, contenute ed elencate nel presente Decreto Dirigenziale.

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica dei tratti dei corsi d'acqua interessati dai lavori;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo dei corsi d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;
5. durante l'esecuzione dei lavori si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni emerse nell'ambito dell'istruttoria eseguita:
 - in merito al previsto rivestimento del fondo alveo dei corsi d'acqua sopra citati l'attuale sezione degli stessi non dovrà subire modifiche e l'intervento dovrà essere realizzato assicurando la continuità planimetrica con le sezioni a monte e a valle dei tratti oggetto di intervento;
 - i terreni oggetto di rimozione al fine del rimodellamento e della successiva impermeabilizzazione dovranno essere allontanati dagli alvei e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - per tutti i tratti dei corsi d'acqua oggetto di impermeabilizzazione la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria sarà a cura del concessionario, che dovrà concordare l'inizio e la fine dei lavori con il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa;
6. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
7. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa addetto alla vigilanza e alla manutenzione dei corsi d'acqua;
8. i lavori che interessano l'alveo dei corsi d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (con codice allerta del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
9. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;

10. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

11. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;

12. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore.

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'atto di Autorizzazione Idraulica:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie.

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;

b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari per garantire la funzionalità delle opere realizzare in alveo e l'efficienza idraulica dei corsi d'acqua;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente al Settore Genio Civile Valdarno Inferiore la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito al Decreto finale di Concessione:

- il Concessionario dovrà comunicare al Settore Genio Civile Valdarno Inferiore ed al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente Decreto;

- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto qui sotto elencato.

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area oggetto di concessione;

- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

DURATA-RINNOVO-SUBINGRESSO:

- la presente concessione ha una durata di anni 19 anni (diciannove) decorrenti dalla data del presente Decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi all'Amministrazione Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;

- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo Decreto Dirigenziale;

- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni

della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro;

REVOCA:

- l'Amministrazione Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- con la revoca parziale della concessione si concede al concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;

- la revoca della concessione è notificata al concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati.

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

DECADENZA:

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento n. 60/R e ss.mm.ii, e dal presente decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;
- b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;
- c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- f) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la concedente assegnerà al concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/ opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

CESSAZIONE:

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta,

fatta salva la facoltà della concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come stata modificata da articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;
- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTO che con nota n 006881 del 04/01/202 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di €. 428,40 (euro quattrocentoventotto/40) a titolo di acconto canone 2023 dovuto per l'utilizzo del demanio idrico, connesso all'impermeabilizzazione dell'alveo dei corsi d'acqua citati in premessa, oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO che, per quanto concerne il deposito cauzionale, lo stesso non è dovuto ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del D.P.G.R. n. 60/R;

CONSIDERATO che, nelle more della determinazione del canone per l'anno 2023 con apposita D.G.R.T, e in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2021, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 24/02/2020 punto 7, che confermava i contenuti di cui alla D.G.R.T. n. 1414/2018, a sua volta confermate quelli di cui l'allegato A della D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, con la rivalutazione ISTAT pari al 7,1%, in forza di quanto stabilito con la D.G.R.T n. 1219 del 02/11/2022;

CONSIDERATO che l'importo annuale dovuto per l'impermeabilizzazione dell'alveo dei tratti di due corsi d'acqua citati in premessa, oggetto del presente provvedimento, calcolato in base alla D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017, Allegato A, punto 9 (considerata la riduzione nella misura del 20%, spettante ex articolo 29, 4° comma del Regolamento), ammonta ad € 428,40 (euro quattrocentoventotto/40) di cui il Concessionario ha corrisposto l'importo di € 428,40 (euro quattrocentoventotto/40) equivalenti a quanto dovuto per le 12 mensilità spettanti per l'anno 2023 (ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento di concessione, nello specifico, da gennaio a dicembre dell'anno in corso, 2023);

PRESO ATTO che l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2023 sarà compensata o corrisposta in base a quanto verrà deciso da Questa Amministrazione e prontamente comunicato al Concessionario;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (acconto canone 2022 e deposito cauzionale) negli importi così come indicati precedentemente;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R.T. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che a decorrere dal 2021 all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R.T. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone di concessione;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario è stato notiziato di questo specifico adempimento a suo carico e della relativa modalità di corresponsione con la nota n 000681 del 04/01/2023 richiamata nei punti precedenti;

PRESO ATTO che il soggetto concessionario ha provveduto a corrispondere, in data 24/01/2023, a titolo di imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2023, l'importo di € 214,20 (euro duecentoquattordici/20);

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, come un'eventuale conguaglio, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che il richiedente è esente dall'obbligo di pagamento del bollo virtuale di € 16,00 per il rilascio del presente provvedimento;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale, dovuta per l'intera durata della concessione, risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986 e che pertanto il presente decreto non è soggetto ad obbligo di registrazione

fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. il rilascio alla Provincia di Livorno, con sede in Piazza del Municipio n.4, Livorno, Codice Fiscale 80011010495, della concessione per l'utilizzo del demanio idrico mediante realizzazione di interventi di impermeabilizzazione del fondo alveo dei Fossi Grassera e Riale, nel Comune di Rio (LI), località il Piano;
2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 12, 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali, individuate in premessa;
4. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente Decreto di Concessione;
5. che la presente concessione avrà la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente decreto;
6. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime, il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;
8. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1549 - Data adozione: 01/02/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015. Pratica SiDIT n. 3001-2021. Procedimento di concessione di area demaniale con contestuale autorizzazione idraulica per la realizzazione di opera di difesa idraulica in sponda sinistra del Fosso delle Fornacelle in località Fornacelle nel Comune di Rio (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001859

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012 nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.G.R. n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis L.R. 80/2015 – art. 22 comma 2 lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R. 293/2015”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la L.R. n. 77/2016 “Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico”;

VISTO il D.P.G.R. n. 45/R del 08/08/2017 “Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n.60/R”;

VISTO il D.P.G.R. n. 9/R del 19/02/2020 “Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 agosto 2016 n.60/R”;

VISTA la D.G.R. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” con cui è stato modificato il termine di cui alla D.G.R. n. 35 del 24/01/2017 per

effettuare il pagamento dei canoni delle concessioni in corso di validità, sono state apportate alcune modifiche alla D.G.R. n. 1138 del 15/11/2016 e sono stati ridotti gli importi dei canoni di alcune tipologie di occupazione, fissati con D.G.R. n. 1138 del 15/11/2016;

VISTA la D.G.R. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. n. 57/2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R. n. 1035 del 05/08/2019 con cui si è stabilito di confermare, per l’annualità 2019, la determinazione dei canoni così come previsti per l’annualità 2018, negli importi di cui all’allegato A della D.G.R. n. 888/2017 ed i contenuti di cui alla D.G.R. n. 1414/2018;

VISTA la D.G.R. n. 124 del 10/02/2020 “Modifiche al Regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 12 agosto 2016 n. 60/R. Approvazione”;

VISTA la D.G.R. n. 229 del 24/02/2020 “Determinazione dei canoni in materia di concessioni del demanio idrico” in cui, al punto 7, si è stabilito di confermare per l’anno 2020 la determinazione dei canoni e i contenuti di cui alla D.G.R. n.1035 del 5 agosto 2019;

VISTA la L.R. n. 74/2018 “Legge di stabilità per l’anno 2019”;

VISTA la L.R. n. 65/2019 “Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;

VISTA la L.R. n. 93/2020 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla L.R. 73/2005 e alla L.R. 19/2019”;

VISTA la L.R. n. 50/2021 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla L.R. 77/2016”;

VISTA la D.G.R. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la D.G.R. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” ed il relativo allegato A che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’allegato A della D.G.R. n. 888/2017, confermando per quanto non diversamente disposto il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n. 2 /1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” così come modificata dalla Legge n. 69/2009 e 190/2012;

VISTA l’istanza presentata dai Sigg. Giacomo Mori, Ave Mori, Federico Mori e Matilde Mori (di seguito denominati “Concessionari”), così come meglio identificati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto “concessione di area demaniale con contestuale autorizzazione idraulica per la realizzazione di opera di difesa idraulica in sponda sinistra del Fosso delle Fornacelle in località Fornacelle nel Comune di Rio (LI)” pervenuta in data 19/10/2020 con protocolli 356753 e 356759 e perfezionata con integrazioni prot n. 421938 del 02/12/2020, prot n. 437514 del 15/12/2020, prot n. 262842 del 22/06/2021, prot n. 325283 del 11/08/2021, prot n. 445620 del 16/11/2021 e prot n. 205275 del 18/05/2022;

PRESO ATTO che con nota prot n. 46048 del 27/01/2023 i richiedenti hanno individuato il Sig. Giacomo Mori come referente per i rapporti con questa Amministrazione ai sensi dell’art.10 del Regolamento n. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che, valutata la documentazione tecnica trasmessa, ai fini del rilascio del presente atto, rilevano i seguenti elaborati:

- REL A: Relazione idraulica e tecnico-descrittiva;
- Allegato idrologico;
- Allegato idraulico;
- REL B: Relazione calcolo strutturale;
- Piano di manutenzione;
- TAV. 1: Corografia;
- TAV. 2: Estratto di mappa catastale;
- TAV. 3: Inquadramento fotografico e rilievo stato attuale;
- TAV. 4: Planimetria stato di progetto;
- TAV. 5: Sezioni stato sovrapposto – Particolare sezione tipo;

PRESO ATTO che:

- l'intervento proposto consiste nella posa in opera di una gabbionata con funzione di sostegno, previo ripristino della sezione di deflusso mediante riprofilatura;
- l'opera è completata con la previsione di materassi tipo "Reno" a protezione del fondo alveo;
- l'intervento interessa il tratto di corso d'acqua antistante le particelle censite al Catasto Fabbricati con n. 567 e n. 579 subalterno 602 del Foglio 7 del Comune di Rio (LI) Sezione Rio Marina per uno sviluppo di circa 11 metri;

CONSIDERATO che i lavori in argomento rientrano nell'ambito di un intervento più vasto di sistemazione del corso d'acqua che comprende:

- il prolungamento a monte della gabbionata sulla sponda sinistra e la realizzazione di una gabbionata sulla sponda opposta, per la cui attuazione è stata presentata specifica istanza dal proprietario delle particelle censite al Catasto Fabbricati del Foglio 7 del Comune di Rio (LI) Sezione Rio Marina con n. 537 e n. 538 (pratica SiDIT 2999/2021);
- la risagomatura del tratto a valle ricadente nel demanio marittimo ad opera del Comune di Rio (LI) per consentire al fosso di sfociare in mare;

CONSIDERATO che l'intervento si configura come opera a difesa dei beni privati di cui all'art.12 del R.D. 523/1904 comportante occupazione di aree demaniali ed è quindi soggetto a concessione per l'utilizzo del demanio idrico, come stabilito dall'art. 8 comma 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che, per l'utilizzo dell'area demaniale, è prevista dall'art. 6 del Regolamento n. 60/R/2016 l'adozione di un unico decreto per il rilascio della concessione e dell'autorizzazione idraulica ad essa connessa;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente Decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, poiché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto b) del Regolamento n. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 24 comma 6 del Regolamento n. 60/R/2016 e ss.mm.ii., il Settore competente valutava di poter procedere al rilascio della presente concessione demaniale senza il disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed i Concessionari;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Responsabile del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

RILEVATO che con nota prot. n. 5458 del 07/10/2021, acquisita al protocollo regionale con n. 390513 in data 07/10/2021, il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, competente alla manutenzione delle opere idrauliche e del corso d'acqua ai sensi della L.R. 79/2012, ha espresso sul

progetto in argomento parere favorevole, subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- durante i lavori non dovrà essere in alcun modo alterata o ristretta l'attuale libera sezione di deflusso del corso d'acqua in oggetto necessaria al transito della portata idrica di massima piena;
- i lavori dovranno svolgersi senza occupare la sezione idraulica;
- la riparazione di eventuali danni alle opere autorizzate prodotti nel corso delle ordinarie operazioni di manutenzione saranno a carico del richiedente;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere autorizzate sarà a carico del richiedente, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua;
- sia garantita, lungo le fasce di rispetto, la transitabilità dei mezzi d'opera preposti alla manutenzione del corso d'acqua;
- la Ditta comunichi il nominativo, con relativo recapito telefonico e PEC, di un tecnico referente per eventuali comunicazioni, nonché la data di inizio e fine lavori;

CONSIDERATO che:

- è stata accertata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;
- l'istruttoria tecnica si è conclusa con esito positivo con prescrizioni;
- l'istanza presenta i requisiti per il rilascio della concessione ed il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

RITENUTO necessario, al fine di non trasferire il rischio idraulico, adottare il criterio di procedere da valle verso monte e quindi subordinare l'esecuzione dell'intervento alla preventiva risagomatura dell'alveo nel tratto a valle ricadente nel demanio marittimo;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate tutte le prescrizioni, generali e tecniche, contenute ed elencate nel presente Decreto Dirigenziale;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- al fine di non trasferire il rischio idraulico, la realizzazione delle gabbionate è subordinata alla preventiva risagomatura dell'alveo nel tratto a valle ricadente nel demanio marittimo;
- nell'esecuzione dell'intervento, si dovrà procedere da valle verso monte ed in parallelo con la posa in opera della gabbionata in destra a carico del relativo proprietario frontista, assicurando il coordinamento tra i lavori sulle due sponde;
- il paramento esterno della difesa spondale in gabbioni dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con le sezioni idrauliche a monte ed a valle;
- dovranno essere ottemperate le prescrizioni formulate nel sopra citato parere espresso dal Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque, né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa o altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R. n. 1315/2019;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'autorizzazione idraulica:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo per un'ulteriore periodo massimo di tre anni da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese dei richiedenti;
- i richiedenti dovranno comunicare a questa Amministrazione ed al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni e quella di fine lavori entro 60 giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento la presente autorizzazione per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;
- esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

b) in merito agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

- i Concessionari dovranno comunicare a questa Amministrazione, con preavviso di almeno 15 giorni, la data d'inizio dei predetti lavori di manutenzione e dovranno altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito alla concessione:

- la concessione oggetto del presente decreto è accordata in solido ai sensi degli artt. 1292 e ss del Codice Civile ai Sigg. Giacomo Mori, Ave Mori, Federico Mori e Matilde Mori. I soggetti concessionari prendono atto che tra di loro sussiste nei confronti della Regione concedente il vincolo di solidarietà passiva per quanto attiene ad oneri ed obblighi assunti in dipendenza della concessione;

- i Concessionari dovranno rispettare in ogni sua parte quanto qui sotto elencato:

ONERI E OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

I Concessionari, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, sono tenuti a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti.

I Concessionari si obbligano in solido ai sensi degli artt. 1292 e ss del Codice Civile a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904, nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che i Concessionari possano avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora i Concessionari eseguano le predette opere senza autorizzazione saranno tenuti alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; saranno tenuti inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- non cedere, né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o il bene oggetto di concessione;

- assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

DURATA - RINNOVO - SUBENTRO

- la presente concessione ha una durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data del presente decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi all'Amministrazione Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;

- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo Decreto Dirigenziale;

- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbiano presentato domanda di rinnovo nei termini, i richiedenti possono continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

- nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del Regolamento, la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dai Concessionari e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi dei Concessionari perdureranno fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro;

REVOCA

- la Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualunque momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- con la revoca parziale della concessione si concede ai Concessionari la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;

- la revoca della concessione è notificata ai Concessionari con espresso atto con il quale è contestualmente assegnato loro un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

DECADENZA

- l'inadempimento da parte dei Concessionari degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento n. 60/R/2016 e ss.mm.ii e dal presente decreto costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;
 - mancato pagamento di due annualità del canone;
 - non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
 - mancata realizzazione dei manufatti nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
 - violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
 - esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente assegnerà ai Concessionari un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale potranno presentare le proprie deduzioni;
- ai Concessionari dichiarati decaduti non spetterà alcun rimborso né per le opere e/o gli interventi eseguiti, né per le spese sostenute e né per il canone già pagato per l'anno di riferimento;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, i Concessionari decaduti sono obbligati al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

CESSAZIONE

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, per rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo dei Concessionari di ripristinare, a proprie spese, l'area e gli spazi occupati entro i termini assegnati;
- qualora i Concessionari non ottemperino a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno dei Concessionari, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarli; nel qual caso i Concessionari non avranno diritto a compensi od indennizzi di sorta e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

SANZIONI

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27 L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;
- fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

ULTERIORI OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

I Concessionari inoltre:

- rimangono gli unici responsabili agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori di cui trattasi;
- sono obbligati, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovranno provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTO che con nota n. 17467 del 11/01/2023, successivamente rettificata con nota n. 40240 del 24/01/2023, è stato richiesto ai richiedenti di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di € 280,00 (euro duecentottanta/00) a titolo di canone 2023 dovuto per la nuova opera di difesa idraulica oggetto del presente provvedimento;

- versamento importo di € 280,00 (euro duecentottanta/00) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che l'importo del canone per l'anno 2023 dovuto per la nuova opera di difesa idraulica oggetto del presente provvedimento è stato determinato in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1555 del 27/12/2022 ALLEGATO A per l'uso 9 "Difesa idraulica";

CONSIDERATO che per quanto concerne il deposito cauzionale questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della D.G.R. n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti le attestazioni dei versamenti effettuati (canone 2023 e deposito cauzionale) negli importi così come indicati precedentemente;

CONSIDERATO che i Concessionari s'impegnano, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 93/2020, è previsto che a decorrere dal 2021 all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) della L.R. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone dovuto annualmente;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che i Concessionari, alla data del presente provvedimento, devono corrispondere a titolo di imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2023, l'importo di € 140,00 (euro centoquaranta/00) entro e non oltre il 31 dicembre 2023;

PRESO ATTO che i Concessionari sono stati notiziati di questo specifico adempimento a loro carico e della relativa modalità di corresponsione con la nota n. 17467 del 11/01/2023, successivamente rettificata con nota n. 40240 del 24/01/2023, richiamata nei punti precedenti;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, come un eventuale conguaglio, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dai Concessionari in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che in data 26/01/2023 i richiedenti hanno assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento, versando il relativo corrispettivo alla Regione Toscana, in qualità di ente a ciò auto-

rizzato ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., come da documentazione presente agli atti;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986, il presente decreto non è soggetto ad obbligo di registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei Concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DECRETA

1. il rilascio ai Sigg. Giacomo Mori, Ave Mori, Federico Mori e Matilde Mori, così come meglio identificati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, della concessione per occupazione di area demaniale mediante la realizzazione di opera di difesa idraulica in sponda sinistra del Fosso delle Fornacelle in località Fornacelle nel Comune di Rio (LI);
2. di disporre che la presente concessione è accordata ai concessionari indicati al punto 1 in solido ai sensi degli artt. 1292 e ss del Codice Civile. Conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, le altre saranno obbligate ad ottemperarvi, restando autorizzate ad esercitare la concessione con tutti gli oneri relativi;
3. di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, la realizzazione delle opere, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
4. che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali, individuate in premessa;
5. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente Decreto di Concessione;
6. che la presente concessione avrà la durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data del presente decreto;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. I destinatari sono tenuti a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. di dare atto che i richiedenti sono a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
9. di trasmettere per via telematica il provvedimento in oggetto al competente settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento n. 60/R/2016 e ss.mm.ii.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *All. A Anagrafica richiedenti Sidit 3001-2021*
ecf247261de60a7253f8a764112b642165d1acd9bfe8fda7766bb694d244d19b



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1551 - Data adozione: 01/02/2023

Oggetto: Pratica SIDIT 2101/2018 - Procedimento 145/2020 (codici locali PI680-PI3373)
GCVI - Acque. Concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Santa Croce Sull'Arno (PI). Richiedente Conceria Nuova Impala S.r.l.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001973

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 ed in particolare l’Allegato B, primo aggiornamento del dicembre 2018.
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Appennino Settentrionale e le relative misure di salvaguardia adottato in Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2022;
- l’Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche sottoscritto - Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Vald’Elsa e della Val di Nievole, (d’ora in avanti AdP) siglato in data 8/04/2013 da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Province di Pisa, Pistoia, Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa, Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Autorità Idrica Toscana, Associazione dei Conciatori dei Santa Croce sull’Arno, Consorzio dei Conciatori di Ponte a Egola;
- la domanda, acquisita al protocollo della Provincia di Pisa n. 159723 del 24/11/2004, presentata dal legale rappresentante del Cuoificio Giuntoli Srl P.IVA 01187230501 di concessione preferenziale di derivazione di acque pubbliche mediante 2 pozzi, derivazioni n. 5011 e 5012, ubicati su terreno individuato al N.C.T. al Foglio n. 15 particella 1840 (ex 543) per un quantitativo complessivo di 17160 mc/anno ad uso industriale, pc PI631;
- la domanda, acquisita al protocollo della Provincia di Pisa n. 90709 del 11/07/2003, presentata dal legale rappresentante della Conceria Nuova Impala S.r.l.” C.F.: 01042520500, con sede legale in Via Liguria, 22/A - 56029 Santa Croce sull’Arno (PI) di

concessione preferenziale di derivazione di acque pubbliche mediante 1 pozzo, derivazione n. 5243, ubicati su terreno individuato al N.C.T. al Foglio n. 15 particella 647 per un quantitativo complessivo di 13200 mc/anno ad uso industriale, pc P1827;

- la domanda, acquisita al protocollo della Provincia di Pisa 16/05/2005 n. 68171 presentata dalla Conceria Nuova Impala S.r.l. C.F.: 01042520500, con sede legale in Via Liguria, 22/A - 56029 Santa Croce sull'Arno (PI) di concessione preferenziale di derivazione di acque pubbliche mediante 2 pozzi, derivazione n. 5209 (foglio 15 particella 633) e 5210 (foglio 15 particella 631), per un quantitativo complessivo di 26.180 mc/anno ad uso industriale, pratica P680;
- il Decreto della Regione Toscana n. 5772 del 08/05/2017 con cui veniva autorizzata la Conceria Nuova Impala S.r.l. C.F.: 01042520500, alla realizzazione di un nuovo pozzo su terreno individuato al N.C.T. del Comune di Santa Croce sull'Arno al Foglio 15 particella 1820 (ex497) per il prelievo di acque ad uso civile a seguito di istanza acquisita al protocollo n. 439608 del 02/11/2016 pratica PI3337;
- le istanze acquisita ai protocolli n. 232856 del 3/05/2018 e n. 316493 del 14/06/2018 presentate dalla Conceria Nuova Impala S.r.l. C.F.: 01042520500, di cementazione pozzo derivazione n. 5243, di cui alla pratica PI1827, di cambio uso del pozzo di cui alla pratica PI3337 da civile ad uso produzione beni e servizi e di accorpamento della istanza PI3337 con l'istanza di derivazione in regime di preferenzialità da due pozzi, derivazioni n. 5209 e n. 5210 di cui alla pratica PI680 per un quantitativo complessivo pari a 52.000 mc/anno, pratica SIDIT 2101/2018;
- l'istanza acquisita al protocollo n. 38913 del 28/01/2019 presentata dalla Conceria Nuova Impala S.r.l. C.F.: 01042520500, di cementazione pozzo derivazione n. 5210, di cui alla pratica PI1680;
- l'istanza acquisita al protocollo n. 431169 del 20/11/2019 presentata Conceria Nuova Impala S.r.l. C.F.: 01042520500, per aumento dei volumi di risorsa richiesti in concessione di cui alla pratica SIDIT 2101/2018 procedimento 145/2020 da 52.000 mc annui a 63.000 mc annui, ad uso produzione beni e servizi, l'autorizzazione alla ricerca per la realizzazione di un nuovo pozzo su terreno di proprietà e la cementazione di due pozzi, derivazioni n. 5011 e 5012 di cui alla pratica PI631, precedentemente intestata a Cuoificio Giuntoli, che ha cessato la propria attività sul sito, individuati al N.C.T. al foglio 15 particella 1840 (ex 543) divenuta di proprietà della Conceria Nuova Impala S.r.l. C.F.: 01042520500;
- Il Decreto della Regione Toscana n. 4493 del 25/03/2020 con cui veniva autorizzata la Conceria Nuova Impala S.r.l. C.F.: 01042520500, alla realizzazione di un nuovo pozzo su terreno individuato al N.C.T. del Comune di Santa Croce sull'Arno al Foglio 15 particella 543 per il prelievo di acque ad uso produzione beni e servizi e contestualmente alla cementazione di due pozzi inutilizzati di cui alla pratica PI631, derivazioni n. 5011 e 5012, a seguito di istanza acquisita al protocollo n. 431169 del 20/11/2019 pratica SIDIT 2101/2018 – procedimento 145/2020;

CONSIDERATO:

- la necessità di conformare il presente atto a quanto di seguito riportato dalle previsioni dell'Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche sottoscritto - Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Vald'Elsa e della Val di Nievole, (d'ora in avanti AdP) siglato in data 8/04/2013 da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Province di Pisa, Pistoia, Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese

Valdelsa, Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Autorità Idrica Toscana, Associazione dei Conciatori dei Santa Croce sull'Arno, Consorzio dei Conciatori di Ponte a Egola;

- l'art. 5 comma 2 dell'AdP con il quale le Associazioni dei Conciatori s'impegnano alla sostituzione delle acque dolci di falda utilizzate nei processi produttivi delle industrie del comprensorio del cuoio con acque reflue urbane depurate ed affinate nell'apposito impianto di trattamento realizzato, per un volume annuo minimo di 6 milioni di m3 e in ogni caso per eliminare l'emungimento da falda;
- l'art. 8 del detto AdP con il quale il soggetto competente alla gestione del Demanio Idrico (all'epoca le Amministrazioni Provinciali, adesso la Regione), si impegna a ridurre progressivamente, in relazione alle quantità di reflui urbani effettivamente convogliati, i volumi delle concessioni al prelievo anche al fine di attuare l'obiettivo di azzeramento dei prelievi di cui all'art. 5 dell'AdP, assicurando, comunque, un approvvigionamento idrico complessivo di acque reflue depurate e acque primarie necessario al mantenimento della capacità produttiva;
- che la realizzazione degli acquedotti duali che dovranno rifornire di acque reflue depurate ed affinate le aziende conciarie è attualmente prevista per il 31/12/2023, ma che ritardi, comunque da concordarsi con una rimodulazione delle date di cronoprogramma dell'AdP, sono possibili in considerazione delle difficoltà introdotte dalla pandemia Covid19 e sofferte dall'intero comparto;
- che la concessione che si rilascia con il presente atto deve ottemperare agli impegni presi da questa amministrazione nel citato AdP e che quindi non può consentire il prelievo da falda in presenza della fornitura di acque reflue depurate ed affinate;
- che l'articolo 4 comma 2 del D.P.G.R. 61/R/2016 e s.m.i. prevede come condizione ostativa al rilascio della concessione la possibilità di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l'impiego d'acqua erogata da un acquedotto pubblico o consortile dedicato ad usi diversi dal potabile, ivi compresi acquedotti che distribuiscono acqua reflua recuperata;

RITENUTO:

- che la disponibilità di fornitura di acque reflue depurate ed affinate sia da considerarsi come condizione di revoca della concessione ai sensi di quanto previsto nel AdP e nel rispetto dei contenuti dell'art. 75 del D.P.G.R. 61/R/2016 e s.m.i.;
- di fissare in anni cinque (5) la durata della presente concessione calcolati a decorrere dalla data del presente atto;

VISTO:

- il Disciplinare, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 19/01/2023 dal Sig. Caponi Gianfranco in qualità di legale rappresentante della "Conceria Nuova Impala S.r.l." C.F.: 01042520500, con sede legale in Via Liguria, 22/A - 56029 Santa Croce sull'Arno (PI) , contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE:

- il concessionario in data 07/12/2022 ha corrisposto il canone per l'annualità 2022 di importo pari a € 2.972,90 scontato ai sensi dell'art.16 comma 1 lettera c con bonifico sul c/c della Regione Toscana IT41X0760102800001031581018;
- il Richiedente in data 18/01/2023 ha corrisposto la somma di € 32,00 a titolo di imposta di bollo per rilascio atto assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72 e s.m.i.,

sul conto corrente bancario IBAN IT88Z0760102800001020546857;

- il concessionario in data 18/01/2023 ha versato la somma di € 3.770,87 per la costituzione della cauzione prevista dall'art. 60 del DPGR 61/R/2016 e s.m.i. con bonifico sul c/c della Regione Toscana IT41X0760102800001031581018;
- i canoni per le annualità pregresse risultano versati;
- i canoni per le annualità successive al 2022 verranno richiesti dalla Regione Toscana con le modalità da essa previste;
- a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere alla Conceria Nuova Impala S.r.l. C.F.: 01042520500, con sede legale in Via Liguria, 22/A - 56029 Santa Croce sull'Arno (PI) la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica SIDIT 2101/2018 procedimento SIDIT 145/2020, attuata mediante 3 pozzi (derivazioni 5209 ex pc 680, foglio 15 particella 633; derivazione ex pratica 3373 foglio 15 particella 1820; derivazione ex procedimento 145/2020 foglio 15 particella 1840) ubicati nel comune di Santa Croce Sull'Arno (PI) ad uso produzione beni e servizi, per un volume annuo massimo di metri cubi 63.000 alle condizioni contenute Disciplinare allegato al presente atto;
- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere alla Conceria Nuova Impala S.r.l. C.F.: 01042520500, con sede legale in Via Liguria, 22/A - 56029 Santa Croce sull'Arno (PI) la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica SIDIT 2101/2018 procedimento SIDIT 145/2020, attuata mediante 3 pozzi (derivazioni 5209 ex pc 680, foglio 15 particella 633; derivazione ex pratica 3373 foglio 15 particella 1820; derivazione ex procedimento 145/2020 foglio 15 particella 1840) ubicati nel comune di Santa Croce Sull'Arno (PI) ad uso produzione beni e servizi, per un volume annuo massimo di metri cubi 63.000 alle condizioni contenute Disciplinare di seguito richiamato;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente in data 19/01/2023 dal Sig. Caponi Gianfranco in qualità di legale rappresentante della Conceria Nuova Impala S.r.l. C.F.: 01042520500, con sede legale in Via Liguria, 22/A - 56029 Santa Croce sull'Arno (PI) contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire la durata della concessione in anni cinque (5) a decorrere dalla data del presente atto;
4. di stabilire che la disponibilità di fornitura di acque reflue depurate ed affinate previste dall'AdP sia da considerarsi come condizione di revoca della concessione ai sensi di quanto previsto nel AdP stesso e nel rispetto dei contenuti dell'art. 75 del D.P.G.R. 61/R/2016 e s.m.i.;
5. di dare atto che il pagamento del canone per le annualità future è dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, con le modalità e nei termini previsti in sede di richiesta, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione;

6. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Santa Croce Sull'Arno (PI);
7. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
8. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione.
9. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

1bba44a1112603f3c076d293736e5f54988fe74cc3b0153721adf55778e2a96e



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1555 - Data adozione: 01/02/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n. 4187/2021. GCVI-Acque. Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel territorio del Comune di Santa Croce sull'Arno (PI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001974

IL DIRIGENTE

Vista la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;

Visto il T.U. il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.P.R. 18/12/1999 N. 238;

Visto l’art.9 del D.Lgs. 12/07/1993 n.275, ‘Riordino in materia di concessione di acque pubbliche’;

Visto il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;

Vista la L.R. 02/12/1994 n.92;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

Vista la D.G.R. 269/2009 che recepisce la decisione n. 2 del 16/02/2007 del Comitato Tecnico di Bacino Toscana Costa, relativa all’individuazione dei corpi idrici a criticità e alla valutazione delle disponibilità della risorsa per corpi idrici omogenei con conseguenti limiti d’uso in riferimento all’obiettivo di equilibrio del bilancio idrico”, con la quale si definiscono tra l’altro i criteri per il rilascio delle concessioni, per l’utilizzo di acqua pubblica, da parte delle Autorità competenti;

Visti i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015;

Vista la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;

Vista la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;

Vista la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 Dicembre 2015 n.1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

Vista la D.G.R. 815 del 01/08/2016, ‘Regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso dell’acqua). Approvazione definitiva’;

Visto il Regolamento D.P.G.R. 61/R/2016 del 16/08/2016 recante ‘Disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015’, così come modificato dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Vista la D.G.R n. 830 del 31/07/2017, 'Norme per il razionale utilizzo della risorsa idrica, per la semplificazione ed il coordinamento dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso delle acque pubbliche e per la determinazione dei canoni di concessione. Modifiche al d.p.g.r. 61/R/2016 e al d.p.g.r. 51/R/2015';

Vista la D.G.R n. 889 del 07/08/2017 'Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle Acque Pubbliche' e il DGR 1219 del 02/11/2022;

Vista la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/02/2018;

Vista l'istanza acquisita al protocollo con n. 0404421 in data 18/10/2021 dalla società "Fratelli Drago S.r.l." con sede legale in via Puglie n. 8, Santa Croce sull'Arno (PI), C.F.: 02250230501, con la quale viene chiesta la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea nel territorio del Comune di Santa Croce sull'Arno (PI), ad uso civile;

Visto che l'emungimento interessa un pozzo esistente ubicato nel territorio del Comune di Santa Croce sull'Arno (PI), in località via Puglie n. 8, su terreni di proprietà della sig.ra Taddei Ilma, che ha dato l'assenso, contraddistinti al N.C.T. di detto Comune al Foglio n. 11, particella n. 270;

Considerato che il volume annuale richiesto è di 238 (duecentotrentotto) metri cubi, la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 1 (uno) litri al secondo; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,007 (zero virgola zero zero sette) l/s medi annui.

Considerato che l'acqua così prelevata viene concessa esclusivamente ad uso civile, per l'alimentazione dei servizi igienici dell'insediamento di via Puglie n. 8;

Valutata la compatibilità del prelievo previsto ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale Permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata sulla G.U. n. 43 del 21/2/2018;

Visto il disciplinare n. 25/2022, denominato Allegato A, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016, firmato digitalmente in data 19/01/2023 dal sig. Drago Gian Luca, in qualità di legale rappresentante, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che il richiedente ha corrisposto gli importi dei seguenti pagamenti:

- canone per l'anno 2022 pari a € 177,61
- spese d'istruttoria pari a € 100,00
- deposito cauzionale pari a € 226,58
- bollo per l'emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT 41 X 07601 02800 001031581018 versato in data 01/04/2022;

Dato atto che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;

Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6

bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla società “Fratelli Drago S.r.l.” con sede legale in via Puglie n. 8 – Santa Croce sull’Arno (PI), C.F.: 02250230501, la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo esistente ubicato nel territorio del Comune di Santa Croce sull’Arno (PI), in località via Puglie n. 8, su terreni di proprietà della sig.ra Taddei Ilma, che ha dato l’assenso, contraddistinti al N.C.T. di detto Comune al Foglio n. 11, particella n. 270, ad uso civile;
2. il volume annuale richiesto è di 238 (duecentotrentotto) metri cubi, la portata massima di acqua in concessione è fissata in misura non superiore a 1 (uno) litri al secondo; la portata media di concessione su cui calcolare il canone è pari a 0,007 (zero virgola zero zero sette) l/s medi annui.
3. il periodo di utilizzo dell’acqua è compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre (estremi inclusi) di ogni anno e la durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) dalla data del presente atto;
4. l’esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell’istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare, denominato Allegato A, allegato al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 e firmato digitalmente dal richiedente in data 19/01/2023;
5. per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso la sede legale sita nel territorio del Comune di Santa Croce sull’Arno (PI), via Puglie n.8;
6. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria pari a € 100,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT 89 O 07601 02800 001031575820 in data 07/10/2021;
7. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del deposito cauzionale pari a € 226,58 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT 4 1X 07601 02800 001031581018 in data 01/04/2022;
8. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento alla Regione Toscana del canone per l’annualità 2022 pari a € 177,61 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT 41 X 07601 02800 001031581018 in data 01/04/2022;
9. di dare atto che il Concessionario ha provveduto al versamento del bollo per l’emissione del presente atto, ai sensi del D.P.R. 642/72 ss.mm.ii. pari a € 16,00 per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Regione Toscana, IBAN: IT 41 X 07601 02800 001031581018 versato in data 01/04/2022;
10. la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell’attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l’esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
11. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

4e0f004831ecd04f3f5927be846ec504a4cacf6889f8979168fd9dd867bc59f9



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1564 - Data adozione: 01/02/2023

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Cambio della titolarità della concessione rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 16067 del 10/08/2022. Pratica SiDIT 18551/2019

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001603

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

PREMESSO che con Decreto n. 16067 del 10/08/2022 questo Settore ha rilasciato a Fabbri Lamberto una concessione demaniale per l'uso delle seguenti aree appartenenti al demanio idrico:

- opera 11594 - porzione di ex alveo del fiume Santerno nei pressi della p.lla 556 nel F. 175 del Catasto del Comune di Firenzuola (FI), nelle pertinenze in sx idraulica del fosso del Fossato (5) (Id. MV. 3596), occupata con opera di difesa idraulica (cassa di espansione) e viabilità di accesso (lunghezza 50 ml);

CONSIDERATO che tale opera, insistente sull'area demaniale oggetto di occupazione, risulta autorizzata anche nei riguardi idraulici;

DATO ATTO che con istanza prot. n. 472523 del 05/12/2022 la richiedente SEF snc di Biondi Roberto e Rossi Andrea, C.F. 05692780488, con sede legale nel Comune di Firenzuola (FI), Via Cornacchiaia Fiume, 295 P.T., ha presentato domanda di subentro nella titolarità della sopracitata concessione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, trattandosi di opera a servizio dell'edificio costruito e di proprietà della società richiedente, può farsi luogo all'accoglimento della richiesta di subentro della SEF snc di Biondi Roberto e Rossi Andrea, C.F. 05692780488, nella titolarità a tutti gli effetti di legge della concessione demaniale con tutti gli obblighi e oneri amministrativi connessi;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al subentro nella concessione demaniale sopra citata;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che nella gestione dell'area, ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, dovranno essere osservate le prescrizioni generali che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione

Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01220386597579 del 04/01/2023.

DATO ATTO infine che la richiedente ha provveduto in data 04/01/2023 al versamento a favore della Regione Toscana di € 616,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere la richiedente SEF snc di Biondi Roberto e Rossi Andrea, C.F. 05692780488, con sede legale nel Comune di Firenzuola (FI), Via Cornacchiaia Fiume, 295 P.T. , titolare a tutti gli effetti di legge della concessione demaniale, rilasciata con Decreto Dirigenziale n. 16067 del 10/08/2022, per l'occupazione del demanio idrico con:
 - opera 11594 - porzione di ex alveo del fiume Santerno nei pressi della p.lla 556 nel F. 175 del Catasto del Comune di Firenzuola (FI), nelle pertinenze in sx idraulica del fosso del Fossato (5) (Id. MV. 3596), occupata con opera di difesa idraulica (cassa di espansione) e viabilità di accesso (lunghezza 50 ml);
2. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove) a decorre dal 10/08/2022 secondo le prescrizioni generali previste in premessa e che il canone di concessione è pari a € 616,00 (seicentosedici/00), secondo quanto riportato nel Sistema Tributario della Regione Toscana per viabilità di accesso (€ 336,00) e cassa di espansione assimilabile ad opera di difesa idraulica (€ 280,00), soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell' anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
3. di dare atto che il subentro nella concessione decorrono dalla data del presente decreto;
4. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi.
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec monia.lazzerini@geopec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1569 - Data adozione: 01/02/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Sugana, in loc. Cerbaia del Comune di San Casciano in Val di Pesa per risanamento condotta idrica esistente DN 150. Prat. SiDIT 14655/2019

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001633

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che:

- in applicazione dell'art. 14 del DPGR 42/R del 25/07/2018, la Società Publicacqua SpA, c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n. 90/c, al fine di evitare ulteriori danni ha dovuto procedere tempestivamente al risanamento di una condotta in ghisa Dn 150 fessurata, staffata lato valle ad un ponte in attraversamento del Torrente Sugana, in loc. Cerbaia del Comune di San Casciano in Val di Pesa;

VISTA la successiva istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 14655/2019, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 163726 del 21-04-2022 presentata da Agostino Cristiano in nome e per conto della Società Publicacqua SpA, c.f. 05040110487 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Patriarchi Andrea, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Elaborato unico

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che l'istanza riguarda la compatibilità idraulica dell'intervento di risanamento della condotta idrica in ghisa esistente DN 150 staffata a valle di ponte in attraversamento del T,Sugana, in Loc Cerbaia del Comune di San Casciano Val di Pesa presso la particella 115 del Foglio 12 così come descritto e rappresentato nell'elaborato di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2498/2022;

ACCERTATO che:

- ci sono i requisiti per dichiarare la compatibilità idraulica dell'intervento con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente il mantenimento delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- il Richiedente, ai fini del mantenimento delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto

indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 0 07601 02800 001031575820 in data 21-02-202.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 243,88 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 243,88 a titolo di primo canone concessorio, riferito all'anno 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 121,94 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato nell'elaborato sopra elencato;
2. di accordare alla Società Publicacqua SpA, c.f. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna , n. 90/c la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Sugana, loc. Cerbaia in Comune di San Casciano in Val di Pesa, presso la particella 115 del Foglio 12 con l'opera n. 11004 - condotta idrica in ghisa DN 150 staffata a valle di ponte;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 268,8, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. di disporre che il mantenimento dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
6. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec protocollo@cert.publicacqua.it e ingegnerietoscane-esp@pec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Francesco PISTONE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1588 - Data adozione: 01/02/2023

Oggetto: Pratica SIDIT 3694/2022 (codice locale PI700).- GCVI- Rinnovo e cambio titolarità della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Santa Croce Sull'Arno (PI). Richiedente CONCERIA NUTI IVO SPA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001997

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n.275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell’Appennino settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 ed in particolare l’Allegato B, primo aggiornamento del dicembre 2018.
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Appennino Settentrionale e le relative misure di salvaguardia adottato in Conferenza Istituzionale Permanente con delibera n. 25 del 20 dicembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2022;
- l’Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche sottoscritto - Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Vald’Elsa e della Val di Nievole, (d’ora in avanti AdP) siglato in data 8/04/2013 da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Province di Pisa, Pistoia, Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa, Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Autorità Idrica Toscana, Associazione dei Conciatori dei Santa Croce sull’Arno, Consorzio dei Conciatori di Ponte a Egola;
- la determinazione dirigenziale della Provincia di Pisa – Servizio Difesa del Suolo, n.4243 del 5/11/2011, con la quale veniva concesso alla Ditta Seci Lupi Spa la concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un (1) pozzo ubicato nel comune di Santa Croce Sull’Arno, ad uso industriale, ora produzione beni e servizi, per un quantitativo di acqua di venticinquemilacinquecentoventi (25.520) metri cubi annui pari ad una portata media di zervirgolaottantuno (0,81) litri al secondo, per il periodo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre compresi per tutto il giorno;

- il disciplinare di concessione rep. N.1267 dell'11/11/2011 sottoscritto dal Legale rappresentante della Seci Lupi presso gli uffici della Provincia di Pisa in data 2 Novembre 2011 contenente le condizioni a cui è vincolata la concessione di derivazione di acque pubbliche, approvato con determinazione dirigenziale della Provincia di Pisa – Servizio Difesa del Suolo n. 4243 del 5/11/2021;
- il Decreto Dirigenziale n. 17172 del 23/11/2017 con cui veniva rilasciato alla Ditta Seci Lupi Spa con sede legale a Castelfranco di Sotto Via San Martino n.78 (C.F. - P.IVA 00248410508) il rinnovo con variante in diminuzione da metri cubi venticinquemilacinquecentoventi (25.520) a metri cubi ventunmilacinquecento (21.500) della concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee ad uso produzione beni e servizi da un (1) pozzo, derivazione n. 2331, avente coordinate Gauss Boaga (EPSG 3003) E: 1.642.446 e N: 4.842.023 ubicato su terreno individuato al N.T.C. del Comune di Santa Croce Sull'Arno al foglio n. 14 particella n. 234, ex pratica PI700;
- l'istanza acquisita al protocollo con n. 280847 del 13/07/2022 con la quale la CONCERIA NUTI IVA SPA con sede legale nel comune di Santa Croce Sull'Arno (PI) in Via San Tommaso n.150 (C.F. / P.IVA 00231360504) ha richiesto il rinnovo ed il trasferimento a proprio favore della titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee di cui alla pratica PI700 oggi pratica SIDIT 3694/2022 attuata mediante un (1) pozzo esistente ubicato su terreno individuato al N.T.C. del Comune di Santa Croce Sull'Arno al foglio n.14 particella n.234 per un quantitativo pari a metri cubi ventunmilacinquecento (21.500), ad uso produzione beni e servizi, alle stesse condizioni di cui alla concessione in essere;

CONSIDERATO:

- la necessità di conformare il presente atto a quanto di seguito riportato dalle previsioni dell'Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche sottoscritto - Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Vald'Elsa e della Val di Nievole, (d'ora in avanti AdP) siglato in data 8/04/2013 da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume Arno, Province di Pisa, Pistoia, Unione dei Comuni del Circondario dell'Empolese Valdelsa, Comuni di Fucecchio, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Autorità Idrica Toscana, Associazione dei Conciatori dei Santa Croce sull'Arno, Consorzio dei Conciatori di Ponte a Egola;
- l'art. 5 comma 2 dell'AdP con il quale le Associazioni dei Conciatori s'impegnano alla sostituzione delle acque dolci di falda utilizzate nei processi produttivi delle industrie del comprensorio del cuoio con acque reflue urbane depurate ed affinate nell'apposito impianto di trattamento realizzato, per un volume annuo minimo di 6 milioni di m3 e in ogni caso per eliminare l'emungimento da falda;
- l'art. 8 del detto AdP con il quale il soggetto competente alla gestione del Demanio Idrico (all'epoca le Amministrazioni Provinciali, adesso la Regione), si impegna a ridurre progressivamente, in relazione alle quantità di reflui urbani effettivamente convogliati, i volumi delle concessioni al prelievo anche al fine di attuare l'obiettivo di azzeramento dei prelievi di cui all'art. 5 dell'AdP, assicurando, comunque, un approvvigionamento idrico complessivo di acque reflue depurate e acque primarie necessario al mantenimento della capacità produttiva;
- che la realizzazione degli acquedotti duali che dovranno rifornire di acque reflue depurate ed affinate le aziende conciarie è attualmente prevista per il 31/12/2023, ma che ritardi, comunque da concordarsi con una rimodulazione delle date di cronoprogramma dell'AdP, sono possibili in considerazione delle difficoltà introdotte dalla pandemia Covid19 e

sofferte dall'intero comparto;

- che la concessione che si rilascia con il presente atto deve ottemperare agli impegni presi da questa amministrazione nel citato AdP e che quindi non può consentire il prelievo da falda in presenza della fornitura di acque reflue depurate ed affinate;
- che l'articolo 4 comma 2 del D.P.G.R. 61/R/2016 e s.m.i. prevede come condizione ostativa al rilascio della concessione la possibilità di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l'impiego d'acqua erogata da un acquedotto pubblico o consortile dedicato ad usi diversi dal potabile, ivi compresi acquedotti che distribuiscono acqua reflua recuperata;

RITENUTO:

- che la disponibilità di fornitura di acque reflue depurate ed affinate sia da considerarsi come condizione di revoca della concessione ai sensi di quanto previsto nel AdP e nel rispetto dei contenuti dell'art. 75 del D.P.G.R. 61/R/2016 e s.m.i.;
- di fissare in anni cinque (5) la durata della presente concessione calcolati a decorrere dalla data del presente atto e considerare sanato il periodo compreso tra scadenza naturale della concessione in essere e la data del presente decreto;

DATO ATTO CHE:

- il concessionario ha corrisposto il canone per l'anno 2022 di importo pari a € 2.584,95 con versamento su conto corrente bancario intestato alla Regione Toscana avente IBAN IT41X0760102800001031581018 in data 30/01/2023;
- i pagamenti dei canoni per le annualità pregresse risultano in regola;
- i canoni per le annualità successive al 2023 verranno richiesti dalla regione Toscana con le modalità da essa previste;
- il concessionario ha corrisposto la somma di € 2.584,95 con versamento su conto corrente bancario intestato alla Regione Toscana avente IBAN IT41X0760102800001031581018 in data 30/01/2023 per la costituzione della cauzione prevista dall'art.60 del DPGR 61/R/2016 e s.m.i.;
- il concessionario ha corrisposto le spese d'istruttoria di importo pari a € 100,00 con versamento su conto corrente bancario intestato alla Regione Toscana avente IBAN IT8900760102800001031575820 in data 4/07/2022;
- il concessionario ha corrisposto il bollo da apporre sull'atto di rinnovo e cambio titolarità con versamento su conto corrente bancario intestato alla Regione Toscana avente IBAN IT88 Z 07601 02800 001020546857 in data 30/01/2023;
- a seguito dell'esperita istruttoria è possibile concedere alla CONCERTIA NUTI IVA SPA con sede legale nel comune di Santa Croce Sull'Arno (PI) in Via San Tommaso n.150 (C.F. / P.IVA 00231360504) il rinnovo e la titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, pratica SIDIT 3694/2022 (codice locale n. 700), attuata mediante un (1) pozzo (derivazione n.2331) nel comune di Santa Croce Sull'Arno (PI) individuato al N.C.T. al FG 14 Particella n. 234, ad uso produzione beni e servizi, per un volume annuo massimo di metri cubi ventunomilacinquecento (21.500) alle condizioni contenute nel rep. N.1267 dell' 11/11/2011, sottoscritto presso gli uffici della Provincia di Pisa in data 2 Novembre 2011 e approvato con determinazione dirigenziale della Provincia di Pisa – Servizio Difesa del Suolo, n. 4243 del 5/11/2011 come modificato dal presente atto nella scadenza, titolarità della concessione e riduzione del quantitativo annuo in metri cubi da 25.520 a 21.500;
- il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare il rinnovo e riconoscere a tutti gli effetti di legge la titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee di cui alla pratica SIDIT 3694/2022 (codice locale n. PI700) alla CONCERTIA NUTI IVA SPA con sede legale nel comune di Santa Croce Sull'Arno (PI) in Via San Tommaso n.150 (C.F. / P.IVA 00231360504), per un volume annuo di metri cubi ventunmilacinquecento (21.500) ad uso produzione beni e servizi da attuarsi mediante un (1) pozzo, derivazione n. 2331, coordinate Gauss Boaga (EPSG 3003) E: 1.642.446 e N: 4.842.023 sito nel comune di Santa Croce Sull'Arno individuato al N.C.T. al FG 14 Particella n.234, ad uso produzione beni e servizi, per un volume annuo massimo di metri cubi ventunomilacinquecento (21.500) alle condizioni contenute nel Disciplinare rep. N.1267 dell'11/11/2011, sottoscritto presso gli uffici della Provincia di Pisa in data 2 Novembre 2011 approvato con Determina del Dirigente n.4243 del 5/11/2021, come modificato dal presente atto nella scadenza, titolarità e riduzione del quantitativo annuo in metri cubi da 25.520 a 21.500;
2. di stabilire la durata della concessione in anni cinque (5) a decorrere a decorrere dalla data del presente atto e considerare sanato il periodo compreso tra scadenza naturale della concessione in essere e la data del presente decreto;
3. di stabilire che la disponibilità di fornitura di acque reflue depurate ed affinate previste dall'AdP sia da considerarsi come condizione di revoca della concessione ai sensi di quanto previsto nel AdP stesso e nel rispetto dei contenuti dell'art. 75 del D.P.G.R. 61/R/2016 e s.m.i.;
4. di dare atto che il pagamento del canone per le annualità future è dovuto per anno solare e dovrà essere corrisposto, con le modalità e nei termini previsti in sede di richiesta, anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Santa Croce Sull'Arno (PI);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1612 - Data adozione: 01/02/2023

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Guardiania , loc. Calcinaia nel Comune di Lastra a Signa per la realizzazione manufatto di scarico acque reflue e meteoriche. Pratica SiDIT 5069/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001804

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 5069/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 479210 del 12/12/2022 presentata da Santetti Davide in nome e per conto della Società AE Green 20 Soc. Agr. r.l., C.F. 07049980480, con sede legale nel Comune di Signa, Via degli Alberti, n. 3/c e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Magni Luca Paolo, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica;
- Estratto cartografico scala 1 : 10.000;
- Estratto mappa catastale scala 1 : 2.000;
- Tavola con stato attuale, progetto, sovrapposto scala 1: 1.200 e 1 : 50;
- Documentazione fotografica.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Borro della Guardiania , loc. Calcinaia nel Comune di Lastra a Signa, presso la particella 61 del Foglio 16 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 13571 - Realizzazione manufatto di scarico acque reflue e meteoriche, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 6988/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- venga rivestito il fondo dell'alveo, con elementi lapidei di adeguate dimensioni, in corrispondenza della scogliera posizionata sulla sponda dove è inserita la tubazione di scarico, che come riportato nella documentazione integrativa sarà costituita da una unica tubazione anziché due;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunemente rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la

messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 (nove) la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01211590627439 del 23/12/2022.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 246,33 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 20,53 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 1 (uno) dodicesimo del canone annuale di € 246,33 riferito al 2022 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 10,26 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società AE Green 20 Soc. agr.r.l., C.F. 07049980480, con sede legale nel Comune di Signa, Via degli Alberti, n. 3/c la concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro della Guardiana , loc. Calcinaia nel Comune di Lastra a Signa, presso la particella 61 del Foglio 16 con l'opera n. 13571 - Realizzazione manufatto di scarico acque reflue e meteoriche;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione per l'anno 2023 sarà pari a € 257,00, secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec aegreen20sarl@legalmail.it e luca.paolo.magni@ingpec.eu.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1637 - Data adozione: 01/02/2023

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Concessione di acque pubbliche sotterranee per uso agricolo - prelievo ubicato nel comune di San Gimignano (SI), N.C.T. foglio n. 123 particella n.25 - Pratica - SIDIT Pratica n. 974/2022 Proc.n.1768/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001774

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1219 del 2/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

VISTA la delibera della Giunta regionale 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA l’istanza iscritta al prot. n.46003 in data 04/02/2022 e successiva integrazione prot.129879 del 28/03/2022, con la quale il sig. Fenzi Umberto, titolare della impresa individuale Fattoria San Donato di Fenzi Umberto, con sede legale in San Gimignano (SI), loc. San Donato Centro n. 6, ha fatto richiesta di autorizzazione alla ricerca e concessione di acque pubbliche per uso agricolo mediante un pozzo da realizzare nel comune di San Gimignano (SI), località loc. San Donato Centro, su terreno individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n.123 particella n. 25 di proprietà del richiedente;

DATO ATTO che l’avviso di istruttoria è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di San Gimignano (SI) per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 31/03/2022 come da relata di pubblicazione agli atti;

DATO ATTO che la visita locale di istruttoria di cui agli art. 8 e 95 del T.U. n. 1775 del 11/12/1933 è stata effettuata il giorno 14/04/2022 alle ore 11:00 presso Loc. San Donato nel Comune di San Gimignano (SI), e dal verbale relativo non emergono osservazioni nè opposizioni;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 9886 del 24/5/2022 con il quale è stata autorizzata, ai sensi dell' art. 95 del RD 1775/1933, la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione geologica ed idrogeologica in data 04/02/2022 e la relazione tecnica finale in data 21/11/2022 comprendente le caratteristiche del pozzo e le relative prove di portata a firma del Geol. Dott.ssa Jenny Migliorini (n.1488 Ordine dei Geologi della Toscana);

CONSIDERATO che in base all' istruttoria svolta dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore, Ufficio di Firenze, conclusa in data 12/01/2023 le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate: la quantità di acqua da prelevare è pari al fabbisogno annuo di 6.000 mc/anno, per una portata media annua di concessione (PMA) di 0,19 l/s, destinata ad uso agricolo;

DATO ATTO che la società richiedente:

- ha costituito il deposito cauzionale di €.89,49; ha versato €.82,04 per canone 2023 (rateo relativo ai mesi da febbraio a dicembre); ha versato €.40,00 quale contributo ex art. 7 RD 1775/1933;
- ha assolto all'imposta di bollo sul disciplinare di € 32,00, e sul presente atto di € 16,00 mediante versamenti sul conto corrente n. IT89O076010280000103157820 intestato a Regione Toscana;
- in data 20/01/2023 ha sottoscritto il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche, redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore", Ing. Carmelo Cacciatore;

DECRETA

1. di rilasciare concessione di acque pubbliche in favore di Fenzi Umberto, titolare della impresa individuale Fattoria San Donato di Fenzi Umberto, con sede legale in San Gimignano (SI), loc. San Donato Centro n. 6, per uso agricolo, entro i limiti di disponibilità della risorsa e fatti salvi i diritti di terzi; la captazione avverrà a mezzo del pozzo ubicato nel Comune di San Gimignano (SI) in terreno censito nel N.C.T. dal foglio 123 p.la 25 di proprietà del richiedente.;
2. la concessione è valida fino al 31/12/2043;
3. di approvare, quale parte integrante del presente decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e sottoscritto in data 19/01/2023 dal richiedente, recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche;
4. di stabilire che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, della DGR 938/2021, il canone di concessione è definito in €.89,49;
5. di precisare che la concessione di acque pubbliche ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della risorsa idrica prelevata;
6. di trasmettere il presente atto alla società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A

c305f3ca1e8097547b22cfeddd594438289b7304625d1b96a2c01ea0fd13e88c



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1644 - Data adozione: 01/02/2023

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso della Centena AV17203 e affluente Fosso della Centena AV17223 nel Comune di Monterchi per l'esecuzione di impianti in fibra ottica in attraversamento corsi d'acqua. Pratica SiDIT 5319/2022

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001699

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 5319/2022, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 507133 del 28-12-2022 presentata da Marco Gasparini in nome e per conto della Società Open Fiber S.p.A., c.f. 09320630966, con sede legale in Comune di Milano, Viale Certosa, n. 2 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica
- Elaborati grafici

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso della Centena AV17203 e affluente Fosso della Centena AV17223, in Comune di Monterchi, per l'esecuzione dell'opera n. 13709 impianti in fibra ottica in attraversamento corsi d'acqua, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 7316/2022;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no – dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel

presente atto;

- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità civile e/o patrimoniale derivante dai danni che le opere oggetto di autorizzazione avessero a riportare per effetto di lavori di adeguamento e/o rimozione delle strutture di attraversamento e/o a seguito o per effetto di eventi di piena del corso d'acqua;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concessionario si obbliga sin d'ora di tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi.
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon

regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01211065061965 - 01211065061954 del 10/11/2022.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Open Fiber S.p.A. la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso della Centena AV17203 e affluente Fosso della Centena AV17223, in Comune di Monterchi, con l'opera n. 13709 impianti in fibra ottica in attraversamento corsi d'acqua;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec openfiber@pec.openfiber.it .
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1670 - Data adozione: 01/02/2023

Oggetto: RD 523/1904-LR 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV34421 - fosso tombato, Lungarno Benvenuto Cellini, dalla rotatoria di Piazza F. Ferrucci sino all'incrocio con Via della Fornace in Comune di Firenze per attraversamento e spostamento condotta idrica. Pratica SiDIT 103/2023

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001807

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 6/12/2022: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico" e ss.mm.ii;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 103/2023, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 12319 del 09/01/2023 presentata da Agostini Cristiano in nome e per conto della Società Publiacqua SpA, C.F. 05040110487, con sede legale in Comune di Firenze, Via Villamagna, n. 90/C e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico Lanza Mario, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione generale, idraulica e vincolistica;
- Planimetria stato attuale e progetto scala 1 : 2.000;
- Autorizzazione idraulica planimetria e sezione scala 1: 2.000 e 1 : 100;
- Sezione stato attuale e progetto scala 1 : 100.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Piero Paliotta nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato MV34421 - fosso tombato, Lungarno Benvenuto Cellini, dalla rotatoria di Piazza F. Ferrucci sino all'incrocio con Via della Fornace nel Comune di Firenze, presso alcune particelle del Foglio 124 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 13807 - Attraversamento e spostamento condotta idrica, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più

significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 168/2023;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante lo scavo in corrispondenza del fosso tombato dovrà essere fatta la massima attenzione affinché venga mantenuta una distanza di sicurezza di almeno 1 (un) metro dall'estradosso della struttura e che la stessa non subisca alcun danno;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici mesi) dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto a pena di decadenza

senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata

anticipata dal richiedente a mezzo bonifico sul conto corrente postale codice IBAN IT 89 O 07601 02800 001031575820 in data 06/01/2023.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 268,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 268,00 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 12 (dodicesimi) del canone annuale di € 268,00 riferito al 2023 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 134,40 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.
- € 1.217,04 a titolo di indennità per occupazioni pregresse dovuta alla presenza della conduttura che viene sostituita mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 2 (due) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Società Publiacqua SpA, C.F. 05040110487, con sede legale nel Comune di Firenze, Via Villamagna, n. 90/C la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV34421 - fosso tombato, Lungarno Benvenuto Cellini, dalla rotatoria di Piazza F. Ferrucci sino all'incrocio con Via della Fornace in Comune di Firenze, presso alcune particelle del Foglio 124 con l'opera n. 13807 - Attraversamento e spostamento condotta idrica;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 268,80 , secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 888/17, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec protocollo@cert.publiacqua.it e ingegnerietoscane_esp@pec.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1698 - Data adozione: 02/02/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021. Pratica idraulica n. 3584 - Pratica SIDIT n. 345/2023. Concessione demaniale tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021 per la regolarizzazione di undici scarichi di acque reflue con recapito in corsi d'acqua del Reticolo Idrografico siti nel Comune di Mulazzo (MS).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001757

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. n. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. n. 80/2015 e alla L.R. n. 65/2014”;

VISTA la L.R. 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla L.R. n. 77/2016”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 28 luglio 2021, n. 81”;

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società GAIA S.P.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del Demanio Idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 408600 del 26/10/2022 a cui è stato attribuito il n. Pratica idraulica n. 3584 - Pratica SIDIT n. 345/2023, presentata da Ing. Gianfranco Degl’Innocenti (Dirigente Servizi Ingegneria), in qualità di rappresentante legale della Società GAIA S.p.A., con sede legale in via G. Donizetti n. 16 - Pietrasanta (LU), Cod. Fisc. /P.IVA 01966240465, tramite il tecnico incaricato Ing. Luca Gianecchini, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. A2188, con allegate le seguenti Dichiarazioni asseverate in formato digitale:

- n. 11 (undici) schede - relazione tecnica asseverata tecnico incaricato di cui alla procedura semplificata ai sensi dell’art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021 (rif. interno GAIA n. 187- CASSANA 1 rif. n. 816 - id n. 32F06SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019, scarico n. 188 - MULAZZO rif. n. 817 - id n. 32F07SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019, scarico n. 190 - ARPIOLA rif. n. 822 - id n. 32F13SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019, scarico n. 191- GROPPOLI OMA rif. n. 823 - id n. 32F15SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019, scarico n. 194 - PRADOLA rif. n. 826 - id n. 32F18SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019, scarico n. 195 - CANOSSA 1 rif. n. 827 - id n. 32F19SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019, scarico n. 198 - BUSATICA 2 rif. n. 833 - id n. 32F26SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019, scarico n. 199 - STALLONE 2 rif. n. 834 - id n. 32F27SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019, scarico n. 200 - STALLONE rif. n. 835 - id n. 32F28SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019, scarico n. 206 - PARANA 2 rif. n. 847 - id n. 32F02SC02 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019, scarico n. 209 - PRADOLA 2 rif. n. 850 - id n. 32F18SC02 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019) con Dichiarazione Tecnica compatibilità idraulica L.R. 41/2018;

- n. 11 (undici) schede - Elaborati grafici allegati alla relazione tecnica asseverata per ogni scarico: estratto catastale, corografia, sezione di dettaglio, estratto Reticolo Idrografico e documentazione fotografica;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che nelle Dichiarazioni inoltrate il tecnico incaricato, Ing. Luca Giannecchini, assevera la compatibilità idraulica dell'occupazione del Demanio Idrico dei seguenti n. 11 (undici) scarichi di acque reflue con recapito in corsi d'acqua del Reticolo Idrografico siti nel Comune di Mulazzo (MS):

- scarico acque reflue urbane, rif. GAIA n. 187 - CASSANA 1, in PVC DN 200 in dx idraulica corso d'acqua COD. TN 6139 (Fosso di Cassana nel catastale), Fg. 6 nei pressi mapp. 310;
- scarico acque reflue urbane, rif. GAIA n. 188 - MULAZZO, in PVC DN 200 in sx idraulica corso d'acqua FOSSO DELLA MADONNA (5) COD. TN 6729, Fg 12 nei pressi mapp. 1236;
- scarico acque reflue urbane, rif. GAIA n. 190 - ARPIOLA, in corrugato PEAD DN 200 in sx idraulica corso d'acqua TORRENTE MANGIOLA COD. TN 6695, Fg 13 nei pressi mapp. 642, 645;
- scarico acque reflue urbane, rif. GAIA n. 191 - GROPPOLI OMA, in PVC DN 200 in sx idraulica corso d'acqua COD. TN 7129, Fg. 22 nei pressi mapp. 1186, 845;
- scarico acque reflue urbane, rif. GAIA n. 194 - PRADOLA, in PVC DN 300 in dx idraulica corso d'acqua COD. TN 8648, Fg 54 nei pressi mapp. 446;
- scarico acque reflue urbane, rif. GAIA n. 195 - CANOSSA 1, in PVC DN 400 in dx idraulica corso d'acqua COD. TN 8652, Fg 56 nei pressi mapp. 75;
- scarico acque reflue urbane, rif. GAIA n. 198 - BUSATICA 2, in corrugato PEAD DN 200 in dx idraulica corso d'acqua COD. TN 5956 (Fosso di Busatica nel catastale), Fg 1 nei pressi mapp. 800, 764;
- scarico acque reflue urbane, rif. GAIA n. 199 - STALLONE 2, in PVC DN 200 in sx idraulica corso d'acqua TORRENTE GERIOLA COD. TN 7630, Fg 34 nei pressi mapp. 811;
- scarico acque reflue urbane, rif. GAIA n. 200 - STALLONE, in cemento DN 600 in dx idraulica corso d'acqua COD. TN 7259, Fg 34 nei pressi mapp. 747;
- scarico acque reflue urbane, rif. GAIA n. 206 - PARANA 2, in PVC DN 400 in sx idraulica corso d'acqua COD. TN 8669 (Fosso di Parana nel catastale), Fg 38 nei pressi mapp. 386, 431;
- scarico acque reflue urbane, rif. GAIA n. 209 - PRADOLA 2, in cemento DN 250 in dx idraulica corso d'acqua COD. TN 8674 (Fosso dei Piaggi nel catastale), Fg 54 nei pressi mapp. 595,

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento n. Pratica idraulica n. 3584 - Pratica SIDIT n. 345/2023;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- le opere dovranno risultare conformi a quanto rappresentato negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della L.R. n. 80/2015, del Reg. n. 60/R/2016, sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. n. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) a partire dal 01/01/2022 in applicazione della L.R. 50/2021 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'Imposta Regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il Deposito Cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

RISCONTRATO che il richiedente ha assolto all'imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) su istanza di concessione e imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) sul presente atto in maniera virtuale con Autorizz. Agenzia dell'Entrate n. 18493 del 01/04/2005 trasmesse con istanza Prot. n. 408600 del 26/10/2022;

DATO ATTO che il presente Decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 23/01/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi, trasmessi con nota Prot. 39130 del 24/01/2023:

- € 2.356,20 (euro duemilatrecentocinquantesi/20) quale Deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante bonifico del 23/01/2023 su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 2.356,20 (euro duemilatrecentocinquantesi/20) quale Canone anno 2022 con agg. tasso inflazione 2022 mediante bonifico del 23/01/2023 su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1.178,10 (euro millecentosettantotto/10) quale Imposta Regionale 2022 mediante bonifico del 23/01/2023 su conto IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 943,36 (euro novecentoquarantatre/36) - spese di registrazione a titolo di imposta di registro mediante versamento del 23/01/2023 su modello F24;
- € 75,00 (euro settantacinque/00) - Oneri istruttori Difesa Suolo, mediante bonifico del 23/01/2023 su conto IBAN IT890076010280001031575820;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DECRETA

1. DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni asseverate dal Tecnico incaricato, Ing. Luca Gianneccchini, così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904;
2. DI ACCORDARE alla Società G.A.I.A. S.p.A., con sede legale a Pietrasanta (LU), in via G. Donizetti n. 16, Cod. Fisc. /P.IVA 01966240465, la Concessione per l'occupazione di n. 11 (undici) scarichi di acque reflue con recapito in corsi d'acqua del Reticolo Idrografico siti nel Comune di Mulazzo (Ms), Pratica idraulica n. 3584 - Pratica SIDIT n. 345/2023, e più precisamente:
 - scarico rif. n. 187 - CASSANA 1, rif. n. 816 - id n. 32F06SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico rif. n. 188 - MULAZZO, rif. n. 817 - id n. 32F07SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico rif. n. 190 - ARPIOLA, rif. n. 822 - id n. 32F13SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico rif. n. 191 - GROPPOLI OMA, rif. n. 823 - id n. 32F15SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico rif. n. 194 - PRADOLA, rif. n. 826 - id n. 32F18SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico rif. n. 195 - CANOSSA 1, rif. n. 827 - id n. 32F19SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico rif. n. 198 - BUSATICA 2, rif. n. 833 - id n. 32F26SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico rif. n. 199 - STALLONE 2, rif. n. 834 - id n. 32F27SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico rif. n. 200 - STALLONE, rif. n. 835 - id n. 32F28SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico rif. n. 206 - PARANA 2, rif. n. 847 - id n. 32F02SC02 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - scarico rif. n. 209 - PRADOLA 2, rif. n. 850 - id n. 32F18SC02 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
3. DI STABILIRE che la concessione ha la durata di anni 19 (diciannove) a partire dal 01/01/2022 in applicazione della L.R. 50/2021 e che il canone di concessione per l'annualità 2022 è pari a € 2.356,20 (euro duemilatrecentocinquantesi/20) secondo quanto riportato al p.to Uso 6.4 Scariche acque - acque reflue urbane dell'Allegato A della D.G.R. 888/17 e con applicato l'aggiornamento del tasso di inflazione programmata pari al 7,1% in base alla D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022; per l'annualità in corso - anno 2023 - è pari ad € 2.464,00 (euro duemilaquattrocentosessantaquattro/00) secondo quanto riportato al punto Uso 6.4 Scariche acque - acque reflue urbane dell'Allegato A della D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. DI DISPORRE che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI NOTIFICARE per via telematica il presente provvedimento al Richiedente;
7. DI DARE, ALTRESI', ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1699 - Data adozione: 02/02/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 3540 - Pratica SIDIT n. 362/2023. Concessione demaniale tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021 per la regolarizzazione di Richiesta di concessione idraulica relativa alla regolarizzazione di scarichi di acque reflue con recapito in vari corsi d'acqua del Reticolo Idrografico, siti nei Comuni di Camporgiano e di Piazza al Serchio (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001840

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. n. 80/2015 e alla L.R. n. 65/2014”;

VISTA la Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla L.R. n. 77/2016”;

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal D.P.G.R. n. 45/R del 08/08/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società GAIA S.P.A., sottoscritto in data sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 28 luglio 2021, n. 81”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del Demanio Idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 392733 del 14/10/2022 a cui è stato attribuito il n. Pratica 3540 - Pratica SIDIT n. 362/2023, presentata dall’Ing. Gianfranco Degl’Innocenti (Dirigente Servizi Ingegneria), in qualità di rappresentante legale della Società GAIA S.p.A., con sede legale a Pietrasanta (LU), in via G. Donizetti n. 16, Cod. Fisc./P.IVA 01966240465, tramite il tecnico incaricato Ing. Matteo Bertoneri, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n. 669, con allegate le seguenti Dichiarazioni asseverate in formato digitale:

- n. 10 (dieci) schede - relazione tecnica asseverata tecnico incaricato di cui alla procedura semplificata ai sensi dell’art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021 (rif. interno GAIA scarico n. 362 - CAMPORGIANO VARIANTE, rif. n. 84 - id n. 08F01SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019, scarico n. 363 - CAMPORGIANO STAZIONE, rif. n. 85 - id n. 08F02SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019, scarico n. 364 - SCARICO CAMPORGIANO STAZIONE, rif. n. 86 - id n. 08F02SC02, nell’allegato 2 della DGRT 428/2019, scarico n. 365 - POGGIO AGRITURISMO, rif. n. 89 - id n. 08F05SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019, scarico n. 370 - TERMINI 2, rif. n. 97 - id n. 08F16SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019, scarico n. 371 - SILLICANO 1, rif. n. 99 - id n. 08F19SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019, scarico n. 373 - CASCIANA 4, rif. n. 101 - id n. 08F21SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019, scarico n. 374 - TERMINI, rif. n. 102 - id n. 08F17SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019, scarico n. 375 - SCARICO CAMPORGIANO VARIANTE 1, rif. n. 105 - id n. 08F07SC01 nell’allegato 2 della DGRT 428/2019, nel Comune di Camporgiano (Lu) e scarico n. 376 - PETROGNANO, rif. n. 293 id n. 34F42SC01 nell’allegato

2 della DGRT 428/2019 nel Comune di Piazza al Serchio (Lu) con Dichiarazione Tecnica compatibilità idraulica L.R. 41/2018;

- n. 10 (dieci) schede - Elaborati grafici allegati alla relazione tecnica asseverata per ogni scarico: estratto catastale, corografia, sezione di dettaglio, estratto Reticolo Idrografico e documentazione fotografica;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che nelle Dichiarazioni inoltrate il tecnico incaricato, Ing. Matteo Bertoneri, assevera la compatibilità idraulica dell'occupazione del Demanio idrico dei seguenti n. 10 (dieci) scarichi di acque reflue con recapito in corsi d'acqua del Reticolo Idrografico siti nei Comuni di Camporgiano e di Piazza al Serchio (LU):

Comune di Camporgiano (LU):

- scarico acque reflue urbane, rif. GAIA n. 362 - CAMPORGIANO VARIANTE, Scarico in PVC Ø 20 cm in dx idraulica corso d'acqua COD. TN 15803, Fg. 209 nei pressi mapp. 4236;
- scarico acque reflue urbane, rif. GAIA n. 363 - CAMPORGIANO STAZIONE, Scarico in corrugato PEAD Ø 20 cm in sx idraulica FOSSO DI MATERCETA - COD. TN 15378, Fg. 205 nei pressi mapp. 1263;
- scarico acque reflue urbane, rif. GAIA n. 364 - SCARICO CAMPORGIANO STAZIONE, Scarico in corrugato PEAD Ø 35 cm in dx idraulica FOSSO DI MATERCETA COD. TN 15564 (Fosso della Buratouiu nel catastale), Fg. 204 nei pressi mapp. 7336;
- scarico acque reflue urbane, rif. GAIA n. 365 - POGGIO AGRITURISMO, Scarico in PVC corrugato Ø 15 cm in dx idraulica FIUME SERCHIO COD. TN 16896, Fg. 304 nei pressi del mapp. 1167;
- scarico acque reflue urbane, rif. GAIA n. 370 - TERMINI 2, Scarico in PVC Ø 50 cm in sx idraulica FOSSO DEL TERMINE (6) COD. TN 17674, Fg. 307 nei pressi del mapp. 9645;
- scarico acque reflue urbane, rif. GAIA n. 371 - SILLICANO 1, Scarico in corrugato PEAD Ø 20 cm in alveo FOSSO FORNACCHIO COD. TN 18855 (Fosso del Falchello nel catastale), Fg. 310 nei pressi del mapp. 1951;
- scarico acque reflue urbane, rif. GAIA n. 373 - CASCIANA 4, Scarico in cemento Ø 30 cm in sx idraulica corso d'acqua identificato con il COD. TN 15116, Fg. 109 nei pressi del mapp. 5478;
- scarico acque reflue urbane, rif. GAIA n. 374 - TERMINI, Scarico in PVC Ø 16 cm in dx idraulica FOSSO DEL TERMINE (6) COD. TN 17674, Fg. 307 nei pressi del mapp. 3749;
- scarico acque reflue urbane, rif. GAIA n. 375 - SCARICO CAMPORGIANO VARIANTE 1, Scarico in PVC Ø 40 cm in dx idraulica FOSSO DI CALCINAIA (8) COD. TN 16187, Fg. 209 nei pressi mapp. 6798;

Comune di Piazza al Serchio (LU):

- scarico acque reflue urbane, rif. GAIA n. 376 - PETROGNANO, Scarico in PVC Ø 14 cm argine in sx idraulica FIUME SERCHIO COD. TN 14617, Fg. 22 nei pressi del mapp. 670;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento Pratica idraulica n. 3540 - Pratica SIDIT n. 362/2023;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- le opere dovranno risultare conformi a quanto rappresentato negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del Regolamento 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della L.R. n. 80/2015, del Reg. 60/R/2016, sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. n. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) a partire dal 01/01/2022 in applicazione della L.R. 50/2021 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'Imposta Regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il Deposito Cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

RISCONTRATO che il richiedente ha assolto l'imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) su istanza di concessione e imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) sul presente atto in maniera virtuale con Autorizz. Agenzia dell'Entrate n. 18493 del 01/04/2005 trasmesse con istanza Prot. n. 392733 del 14/10/2022;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 25/01/2023 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi, trasmessi con nota Prot. n. 44530 del 26/01/2023:

- € 2.142,00 (euro duemilacentoquarantadue/00) quale Deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante bonifico del 25/01/2023 su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 2.142,00 (euro duemilacentoquarantadue/00) quale Canone anno 2022 mediante bonifico del 25/01/2023 su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 1.071,00 (euro millesettantuno/00) quale Imposta Regionale 2022 mediante bonifico del 25/01/2023 su conto IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 861,96 (ottocentosessantuno/96) - spese di registrazione a titolo di imposta di registro mediante versamento del 25/01/2023 su modello F24;
- € 75,00 (euro settantacinque/00) - Oneri istruttori Difesa Suolo, mediante bonifico del 25/01/2023 su conto IBAN IT89O076010280001031575820;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente Decreto è soggetto a registrazione fiscale, ai sensi di legge (art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131);

DECRETA

1. DI PRENDERE ATTO delle dichiarazioni asseverate dal Tecnico incaricato, Ing. Matteo Bertoneri, così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. n. 80/2015 e del R.D. n. 523/1904;
2. DI ACCORDARE alla Società G.A.I.A. S.p.A., con sede legale a Pietrasanta (LU), in via G. Donizetti n. 16, Cod. Fisc. /P.IVA 01966240465, la Concessione per l'occupazione di n. 10 (dieci) scarichi di acque reflue con recapito in corsi d'acqua del Reticolo Idrografico siti nel Comune di Camporgiano e di Piazza al Serchio (LU) - Pratica idraulica n. 3540 - Pratica SIDIT n. 362/2023, e più precisamente:

Comune di Camporgiano (LU)

- scarico rif. n. 362 - CAMPORGIANO VARIANTE, rif. n. 84 - id n. 08F01SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 363 - CAMPORGIANO STAZIONE, rif. n. 85 - id n. 08F02SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 364 - SCARICO CAMPORGIANO STAZIONE, rif. n. 86 - id n. 08F02SC02, nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 365 - POGGIO AGRITURISMO, rif. n. 89 - id n. 08F05SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 370 - TERMINI 2, rif. n. 97 - id n. 08F16SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 371 - SILLICANO 1, rif. n. 99 - id n. 08F19SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 373 - CASCIANA 4, rif. n. 101 - id n. 08F21SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 374 - TERMINI, rif. n. 102 - id n. 08F17SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
- scarico n. 375 - SCARICO CAMPORGIANO VARIANTE 1, rif. n. 105 - id n. 08F07SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;

Comune di Piazza al Serchio (LU)

- scarico n. 376 - PETROGNANO, rif. n. 293 id n. 34F42SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;

3. DI STABILIRE che la concessione ha la durata di anni 19 (diciannove) a partire dal 01/01/2022 in applicazione della L.R. 50/2021 e che il Canone di Concessione per l'annualità 2022 è pari a € 2.142,00 (euro duemilacentotrentadue/00) secondo quanto riportato al p.to Uso 6.4 Scariche acque - acque reflue urbane dell'Allegato A della D.G.R. 888/17 e con applicato l'aggiornamento del tasso di inflazione programmata pari al 7,1% in base alla D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022; per l'annualità in corso - anno 2023 - è pari ad € 2.240,00 (euro duemiladuecentoquaranta/00) secondo quanto riportato al punto Uso 6.4 Scariche acque - acque reflue urbane dell'Allegato A della D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. DI DISPORRE che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI PARTECIPARE per via telematica il presente provvedimento al Richiedente;
7. DI DARE, ALTRESI', ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1700 - Data adozione: 02/02/2023

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 3186 - pratica SIDIT n. 7/2023. Concessione idraulica per le opere di difesa idraulica in alveo a protezione di metanodotto esistente, ripristino di guado in pietra di tratto del corso d'acqua identificato con il Cod. TN29052 ed autorizzazione idraulica per le opere di difesa idraulica nella fascia di rispetto di tratto del corso d'acqua (TN29052) in Loc. Piano della Rocca nel Comune di Borgo a Mozzano (LU)

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001869

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.C.R.T. n. 103 del 06/12/2022: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81.”;

VISTA l’istanza, presentata dalla Società SNAM Rete Gas S.p.A. con sede legale in Piazza Santa Barbara, 7 - San Donato Milanese (MI), codice fiscale/partita IVA 10238291008, sia per la richiesta di concessione per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico relativa al ripristino di guado in pietra di tratto del corso d’acqua identificato nel reticolo idrografico L.R. 79/2012 con il Cod. TN29052 che di autorizzazione idraulica per lo svolgimento dei lavori di difesa idraulica nella fascia di rispetto di tratto del corso d’acqua (TN29052) in Loc. Piano della Rocca nel Comune di Borgo a Mozzano (LU), recepita al protocollo Regionale AOOGR al n. 155647 del 13/04/2022 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma dell’Arch. Monica Bernardi, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Lucca al n. 722:

- Stralcio catastale zona di intervento;

Elenco documentazione integrativa pervenuta con nota Prot. 484760 del 15/12/2022:

- Relazione Tecnica;
- Relazione geologica scavo per il rilascio tensione ed installazione estensimetri – Gestione terre e rocce da scavo;
- Dichiarazione tecnica di compatibilità idraulica ex L.R. 41/2018;
- Tav. DCW 185539 – Planimetria con dettagli costruttivi, documentazione fotografica e localizzazione intervento su planimetria catastale e CTR;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico di pertinenza del corso d'acqua non denominato (TN29052), relativa al ripristino del guado in pietra del tratto di corso d'acqua di cui sopra che di autorizzazione idraulica per lo svolgimento dei lavori di difesa idraulica nella fascia di rispetto di tratto del corso d'acqua (TN29052) in Loc. Piano della Rocca nel Comune di Borgo a Mozzano (LU) – individuati al NCEU sul Foglio 14 nei pressi del mappale 444 del Comune di Borgo a Mozzano (LU);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 100,00 (euro cento/00) del 21/09/2022 tramite bonifico su IBAN n. IT8900760102800001031575820 per oneri istruttori ed ha assolto l'imposta di bollo su domanda di € 16,00 (euro sedici/00) sempre con versamento su IBAN di cui sopra in pari data;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 3186 – Pratica SIDIT n. 7/2023;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;
- prescrizioni sul taglio di alberature: eventuali autorizzazioni presso gli enti preposti sono a carico del richiedente;
- i lavori devono essere stati realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI:

- a lavori ultimati il soggetto richiedente dovrà trasmettere copia della Dichiarazione Tecnica di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;

- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di adozione del presente atto a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente

concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo pari ad € 400,00 (euro quattrocento/00) è così determinato per i seguenti usi richiesti:

- Uso 9.0 – DIFESA IDRAULICA (muri di contenimento, briglie, scogliere etc. realizzati da privati su area demaniale), determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" D.G.R.T. n. 1555/2022, è determinato in € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per singola difesa idraulica, e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), per un totale del canone demaniale per n. 1 (una) difesa idraulica pari a € 200,00 (euro duecento/00);
- Uso 5.2 – GUADI gestori pubblici servizi determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" D.G.R.T. n. 1555/2022, è determinato in € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per singolo attraversamento, e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, approvato con D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 e successiva modifica con D.P.G.R. n. 45/R dell'11/08/2017), per un totale del canone demaniale per n. 1 (uno) attraversamento pari a € 200,00 (euro duecento/00);

TENUTO CONTO dell'applicazione del tasso di inflazione programmata pari al 7,1% in base alla D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 che porta il canone annuo demaniale indicato al punto precedente ad un totale di € 428,40 (euro quattrocentoventotto/40);

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0002252 Data 02/01/2023, è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 428,40 (euro quattrocentoventotto/40) quale canone anno 2023, versamento di € 214,20 (euro duecentoquattordici/20) quale Imposta regionale anno 2023, € 428,40 (euro quattrocentoventotto/40) quale deposito cauzionale, nelle modalità e tempistiche approvate mediante Accordo Sostitutivo tra Regione Toscana e SNAM Rete Gas S.p.A: (Rep. n. 8275 del 22/12/2017 – Registrato ad Ag. En. Ufficio di Firenze il 27/12/2017 n. 9699 Serie 3);

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 21/09/2022 ad effettuare il versamento di € 16,00 (euro sedici/00) mediante bonifico su IBAN IT8900760102800001031575820 intestato a Regione Toscana per la marca da bollo da apporre sul presente atto;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A. con sede legale in Piazza Santa Barbara, 7 - San Donato Milanese (MI), codice fiscale/partita IVA 10238291008, la concessione, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo di pertinenza del corso d'acqua non denominato (TN29052), relativa al ripristino del guado in pietra del tratto di corso d'acqua di cui sopra che di autorizzazione idraulica per lo svolgimento dei lavori di difesa idraulica nella fascia di rispetto di tratto del corso d'acqua (TN29052) in Loc. Piano della Rocca nel Comune di Borgo a Mozzano (LU) – individuati al NCEU sul Foglio 14 nei pressi del mappale 444 del Comune di Borgo a Mozzano (LU) così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati Pratica idraulica il n. 3186 – Pratica SIDIT n. 7/2023;
2. DI AUTORIZZARE la realizzazione dei lavori di difesa idraulica nella fascia di rispetto di tratto del corso d'acqua (TN29052) in Loc. Piano della Rocca nel Comune di Borgo a Mozzano (LU) così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati ed allegati alla Pratica idraulica il n. 3186 – Pratica SIDIT n. 7/2023;
3. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e prescrizioni generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente Decreto, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato in € 428,40 (euro quattrocentoventotto/40), salvo adeguamento ISTAT, così come dettagliato in premessa;

5. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al soggetto richiedente;
7. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1702 - Data adozione: 02/02/2023

Oggetto: R.D. 523/1904, L.37/1994, L.R. 80/2015. Pratica idraulica n.3511, SIDIT n.201/2023. Concessione di aree demaniali di pertinenza del fosso del Moretto, in località Ravaccione Polvaccio, nel comune di Carrara (MS), occupate da attraversamenti stradali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001882

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 194/2016 di approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R. 29 dicembre 2015 n. 1341 ed ulteriori disposizioni per istruttoria e rilascio;

VISTO il Regolamento emanato con DPGR 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 1219/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103 del 06/12/2022 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81";

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA l’istanza di concessione inviata dallo Studio di Geologia Tecnica del dott. Fiorenzo Dumas, per conto della Escavazione Polvaccio, fisc./P.IVA:0049639045, di seguito denominata “società concessionaria”, con sede legale a Carrara (MS) in via Roma n.17, protocollata da Regione Toscana con n°0374391 il 03/10/2022, perfezionata con pec del 17/10/2022 (prot. 393797), con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione tecnica:

- estratti mappa catastale,
- relazione piano di coltivazione,
- relazione progetto stradale,
- tav. 01 ubicazione,
- tav.02 carta catastale,
- tav. 16 stato attuale
- tav. 17 stato di progetto,
- tav. 19 progetto stradale;

DATO ATTO che l’istanza inoltrata è finalizzata al rilascio della concessione di aree appartenenti al Demanio Idrico dello Stato, di pertinenza del fosso del Moretto, in località Ravaccione Polvaccio, nel comune di Carrara (MS), che verranno occupate da due attraversamenti stradali, in adiacenza ai terreni identificati catastalmente al foglio 27, mappali 48-50-51;

PRESO ATTO che l’attraversamento a raso n.1 (Coordinate geografiche Gauss-Boaga Latitudine N 44.099205 Longitudine E 10.130553) ha una lunghezza stimata di m 18,70 circa e una superficie di mq 111,60 mentre l’attraversamento a raso n.2 (Coordinate geografiche Gauss-Boaga Latitudine N 44.099427 Longitudine E 10.131527) ha una lunghezza stimata di m 11,30 circa e una superficie di mq 93,70;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, agli atti d’ufficio, è stata assegnato all’istanza il numero di pratica idraulica 3511, SIDIT n. 201/2023;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Francesco Scatena, nominato con Ordine di Servizio n. 23 del 25/11/2022;

RITENUTO di stabilire che la concessione è rilasciata per 9 anni, a partire dalla data del presente decreto;

DATO ATTO che la suddetta occupazione rientra in una delle fattispecie di cui all’art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e pertanto viene rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza;

DATO ATTO che in data 25.01.2023 il sig. Barattini Franco, Amministratore Unico della Escavazione Polvaccio S.r.l., ha sottoscritto il disciplinare di concessione (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, che prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolata la concessione;

RISCONTRATO che la società ha versato a favore della Regione Toscana, mediante bonifici bancari del 16.12.2022:

€ 240,00 di canone per l'anno 2022,
€ 120,00 di imposta regionale per l'anno 2022,
€ 240,00 di cauzione;

DATO ATTO che per l'anno 2023 il canone verrà aggiornato secondo le disposizioni della delibera della Regione Toscana n 1555 del 27.12.2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RISCONTRATO che la suddetta società ha versato l'imposta di bollo per il presente decreto con marca da bollo da € 16,00 (id n.01202034761432 del 24.01.2023);

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che la richiesta presenta i requisiti per il rilascio della concessione, rispettando le prescrizioni di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

PRESCRIZIONI GENERALI

la società concessionaria è obbligata a:

- assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione delle aree e individuare in capo alla società concessionaria interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime dello scorrimento delle acque superficiali;
- sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione delle aree in concessione;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, le aree oggetto di concessione;
- assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree demaniali interessate, nonché delle opere presenti; le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio senza che la società concessionaria possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuta alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali, ai sensi della normativa vigente;

DATO ATTO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, rinuncia, revoca o decadenza, la società concessionaria è obbligata a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora non provveda, il Settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 con diritto di rivalsa sulla società concessionaria inadempiente;

DATO ATTO che il Settore competente può, d'ufficio o su istanza della società concessionaria, valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dalla medesima, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore della società concessionaria;

PRESCRIZIONI TECNICHE

-durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con l'assetto idrogeologico e geomorfologico dell'area non determini aggravio di rischio ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

-tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;

-al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi

-dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza dei siti estrattivi;

-i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli; è fatto divieto di svolgere lavorazioni ed accedere alle aree in concessione, in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona V Versilia (zona di allerta di riferimento per il Comune di Carrara come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);

-i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici allegati all'istanza;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di rilasciare alla Escavazione Polvaccio, fisc./P.IVA:0049639045, con sede legale a Carrara (MS) in via Roma n.17, la concessione di aree demaniali appartenenti al Demanio Idrico dello Stato, di pertinenza del fosso del Moretto, in località Ravaccione Polvaccio, nel comune di Carrara (MS), che verranno occupate da due attraversamenti stradali, in adiacenza ai terreni identificati catastalmente al foglio 27, mappali 48-50-51;

2. di stabilire che la presente concessione ha la durata di 9 anni, a decorrere dalla data del presente decreto ed è sottoposta alle prescrizioni individuate in narrativa e nel disciplinare (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, sottoscritto dall' Amministratore Unico della società in data 25.01.2023;

3. di dare atto che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; le società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

4. di dato atto che il canone demaniale che la società dovrà corrispondere annualmente per l'uso 4.2 (attraversamenti stradali) verrà stabilito dall'allegato A alla delibera n. 1555 del 27.12.2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

5. di notificare il presente atto alla società richiedente ed al tecnico incaricato dalla stessa;

6. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

388d371b0c4027835e794883f029015de5f858803ca129b9804c7cc139c8af70



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 1711 - Data adozione: 01/02/2023

Oggetto: Pratica SIDIT n.112504/2020 (ex 25475/2016) - T.U. n. 1775 del 11/12/1933 - Rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.253 del 24/01/2007, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Loc. Rugginosa ad uso beni e servizi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 02/02/2023

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2023AD001969

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. n. 61/R/2016 del 16/08/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. n. 122 del 23/02/2016 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;
- la L.R. n. 45 del 29/12/2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023";

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 26/01/2016 n. 19412 dalla Blu Bonifica s.r.l. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.253 del 24/01/2007, per la derivazione di acqua pubblica per uso produzione di beni e servizi nel Comune di Grosseto (GR) - Pratica SIDIT n.112504/2020 (ex 25475/2016) .

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato digitalmente dalla Blu Bonifica s.r.l., in data 20/01/2023, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Rugginosa individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio n.60 particella n.908;
- il volume annuale è di 3000 (tremila) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 2,00 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,1 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare alla Blu Bonifica s.r.l. (i cui dati identificativi sono esplicitati nell'allegato disciplinare), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Provincia di Grosseto con Determinazione Dirigenziale n.253 del 24/01/2007, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Loc. Rugginosa, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.60 particella n.908, ad uso beni e servizi senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT n. 112504/2020 (ex 25475/2016);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 2,00 (due) litri al secondo, una portata media annua di 0,1 (zero virgola uno) litri al secondo per un volume massimo di 3000 (tremila) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 10 (dieci) successivi e continui decorrenti dal 23/01/2017, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

06f8492a0e75c295c4825bf14c7bab0de90039cf5458dcc04f1f6d70dbdfea6d

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**